Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 87 del 15 aprile 1998 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 15 aprile 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 70

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 dicembre 1997-15 marzo 1998 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 dicembre 1997-15 marzo 1998 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica

(Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 839 dell'11 dicembre 1984)

Vengono qui riprodotti i testi originali degli Accordi entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 dicembre 1997-15 marzo 1998 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione o a decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione, pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 marzo 1998.

L'elenco di detti Accordi risulta dalla tabella 1.

In tale tabella sono indicati anche gli Accordi entrati in vigore precedentemente al 16 dicembre 1997, i cui testi originali non erano in possesso del Ministero degli affari esteri in tale data.

Eventuali altri Accordi entrati in vigore nel periodo 16 dicembre 1997-15 marzo 1998 i cui testi non sono ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri saranno pubblicati nel prossimo supplemento trimestrale alla *Gazzetta Ufficiale* datato 15 luglio 1998.

Quando tra i testi facenti fede non è contenuto un testo in lingua italiana, si è pubblicato sia il testo in lingua straniera facente fede, sia il testo in lingua italiana se esistente come testo ufficiale. In mancanza del quale si è pubblicata una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la tabella n. 2 nella quale sono indicati gli Atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo lo stesso già stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascun Accordo, gli estremi).

TABELLA N. 1

ATTI INTERNAZIONALI ENTRATI IN VIGORE PER L'ITALIA NEL PERIODO 16 DICEMBRE 1997-15 MARZO 1998 NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA

Segue: TABELLA N. 1

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	*Pag.*
656. 8-13 agosto 1997, Roma, San Marino Scambio di Lettere tra Italia e San Marino relativo allo scambio di informazioni di cui al processo verbale del 4 aprile 1994, che correda l'Atto aggiuntivo alla Convenzione in materia di rapporti finanziari e valutari del 2 maggio 1991	13 agosto 1997	71
657. 8-9 settembre 1997, Parigi Accordo tra Italia e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura relativo alla 21ª sessione straordinaria dell'ufficio di Presidenza del Comitato del patrimonio mondiale (Napoli 28-29 novembre) e la 21ª sessione del Comitato del patrimonio mondiale (Napoli 1°-6 dicembre 1997), con scambio di Lettere firmato a Parigi il 9 e 12 settembre 1997	12 settembre 1997	79
658. 9 settembre 1997, Il Cairo Protocollo d'attuazione tra Italia e Egitto	19 settembre 1997	101
659 11 settembre 1997, Roma Compromesso d'arbitrato tra Italia e Costarica	11 settembre 1997	143
660. 30 maggio-21 ottobre 1997, Roma Scambio di lettere tra Italia e Stati Uniti d'America concernente le modifiche all'Accordo sul trasporto aereo del 22 giugno 1970 e successivi emendamenti	21 ottobre 1997	151
661. 21 ottobre 1997, Manila *Memorandum* d'intesa tra Italia e Filippine nel settore dei trasporti e delle comunicazioni	24 febbraio 1998	161
662. 21 ottobre 1997, Manila *Memorandum* d'intesa tra Italia e Filippine sulla cooperazione tra le piccole e medie imprese	24 febbraio 1998	167
663. 27 ottobre 1997, Tunisi Dichiarazione d'Intenti tra il Ministero delle Comunicazioni italiano e l'omologo tunisino per la cooperazione nel campo delle poste, delle telecomunicazioni e della telediffusione	27 ottobre 1997	173

Segue: TABELLA N. 1

TABELLA N. 2

ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore
Convenzione sulla valutazione dell'influenza ambientale in un contesto transfrontaliero (Espoo 25 febbraio 1991) *(Vedi legge 3 novembre 1994, n. 640, nel S.O. n. 147 alla G.U. n. 273 del 22 novembre 1994)*	10 settembre 1997
Accordo tra Italia e Emirati Arabi Uniti per la gestione dei servizi aerei tra i loro rispettivi territori e al di fuori di essi, con allegata tabella delle rotte (Abu Dhabi 3 aprile 1991) *(Vedi legge 16 giugno 1997, n. 202, nel S.O. n. 137/L alla G. U. n. 155 del 5 luglio 1997*	17 dicembre 1997 *G.U.* n. 7 del 10 gennaio 1998
Protocollo sulla protezione ambientale al Trattato antartico, con quattro annessi e atto finale (Madrid 4 ottobre 1991) *(Vedi legge 15 febbraio 1995, n. 54 nel S.O. n. 27 alla G.U. n. 48 del 27 febbraio 1995*	14 gennaio 1998
Accordo di amicizia e cooperazione tra Italia e Marocco (Roma 25 novembre 1991) *(Vedi legge 12 aprile 1995, n. 128, nel S.O. n. 49 alla G.U. n. 98 del 28 aprile 1995)*	28 maggio 1997 *G.U. n. 152* del 2 luglio 1997
Scambio di lettere tra Italia e Germania aggiuntivo all'Accordo italo-tedesco del 27 gennaio 1976 relativo alla posizione previdenziale degli altoatesini ex optanti per la cittadinanza tedesca, con dichiarazione congiunta (Bonn 22 ottobre 1993) *(Vedi legge 1° luglio 1997, n. 227, nel S.O. n. 146/L alla G.U. n. 167 del 19 luglio 1997)*	1° dicembre 1997 *G.U.* n. 281 del 2 dicembre 1997
Accordo di amicizia e cooperazione tra Italia e federazione Russa (Mosca 14 ottobre 1994) *(Vedi legge 8 febbraio 1996, n. 69, nel S.O. n. 37 alla G.U. n. 44 del 22 febbraio 1996)*	22 maggio 1997 *G.U.* n. 133 del 10 giugno 1997
Accordo internazionale sulla gomma naturale (Ginevra 17 febbraio 1995) *(Vedi legge 9 ottobre 1997, n. 359, nel S.O. n. 223/L alla G.U. n. 251 del 27 ottobre 1997)*	11 dicembre 1997
Memorandum d'intesa tra Italia e Slovenia sul reciproco riconoscimento dei diplomi e dei titoli accademici italiani e sloveni (Roma 10 luglio 1995) *(Vedi legge 7 aprile 1997, n. 103, nella Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1997)	6 agosto 1997 *G.U.* n. 93 del 22 aprile 1997
Accordo tra Italia e Hong Kong per la promozione e protezione degli investimenti (Roma 28 novembre 1995) *(Vedi legge 1° luglio 1997, n. 225, nel S.O. n. 146/L alla G.U. n. 167 del 19 luglio 1997)*	2 febbraio 1998 *G.U.* n. 26 del 2 febbraio 1998

Segue: TABELLA N. 2

Data, luogo della firma, titolo —	Data di entrata in vigore —
Accordo tra Italia e presidenza dell'iniziativa centro europea (INCE) in merito alla sede del centro di informazione e documentazione dell'INCE a Trieste (Vienna 4 luglio 1996) *(Vedi legge 28 agosto 1997, n. 286, nella Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1997	7 novembre 1997 *G.U.* n. 262 del 10 novembre 1997
Scambio di Note tra Italia e Austria sul riconoscimento reciproco di gradi e titoli accademici (Roma 11 settembre 1996) *(Vedi legge 9 settembre 1997, n. 336, nel S.O. n. 204/L alla G.U. n. 233 del 6 ottobre 1997)*	1° dicembre 1997 *G.U.* n. 279 del 29 novembre 1997
Accordo tra Italia e Hong Kong in materia di servizi aerei, con allegata tabella delle rotte (Roma 9 ottobre 1996) *(Vedi legge 9 ottobre 1997, n. 378, nella Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 4 novembre 1997)	9 gennaio 1998 *G.U.* n. 41 del 19 febbraio 1998

648.

Roma, 28 maggio 1993

Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'interno della Repubblica Italiana ed il Ministro dell'interno dell'Ucraina nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalità organizzata

(Entrata in vigore: 28 maggio 1993)

ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA UCRAINA NELLA LOTTA CONTRO IL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE E CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Il Ministero dell'Interno della Repubblica italiana e il Ministero dell'Interno della Ucraina, chiamati in seguito "Parti contraenti";

VISTE le previsioni della Convenzione unica sulle sostanze stupefacenti (New York, 30 marzo 1961), come emendata dal Protocollo aggiuntivo del 1972 (Ginevra, 25 marzo), della Convenzione sulle sostanze psicotrope (Vienna, 21 febbraio 1971), della Convenzione contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (Vienna, 20 dicembre 1988) e del "Piano Globale d'Azione" (New York, 23 febbraio 1990), redatte sotto l'egida dell'ONU;

CONVINTI che la cooperazione internazionale è indispensabile per l'efficace prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e per la lotta al crimine organizzato;

CONSAPEVOLI che il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché l'incremento della loro produzione e diffusione, rappresentano una seria minaccia per il regolare sviluppo socio-economico dei Paesi e per la salute fisica e psichica dei propri cittadini;

CONSAPEVOLI altresì che detto traffico illecito vede sempre più coinvolte organizzazioni criminali che operano su scala internazionale;

CONSIDERATE pertanto la necessità e la comune volontà di intensificare la cooperazione bilaterale nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalità organizzata;

CONVENGONO

Articolo I

1. Ai fini del presente Accordo, sarà istituito un Comitato misto per la cooperazione nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalità organizzata.

2. Il Comitato misto sarà co-presieduto dai due Ministri e comprenderà rappresentanti dei due Ministeri dell'Interno.

Potranno essere invitati ai lavori del Comitato, ove se ne ravvisi la necessità, rappresentanti ed esperti anche di altri Dicasteri ed Uffici.

3. Le riunioni del Comitato si terranno, ordinariamente, una volta l'anno, alternativamente in ciascuno dei due Paesi. In caso di necessità, su specifica richiesta di una delle due Parti contraenti, si terranno incontri straordinari, anche tra soli rappresentanti ministeriali, per l'esame di questioni che rivestano carattere d'urgenza.

Articolo II

In conformità con il presente Accordo, le Parti contraenti, di propria iniziativa o su richiesta dell'altra Parte, nei limiti consentiti dalle rispettive legislazioni:

a) si presteranno reciproca collaborazione nel controllo delle persone implicate nel crimine organizzato, nonchè delle persone e dei mezzi di trasporto utilizzati nel traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope o delle persone sospettate di esservi implicati;

b) si scambieranno tutte le informazioni utili relative alle persone ed ai mezzi di trasporto coinvolti nel traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope o sospettati di svolgere tale traffico, nonché di quelle relative alle persone appartenenti o sospettate di appartenere alla criminalità organizzata;

c) concorderanno le modalità di collegamento più opportune per consentire il rapido scambio di tutte le informazioni attinenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e la criminalità organizzata.

Articolo III

1. In conformità delle leggi vigenti nei rispettivi Paesi e senza pregiudizi degli obblighi derivanti da altri accordi bi-multilaterali:

   a) su richiesta degli organi centrali competenti di una delle Parti contraenti, l'altra Parte promuove le misure necessarie nel caso di attività connesse al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope ovvero concernenti la criminalità organizzata;

b) la Parte contraente richiesta farà ogni sforzo per attuare i provvedimenti richiesti nel più breve tempo possibile. I risultati saranno tempestivamente comunicati alla Parte richiedente;

c) i funzionari degli organi competenti della Parte richiedente possono essere presenti all'attuazione dei provvedimenti richiesti, con l'approvazione degli organi centrali competenti dell'altra Parte. In tal caso i medesimi si conformeranno alle leggi del Paese ospitante e godranno della protezione giuridica vigente in detto Paese.

2. Le predette procedure investigative non verranno effettuate nei casi in cui la Parte richiesta ritenga che queste violino il suo diritto di sovranità, minaccino la sua sicurezza o altri interessi. In tal caso una motivata comunicazione di diniego di assistenza sarà tempestivamente comunicata alla Parte richiedente.

Articolo IV

1. Le due Parti contraenti, tramite i propri organi centrali competenti, metteranno reciprocamente a disposizione, su richiesta o di propria iniziativa, le informazioni che possono contribuire a contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope. In particolare si scambieranno informazioni su:

a) i metodi di lotta al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope;

b) l'utilizzazione di nuovi mezzi tecnici in questo campo, ivi compresi i metodi di addestramento e di impiego di unità cinofile antidroga;

c) pubblicazioni scientifiche, professionali e didattiche riguardanti la lotta al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope;

d) nuovi tipi di droga e sostanze psicotrope, luoghi di produzione, canali usati dai trafficanti e metodi di occultamento, variazioni dei prezzi della droga e delle sostanze psicotrope;

e) metodologie e modalità di svolgimento dei controlli di frontiera;

f) nuovi itinerari e mezzi impiegati nel traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché sistemi di occultamento delle sostanze stesse.

2. Ciascuna delle Parti contraenti, d'iniziativa o su richiesta, metterà a disposizione dell'altra Parte - in conformità alla legislazione nazionale - i dati ed i documenti contenenti informazioni relative ai casi di traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope.

3. Le Parti contraenti si scambieranno informazioni circa i sistemi di riciclaggio e di trasferimento dei proventi di traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope.

4. Le Parti contraenti organizzeranno, d'intesa, incontri, convegni, seminari di lavoro e corsi di perfezionamento per gli operatori di polizia antidroga.

Articolo V

1. Le due Parti contraenti, tramite i propri organi centrali competenti, metteranno reciprocamente a disposizione, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni che possono contribuire a contrastare la criminalità organizzata. In particolare si scambieranno informazioni su:

   a) le varie forme di criminalità organizzata e i metodi della lotta contro di essa;

   b) gli eventuali contatti fra associazioni o gruppi criminali organizzati nei due Paesi;

   c) gli studi effettuati in merito allo sviluppo dei contatti di cui al punto b);

   d) le misure tecniche per garantire la sicurezza negli aereoporti e negli scali marittimi, nonché la difesa di persone e di obiettivi da qualsiasi atto illecito;

   e) le operazioni finanziarie illegali, la falsificazione di carta moneta e valori, il furto di opere d'arte e d'antiquariato, nonché gli altri crimini connessi con la criminalità organizzata, al cui smascheramento e perseguimento abbiano interesse entrambe le Parti.

2. Le Parti contraenti si scambieranno i propri specialisti per consultazioni reciproche su problemi concreti e si scambieranno le loro esperienze in matéria di lotta contro la criminalità organizzata, nonché i testi ufficiali delle norme giuridiche vigenti nell'attività di contrasto alla predetta forma di criminalità.

3. Le Parti contraenti si scambieranno notizie e campioni di mezzi tecnici di difesa individuale utilizzati nelle operazioni volte alla repressione della criminalità organizzata, nonché le reciproche esperienze circa le attività inerenti ai servizi di prevenzione e la formazione professionale dei quadri direttivi delle forze dell'ordine; a tal fine saranno previsti scambi di operatori per la frequenza di corsi di perfezionamento.

4. Le Parti contraenti organizzeranno incontri, convegni e seminari di lavoro congiunti che trattino i più importanti indirizzi e problemi della lotta contro la criminalità organizzata.

Articolo VI

Le forme di assistenza e di collaborazione in conformità al presente Accordo verranno assicurate direttamente dagli organi centrali competenti delle due Parti contraenti. Tali organi si incontreranno al più presto per definire le relative modalità operative.

Articolo VII

Il presente Accordo entrerà in vigore al momento in cui le Parti si saranno scambiata notifica dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste.
Il presente Accordo sarà valido per 5 anni. Decorso tale periodo, esso rimarrà in vigore indefinitivamente, salvo denuncia effettuata da una delle Parti contraenti con un preavviso scritto di almeno sei mesi.
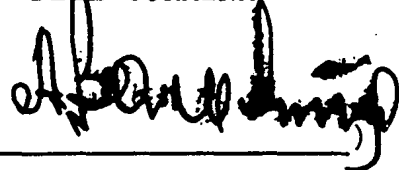
Firmato a Roma, il 28 maggio 1993, in due originali in lingua italiana ed ucraina, entrambi i testi facenti fede.

IL MINISTRO DELL'INTERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	IL MINISTRO DELL'INTERNO DELL'UCRAINA
( )	( )

649.

San Salvador, 31 maggio 1995

Accordo Quadro tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di El Salvador per la costituzione e gestione dei «Fondi di contropartita» generati da aiuti bilaterali della cooperazione Italiana con due Annessi

(Entrata in vigore: 13 novembre 1996)

Accordo Quadro per la Costituzione e Gestione dei "Fondi di Contropartita" generati da aiuti bilaterali della Cooperazione Italiana".

tra

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
rappresentato dall'Ambasciatore d'Italia in El Salvador

ed

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI EL SALVADOR
rappresentato dal Ministro di Pianificazione e Coordinamento dello Sviluppo Economico e Sociale

VISTO che nell'ambito delle iniziative previste dal Programma di Cooperazione bilaterale il Governo della Repubblica Italiana, per il tramite del Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, in seguito denominato "M.A.E. - D.G.C.S.", ha fornito al Governo della Repubblica di El Salvador aiuti che saranno commercializzati in El Salvador attraverso il Ministero di Pianificazione, in seguito denominato MIPLAN, secondo i normali canali previsti a tale scopo;

CONSIDERATO che gli aiuti saranno venduti agli utilizzatori finali e che il ricavato delle vendite sara' destinato a costituire i fondi di Contropartita dell'Italia, in seguito denominati "F.D.C.I.";

CONSIDERATO che occorre istituire procedure uniformi per la costituzione, l'allocazione, l'esborso, la contabilizzazione e l'utilizzo di tali "F.D.C.I.";

CONSIDERATO che una efficiente gestione ed effettivo utilizzo di tali "F.D.C.I." sono essenziali per perseguire una efficace politica di sviluppo in El Salvador.

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

SCOPO DELL'ACCORDO

1. Il presente Accordo instaura le procedure, convenute tra le "Parti", per la costituzione, il deposito, la programmazione, l'allocazione, l'esborso, la contabilizzazione e l'utilizzo dei "F.D.C.I." generati dalla vendita in El Salvador degli aiuti forniti dal "M.A.E - D.G.C.S." nel quadro della Cooperazione bilaterale.

2. Le procedure del presente Accordo, salvo disposizioni contrarie da convenire tra le "Parti" con scambio di Note, sono applicate a tutti i "F.D.C.I." generati a seguito di accordi bilaterali o donativi del Governo Italiano, sotto forma di forniture di beni e servizi connessi e/o di derrate alimentari, in seguito denominati "forniture", che non sono stati allocati e/o utilizzati alla data dell'entrata in vigore del presente Accordo e che saranno generati in seguito a tale data.

3. Gli aiuti forniti dal Governo italiano non potranno essere soggetti al pagamento dei diritti doganali, tasse o imposte od altri tributi con effetto equivalente.

ARTICOLO 2

COSTITUZIONE E DEPOSITO DEI FONDI DI CONTROPARTITA

1. Le "Parti" convengono sull'importanza di istituire procedure uniformi per la costituzione dei "F.D.C.I." generati a seguito delle "forniture" di cui all'art. 1.2. La commercializzazione delle "forniture", ai fini del presente Accordo, significa donazione di "forniture", che saranno vendute in El Salvador attraverso i normali canali previsti a tale scopo. Le "Parti" convengono inoltre che tali procedure uniformi, per quanto possibile, dovranno rispecchiare le procedure commerciali internazionali standard per l'acquisto di "forniture".

2. Almeno un mese prima dell'invio, debitamente notificato da parte del M.A.E. - D.G.C.S., delle "forniture" al paese, il beneficiario presentera' al M.A.E. - D.G.C.S. una proposta contenente le modalita' della commercializzazione del prodotto ed in particolare il prezzo di vendita.

   La proposta diventera' esecutiva tra le parti a seguito dell'approvazione formale da parte del M.A.E. - D.G.C.S.

3. Il prezzo di vendita, concordato fra le parti secondo la procedura prevista dal punto 2.2, sara' determinato con riferimento al prezzo internazionale vigente o al prezzo interno quando esiste un mercato per tale prodotto oppure al prezzo interno di prodotti similari quando tali prodotti esistano sul mercato.

   In ogni caso il prezzo concordato non dovra' mai avere l'effetto di danneggiare la produzione locale di prodotti similari o dei loro sostituti.

4. Il calcolo dei depositi che andranno ad integrare i "F.D.C.I." equivarra' al prezzo di vendita concordato, moltiplicato per le quantita' del prodotto ricevuto nel porto di sbarco, cosi'come attestato dal certificato di presa in carico (take over certificate).

   Da detti fondi potranno essere detratte le spese di commercializzazione convenute, secondo le modalita' dell'articolo 2.2.

5. Il Governo della Repubblica di El Salvador depositera' in apposito "conto corrente speciale" fruttifero, a firma congiunta, in colones presso una banca privata riconosciuta, denominato "Fondi di contropartita dell'Italia", tutti i "F.D.C.I." al momento esistenti nonche' il ricavato della vendita delle "forniture" agli utilizzatori finali in relazione a ciascun accordo di aiuti bilaterali della Cooperazione italiana stipulato tra le "parti".

   Detti fondi dovranno essere versati nella loro totalita' in un tempo massimo di 90 giorni dall'arrivo delle "forniture" nel porto di sbarco. Per particolari "forniture" (concimi, macchine agricole e industriali, ecc.) verranno previamente definiti gli opportuni tempi e modalita' di pagamento.

Questo obbligo sussiste da parte del Governo, anche attraverso prestazioni di garanzia bancaria o di beni e servizi, indipendentemente dalla situazione di vendita delle "forniture".

Nel caso eccezionale che i termini di cui sopra non possano essere rispettati, dovra' essere richiesta una proroga motivata.

6. Gli interessi comunque generati dal deposito dei "F.D.C.I." presso Istituti bancari costituiscono parte integrante del fondo.

ARTICOLO 3

UTILIZZAZIONE DEI FONDI DI CONTROPARTITA

1. Le "parti" convengono sulle necessita' di massimizzare l'utilizzazione dei "F.D.C.I." in progetti di sviluppo ed attivita' di carattere umanitario, quali:

   a. interventi volti a fronteggiare bisogni prioritari socio-economici;
   b. costi locali di progetti bilaterali di cooperazione finanziati dal Governo Italiano;
   c. completamento per costi locali degli interventi eseguiti nel quadro di progetti bilaterali di cooperazione finanziati dal Governo Italiano o di ONG italiane;
   d. interventi eseguiti nel quadro di situazioni di emergenza;
   e. sostegno ad attivita' delle Agenzie di Sviluppo (ADEL).

   I quali nell'ordine enunciato non riflettono necessariamente un'ordine di priorita'.

   I "F.D.C.I." saranno ripartiti secondo un criterio percentualmente equilibrato ed utilizzati, sulla base di quanto precede, per il finanziamento di progetti definiti di comune accordo tra le "parti" attraverso un apposito Comitato di Gestione.

ARTICOLO 4

GESTIONE E CONTROLLO SULL'UTILIZZO DEI "F.D.C.I."

1. I "F.D.C.I." sono gestiti e controllati da un Comitato di Gestione formato da:

   - l'Ambasciatore d'Italia od un suo rappresentante
   - il Direttore Generale di Cooperazione Esterna e Investimenti Pubblici od un suo rappresentante

   La Segreteria del Comitato di Gestione sara' disimpegnata dal Governo di El Salvador, ed i relativi costi saranno a carico del "F.D.C.I." inclusi quelli, previamente approvati dal Comitato di Gestione, per eventuali consulenze esterne per la valutazione dei progetti presentati secondo le modalita' dell'Annesso I.

2. Al Comitato di Gestione competono:

   a) L'approvazione dei singoli progetti sia sotto il profilo della rispondenza degli stessi ai requisiti di cui all'art. 3.1. sia per quello che concerne la formulazione di cui all'Annesso I;

   b) Il controllo sulla corretta gestione dei fondi in generale e quello sulla esecuzione dei singoli progetti;

   c) L'emissione e la firma degli ordinativi di pagamento.

3. I progetti che beneficiano di finanziamenti a carico dei "F.D.C.I." dovranno presentare un rapporto di attivita' secondo le linee definite nell'Annesso II.

   Il Comitato di Gestione si riunira' almeno quattro volte l'anno. Il predetto Comitato potra' in ogni caso convocarsi, quando se ne ravvisi la necessita', su richiesta di uno dei due membri. Alle riunioni del Comitato di gestione potranno partecipare, senza diritto al voto, esperti e funzionari competenti nelle materie trattate.

Inoltre, su richiesta scritta di uno dei membri del Comitato di Gestione, i responsabili dei progetti dovranno fornire rapporti intermedi sullo stato di esecuzione delle attivita'.

4. Il MIPLAN e' responsabile nei confronti del M.A.E.-D.G.C.S. a che i progetti sviluppino la loro attivita' in conformita' con la progettazione. Pertanto sara' sua cura utilizzare tutti gli strumenti appropriati, ivi compreso l'invio sul terreno di esperti e revisori dei conti.

ARTICOLO 5

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui le Parti Contraenti si saranno scambiata notifica dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali all'uopo previste e restera' in vigore fino a quando non interverranno atti intergovernativi tra le "Parti" tali da modificarne sostanzialmente i presupposti ed il contenuto.

2. Le procedure di cui al presente Accordo potranno essere interrotte da ciascuna delle "Parti" in qualsiasi momento dietro preavviso scritto di 60 (sessanta) giorni.

   Nell'eventualita' che tali procedure siano interrotte a valere sulla presente clausola, le presenti norme continueranno comunque ad essere applicate per i "F.D.C.I." generati, depositati o prelevati dal "conto corrente speciale" prima della data effettiva che fissa la cessazione dell'Accordo, salvo disposizioni scritte contrarie delle "Parti".

3. Il presente Accordo puo' essere modificato mediante reciproco accordo scritto delle "Parti" con scambio di Note.

4. Il Governo Italiano ed il Governo della Repubblica di El Salvador potranno designare appositi funzionari quali responsabili di qualsiasi questione relativa all'esecuzione del presente Accordo, previa comunicazione scritta di tale designazione all'altra parte.

5. All'entrata in vigore del presente Accordo si intendono revocate tutte le eventuali precedenti disposizioni riguardanti l'utilizzazione dei "F.D.C.I."

Redatto in San Salvador, il 31 maggio 1995 in 2 (due) originali in lingua italiana e 2 (due) originali in lingua spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

Ambasciatore
Mario FORESTI

PER IL GOVERNO DELLA

REPUBBLICA DI EL SALVADOR

Ministro di Pianificazione
Ramón GONZALEZ GINER

ALLEGATI:

ANNESSO I: RICHIESTA DI FINANZIAMENTO DEI PROGETTI
ANNESSO II: RAPPORTI SUI PROGETTI

ANNESSO I: RICHIESTA DI FINANZIAMENTO DEI PROGETTI.

La richiesta, da presentare alla segreteria del Comitato di Gestione, dovra' contenere i seguenti elementi:

- titolo completo del progetto o dell'intervento;
- nome e descrizione dell'Organismo richiedente con allegata documentazione (statuto, opuscoli, ecc.)
- obiettivi e finalita' del progetto o dell'intervento, popolazione beneficiaria;
- giustificazione del progetto: contesto nel quale va a collocarsi, priorita', ecc.;
- componenti del progetto e attivita' previste: tipologia, metodologia, attrezzature;
- organizzazione e modalita' di esecuzione del progetto;
- durata del progetto o dell'intervento e cronogramma di esecuzione previsto;
- costo stimato e mezzi di finanziamento previsti: bilancio pubblico, apporti provenienti da altre Agenzie, Enti, contributi provenienti dai "F.D.C.I.";
- piano operativo, dettagliando gli obiettivi concreti e le attivita' da realizzare con i relativi costi. I costi saranno esposti per capitoli, con la indicazione - se del caso - dei costi unitari e delle quantita' previste;
- nel caso di progetto gia' iniziato, la richiesta dovra' essere accompagnata da una relazione sullo stato di esecuzione e di realizzazione raggiunti, nonche' le spese effettuate e le fonti di finanziamento delle stesse.

ANNESSO II: RAPPORTO SUI PROGETTI

Il rapporto da presentare alla Segreteria del Comitato di Gestione, dovra' contenere i seguenti elementi:

1. Una relazione tecnica ed una relazione contabile, che facciano entrambi riferimento esplicito al piano operativo ed al bilancio presentato nella richiesta di finanziamento per i periodi previsti nell'approvazione;

2. Una valutazione degli obiettivi raggiunti in rapporto alle finalita' ed agli obiettivi concreti inizialmente indicati;

3. Eventuali modifiche di orientamenti intervenuti durante la esecuzione e loro giustificazioni;

4. I contributi saranno erogati solo a seguito di presentazione di rendicontazione sull'utilizzo dei fondi ricevuti.

650.

Ramallah, 10 maggio 1997

Processo verbale concordato tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina

(Entrata in vigore: 10 maggio 1997)

AGREED MINUTES

In accordance with the decision announced at the Washington Conference in October 1993, and with the aim of reaffirming the strong commitment to the continuation of the Peace Process in the Middle East, especially in the present circumstances, a meeting was held in Ramallah on May 10th, 1997, between an Italian delegation led by Undersecretary of State Rino Serri and a Palestinian delegation led by Minister Nabeel Sha'ath.

The meeting, which took place in a warm and friendly atmosphere, provided an opportunity to confirm the need for unrelented support of the International Community to the Palestinian People. Moreover, the two sides reaffirmed that social and economic development are of the utmost importance to the stability of the entire region.

In particular the following points were discussed:

A. The two sides confirmed that the bilateral Cooperation Programme for 1998 should be agreed in the framework of a jointly defined Country Programme. To this effect the Italian side presented a Country Report for examination and comments.

The two sides agreed that in accordance with the proposed guidelines, the projects to be financed should be concentrated in the following fields:

1. Health:
2. Water and waste-water:
3. Education;
4. Support to the private sector;
5. Institution Building.

The following requests in the above mentioned sectors were submitted by the Ministry of Planning and International Cooperation to Italy during the last months: "Maintenance for Electromedical Equipment", "Support to Small and Medium Enterprises phase II", and "Programme of Technical Assistance for MOPIC". They will be further discussed in view of their financing.

The two sides also agreed that consideration will be given to a cooperation project in the statistical sector to sustain the Palestinian Bureau of Statistic (PCBS).

The Palestinian side stressed that new projects should be located as far as possible in the Jerusalem Metropolitan Area.

The two sides agreed that the Palestinian Authority will submit requests for funding of a comprehensive package of project proposals included in the Palestinian Public Investment Programme.

Available project documentation will be forwarded as soon as possible to the Italian side for preliminary technical evaluation.

B. The Italian side confirmed the pledge made at the Washington Conference (namely to allocate 80 million USD in five years) to support, with the funding of Cooperation projects, the improvement of living conditions of the Palestinian People. The Italian side confirmed that a 16 million dollars allocation will be available starting from January 1998.

C. With reference to the Memorandum signed in July 1995 the two sides agreed on the need of some updating. At the request of the Palestinian side it was agreed that the project "Strengthening Primary Education" (point 6.b) will be merged into the project "Support to the Establishment of the Ministry of Education..." (point 6.a).

The Italian side confirmed their commitment of 1 MUSD towards the Rehabilitation of Khan Yunis Hospital (Naser Hospital).

D. The two sides also discussed the possibility of financing projects through soft loans. In this regard technical contacts between the parties have taken place, to clarify types and procedures of loan financing extended by the Italian Development Cooperation and to discuss the framework of the Financial Convention to be signed between "Mediocredito Centrale" and the Palestinian Authority. The Italian side informed that, provided an agreement is reached between the relevant technical bodies of the two parties, an indicative amount of 60 million dollars is available for soft loan to be submitted for approval to the Italian Cooperation Steering Board.

The two sides explored the area of productive projects which lend themselves for soft loan, such as electricity, water, and private sector. Several modalities were raised and discussed .

As the preparation of the electricity project is relatively in advanced shape, a technical mission should examine the available options for Italian financing.

E. The Italian side informed that 20 new graduate and post-graduate scholarships will be awarded in addition to the renewal of those already granted for 1996/97.

F. The two sides have agreed to organise sectoral meetings to review on-ongoing projects in order to take the actions required to speed up their implementation. The two sides agreed that a New Memorandum should be signed by the beginning of 1998. To this effect a technical meeting will be held in the fall to finalise its contents.

Made in Ramallah on May 10, 1997
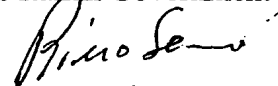
for the PLO for the benefit
of the Palestinian Authority

Nabeel Sha'ath

Minister of Planning and
International Cooperation

for the Italian Government

Rino Serri

Undersecretary of State
for Foreign Affairs

May 10, 1997

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Processo-verbale concordato

In conformità con la decisione annunciata alla Conferenza di Washington nell'Ottobre del 1993 ed in vista di rafforzare il forte impegno legato al prosieguo del processo di pace nel Medio Oriente, in particolar modo nelle attuali circostanze, una riunione si é svolta a Ramallah il 10 maggio 1997 tra una delegazione italiana guidata dal Sottosegretario di Stato On. Rino Serri e una delegazione palestinese guidata dal Ministro Nabeel Sha'ath.

La riunione che si è svolta in un'atmosfera cordiale ed amichevole, ha fornito l'opportunità di confermare l'esigenza di un appoggio continuativo della comunità internazionale al popolo palestinese. Entrambe le parti hanno ribadito che lo sviluppo sociale ed economico sono della massima importanza per la stabilità di tutta la regione.

In modo particolare sono stati discussi i seguenti punti:

A. Entrambe le Parti hanno confermato che il Programma di Cooperazione bilaterale per il 1998 dovrebbe essere concordato nell'ambito di un programma nazionale definito di comune accordo. A tal fine la parte italiana ha presentato un rapporto nazionale per esame ed osservazioni.

Entrambe le Parti hanno convenuto che in conformità con le direttive proposte, i progetti da finanziare siano concentrati nei seguenti settori:

1. Sanità
2. Acqua ed acque reflue
3. Istruzione
4. Sostegno al settore privato
5. Consolidamento delle istituzioni

Per quanto riguarda questi settori, sono state presentate dal Ministero della Programmazione e della Cooperazione internazionale all'Italia, negli ultimi mesi, le seguenti richieste: "Manutenzione per attrezzature elettrosanitarie", "Sostegno alle piccole e medie imprese - fase II" e "Programma di assistenza tecnica per MOPIC ". Esse saranno ulteriormente dibattute in vista del loro finanziamento.

Entrambe le parti hanno convenuto di esaminare un progetto di cooperazione nel campo della statistica per sostenere l'ufficio palestinese della Statistica (PCBS).

La parte palestinese ha sottolineato l'esigenza che i nuovi progetti siano ubicati per quanto possibile nell'area metropolitana di Gerusalemme.

Entrambe le parti hanno convenuto che l'Autorità palestinese presenterà delle richieste per il finanziamento di un pacchetto globale di proposte di progetti comprese nel Programma palestinese di investimenti pubblici.

La documentazione di progetto disponibile sarà inoltrata il prima possibile alla parte italiana per una valutazione tecnica preliminare.

B. La parte italiana ha confermato l'impegno assunto nel corso della Conferenza di Washington (di stanziare 80 milioni di dollari USA in cinque anni) per dare sostegno, mediante il finanziamento di progetti di cooperazione, al miglioramento del tenore di vita del popolo palestinese. La parte italiana ha confermato che uno stanziamento di 16 milioni di dollari sarà disponibile a partire da gennaio 1998.

C. Con riferimento al Memorandum firmato in luglio 1995, entrambe le Parti hanno convenuto del bisogno di un aggiornamento. Su domanda della parte palestinese é stato convenuto che il progetto "Consolidamento dell'istruzione elementare" (punto 6.b) sara incorporato nel progetto "Sostegno per l'istituzione del Ministero dell'Istruzione..." (punto 6.a).

La parte italiana ha confermato il suo impegno di 1 MUSD per la ristrutturazione del Khan Yunis Hospital (Naser Hospital).

D. Entrambe le parti hanno inoltre dibattuto la possibilità di finanziare dei progetti per mezzo di prestiti agevolati. A tal fine, le parti hanno avuto contatti tecnici per chiarire i tipi e le procedure di finanziamento del prestito concesso dalla Cooperazione italiano allo sviluppo e per discutere il quadro della Convenzione finanziaria da firmare tra Mediocredito centrale e l'Autorità palestinese. La parte italiana ha informato che - subordinatamente alla conclusione di un accordo fra i competenti enti tecnici delle due parti - un ammontare indicativo di 60 milioni di dollari e disponibile in forma di titolo di crediti di aiuto previa approvazione da parte del Comitato Direzionale della Cooperazione allo Sviluppo italiana.

Entrambe le parti hanno esaminato i settori a più alta produttività suscettibili di essere finanziati con crediti di aiuto quali l'elettricità, l'acqua ed il settore privato. Diverse modalità di finanziamento sono state identificate e discusse.

Poiché la preparazione del progetto elettrico é in fase relativamente avanzata, una missione tecnica dovrebbe esaminare le opzioni disponibili di finanziamento da parte dell'Italia.

E. La parte italiana ha informato che 20 nuove borse di studio e corsi di perfezionamento per laureati saranno concesse in aggiunta al rinnovo di quelle già concesse per il 1996/97.

F. Entrambe le parti hanno convenuto di organizzare riunioni settoriali per riesaminare i progetti in corso, al fine di prendere i provvedimenti necessari per accelerare la loro realizzazione. Le due parti hanno convenuto che un Nuovo Memorandum sarà firmato all'inizio del 1998. A tal fine, una riunione tecnica avra luogo in autunno per finalizzarne il contenuto.

Fatto a Ramallah il 10 Maggio, 1997

per l'OLP a beneficio del
l'Autorità palestinese

Nabeel Sha'ath

Ministro del Piano
e della Cooperazione
Internazionale

per il Governo Italiano
Rino Serri

Sottosegretario di Stato
per gli Affari Esteri

651.

Roma, 27 maggio-15 luglio 1997

Scambio di Note tra il Governo della Repubblica Italiana e la Repubblica di Macedonia per il reciproco riconoscimento delle patenti di guida (tre tabelle allegate di equipollenza)

(Entrata in vigore: 23 gennaio 1998)

Амбасада на Република Македонија - Рим
Ambasciata della Repubblica di Macedonia - Roma

Број / No.1244/96-4

L'Ambasciata della Repubblica di Macedonia a Roma presenta i complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana e, con riferimento al riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida, al fine di tutelare la sicurezza dei trasporti stradali ed agevolare il traffico stradale nei rispettivi territori, ha l'onore di proporre che il Governo Macedone ed il Governo Italiano - quali Parti Contraenti - convengano quanto seque:

Articolo 1
Le Parti Contraenti riconoscono reciprocamente, ai fini della conversione, quelle patenti non provvisorie che sono state emesse dalle competenti autorità dell'altra Parte Contraente secondo la propria normativa interna, a favore di persone residenti sul proprio territorio.

Articolo 2
Il titolare della patente emessa dalle autorità di una delle Parti Contraenti può guidare nel territorio dell'altra Parte i veicoli di quelle categorie per le quali la patente è valida nel Paese di emissione.

Articolo 3
La patente emessa dalle autorità di una delle Parti Contraenti cessa di validità trascorso un anno dal trasferimento della residenza del titolare sul territorio dell'altra Parte Conraente.

Articolo 4
Nell'interpretazione degli articoli 1 e 3 del presente accordo si intende per "residenza" quanto definito e disciplinato in merito dalle rispettive normative vigenti presso le Parti Contraenti.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

R O M A

Articolo 5

Se il titolare della patente emessa dalle autorità di una delle due Parti Contraenti fissa la residenza nel territorio dell'altra Parte, ha il diritto di convertire la sua patente senza dover sostenere esami teorici e pratici (nonchè senza dover far tradurre la sua patente) salvo situazioni particolari.

La disposizione del presente articolo non riguarda le normative interne concernenti le condizioni sanitarie e psicologiche necessarie per guida. Avranno efficacia le limitazioni di guida, eventualmente previste delle norme interne dei due Stati, relative ai neopatentati con riferimento alla data di rilacio della patente originaria di cui chiede la conversione.

Articolo 6

Al momento della conversione della patente di guida, l'equipollenza delle categorie delle patenti delle Parti Contraenti viene riconosciuta sulla base dell'allegato al presente Accordo. L'allegato può essere modificato dalle autorità competenti delle Parti Contraenti con uno scambio di note.

Le autorità competenti per la conversione delle patenti di guida sono le seguenti:

a) per la Parte Macedone il Ministero degli Interni

b) per la Parte Italiana il Ministero dei Transporti e della Navigazione.

Articolo 7

Nel corso del cambio della patente le autorità competenti delle Parti Contraenti ritirano la patente da cambiare e la restituiscono alle autorità dell'altra Parte Contraente.

Articolo 8

L'autorità competente di ciascuna Parte Contraente che effetua la conversione può chiedere informazioni alle competenti autorità dell'altra Parte Contraente ove sorgano dubbi circa la validità e l'autenticità della patente.

Tale richiesta sarà inoltrata, ove necessiti, per il tramite delle autorità diplomatiche.

Articolo 9

L'autorità competente della Parte Contraente che riceve la patente ritirata a seguito di conversione, informa l'altra Parte circa la validità della patente qualora vengano rilevate differenze nei dati.

Articolo 10

Le Parti Contraenti, almeno due mesi prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, s'informano reciprocamente sulle autorità centrali, alle quali dovranno essere inviate le patenti ritirate.

Articolo 11

La disposizione di cui all'art. 5, primo comma, si applica esclusivamente a quelle patenti di guida conseguite prima dell'acquisizione della residenza nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Qualora codesto Ministero concordi con quanto preccede, l'Ambasciata della Repubblica di Macedonia ha l'onore di proporre che la presente Nota Verbale, con allegate tre tabelle di equipollenza, assieme alla Nota Verbale di codesto Ministero di eguale tenore, costituiscono un Accordo tra il Governo Macedone ed il Governo Italiano che entrerà in vigore 60 giorni dopo la data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno communicate ufficialmente che sono stati effettuati gli adempimenti all'uopo previsti dai risspetivi ordinamenti.

Detto Accordo, che potrà essere modificato per iscritto per mutuo consenso attraverso la via diplomatica, avrà durata indeterminata e potrà essere denunciato per iscritto in qualunque momento da una delle Parti Contraenti, cessando di produrre i suoi effeti sei mesi dopo la ricezione dell'avvenuta denuncia.

L'Ambasciata della Repubblica di Macedonia si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri gli atti della sua più alta considerazione.

Roma, 27 Maggio 1997

All 3

I^ TABELLA DI EQUIPOLLENZA

STATO MACEDONE	STATO ITALIANO
Categorie	Categorie
A	A
B	B
C	C
D	D

N.B. Le categorie B,C e D italiane comprendono rispettivamente le categorie
B1,C1 e D1.

II^ TABELLA DI EQUIPOLLENZA

RELATIVA AI NUOVI MODELLI DI PATENTE RILASCIATI IN ITALIA DAL 1° LUGLIO 1996 CONFORMEMENTE ALLA DIRETTIVA 91/ 439 CEE

STATO ITALIANO	STATO MACEDONE
Categorie	Categorie
A1	-
A	A
B1	-
B	B
C1	B
C	C
D1	B
D	D

III^ TABELLA DI EQUIPOLLENZA

RELATIVA AI MODELLI DI PATENTE RILASCIATI IN ITALIA ANTERIORMENTE AL 1° LUGLIO 1996

STATO ITALIANO	STATO MACEDONE
Categorie	Categorie
A	A
B	B
C	C
D	D

Ministero degli Affari Esteri

072/10732

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i complimenti all'Ambasciata della ex-Repubblica Jugoslava di Macedonia e, con riferimento alla Nota Verbale di codesta Ambasciata n. 1244/96-4 del 27.05.1997 relativa al riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida, al fine di tutelare la sicurezza dei trasporti stradali ed agevolare il traffico stradale nei rispettivi territori, ha l'onore di prendere atto del contenuto di detta Nota Verbale il cui testo di seguito si trascrive:

"L'Ambasciata della Repubblica di Macedonia a Roma presenta i complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana e, con riferimento al riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida, al fine di tutelare la sicurezza dei trasporti stradali ed agevolare il traffico stradale nei rispettivi territori, ha l'onore di proporre che il Governo Macedone ed il Governo Italiano -quali Parti Contraenti- convengano quanto segue:

Articolo 1

Le Parti Contraenti riconoscono reciprocamente, ai fini della conversione, quelle patenti non provvisorie che sono state emesse dalle competenti autorità dell'altra Parte Contraente secondo la propria normativa interna, a favore di persone residenti sul proprio territorio.

AMBASCIATA DELLA EX-REPUBBLICA
JUGOSLAVA DI MACEDONIA
VIA BRUXELLES, 73/75
00198 ROMA

Articolo 2

Il titolare della patente emessa dalle autorità di una delle Parti Contraenti può guidare nel territorio dell'altra Parte i veicoli di quelle categorie per le quali la patente è valida nel Paese di emissione.

Articolo 3

La patente emessa dalle autorità di una delle Parti Contraenti cessa di validità trascorso un anno dal trasferimento della residenza del titolare sul territorio dell'altra Parte Contraente.

Articolo 4

Nell'interpretazione degli articoli 1 e 3 del presente accordo si intende per "residenza" quanto definito e disciplinato in merito dalle rispettive normative vigenti presso le Parti Contraenti.

Articolo 5

Se il titolare della patente emessa dalle autorità di una delle due Parti Contraenti fissa la residenza nel territorio dell'altra Parte, ha il diritto di convertire la sua patente senza dover sostenere esami teorici e pratici (nonchè senza dover far tradurre la sua patente) salvo situazioni particolari.

La disposizione del presente articolo non riguarda le normative interne concernenti le condizioni sanitarie e psicologiche necessarie per la guida. Avranno efficacia le limitazioni di guida, eventualmente previste dalle norme interne dei due Stati, relative ai neopatentati con riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui si chiede la conversione.

Articolo 6

Al momento della conversione della patente di guida, l'equipollenza delle categorie delle patenti delle Parti Contraenti viene riconosciuta sulla base dell'allegato al presente Accordo. L'allegato può essere modificato dalle autorità competenti delle Parti Contraenti con uno scambio di note.

Le autorità competenti per la conversione delle patenti di guida sono le seguenti:

a) per la Parte Macedone il Ministero degli Interni

b) per la Parte Italiana il Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

Articolo 7

Nel corso del cambio della patente le autorità competenti delle Parti Contraenti ritirano la patente da cambiare e la restituiscono alle autorità dell'altra Parte Contraente.

Articolo 8

L'autorità competente di ciascuna Parte Contraente che effettua la conversione può chiedere informazioni alle competenti autorità dell'altra Parte Contraente ove sorgano dubbi circa la validità e l'autenticità della patente.

Tale richiesta sarà inoltrata, ove necessiti, per il tramite delle autorità diplomatiche.

Articolo 9

L'autorità competente della Parte Contraente che riceve la patente ritirata a seguito di conversione, informa l'altra Parte circa la validità della patente qualora vengano rilevate differenze nei dati.

Articolo 10

Le Parti Contraenti almeno due mesi prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, s'informano reciprocamente sulle autorità centrali, alle quali dovranno essere inviate le patenti ritirate.

Articolo 11

La disposizione di cui all'art. 5, primo comma, si applica esclusivamente a quelle patenti di guida conseguite prima dell'acquisizione della residenza nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Qualora codesto Ministero concordi con quanto precede, l'Ambasciata della Repubblica di Macedonia ha l'onore di proporre che la presente Nota Verbale, con allegate tre tabelle di equipollenza, assieme alla Nota Verbale di codesto Ministero di eguale tenore, costituiscano un Accordo tra il Governo macedone ed il Governo italiano che entrerà in vigore 60 giorni dopo la data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente che sono stati effettuati gli adempimenti all'uopo previsti dai rispettivi ordinamenti.

Detto Accordo, che potrà essere modificato per iscritto per mutuo consenso attraverso la via diplomatica, avrà durata indeterminata e potrà essere denunciato per iscritto in qualunque momento da una delle Parti Contraenti, cessando di produrre i suoi effetti sei mesi dopo la ricezione dell'avvenuta denuncia".

Il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di confermare che il Governo Italiano è d'accordo con quanto sopra descritto.

Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata della ex-Repubblica Jugoslava di Macedonia gli atti della sua più alta considerazione.

Roma, 15 LUG. 1997

652.

Roma, 21 luglio 1997

Scambio di Lettere tra le amministrazioni del lavoro del Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno Unito

(Entrata in vigore: 21 luglio 1997)

Signor Ministro, Caro Collega,

L'importanza che i problemi della occupazione hanno assunto in ciascuno dei Paesi dell'Unione Europea, così come nei Paesi del G7, mi hanno convinto della opportunità di realizzare un rafforzamento dei collegamenti tra le nostre rispettive Amministrazioni sugli argomenti dell'occupazione, del lavoro e della formazione professionale.

Una siffatta iniziativa, suscettibile di arricchire significativamente la buona collaborazione che in tutti i settori caratterizza le relazioni tra i nostri due Paesi, potrebbe costituire parte dell'Agenda degli incontri tra i Capi di Stato e di Governo, che si svolgeranno nel futuro.

Al riguardo da parte nostra si propone che detta cooperazione prenda la forma di missioni di esperti di alto livello, sia dell'Amministrazione pubblica sia del mondo imprenditoriale e del lavoro, ovvero, laddove necessario, di incontri a livello di Ministri, volti ad approfondire argomenti precisi fissati di comune accordo e suscettibili di costituire un reciproco arricchimento nonchè un contributo ai rispettivi processi decisionali.

In particolare detta collaborazione potrebbe iniziare con l'approfondimento in comune delle esperienze reciproche nello sviluppo dei servizi per l'occupazione e nella promozione della formazione lungo tutto l'arco della vita e con lo scambio di esperienze sulla evoluzione dei rispettivi sistemi di formazione professionale.

In questa fase potremmo concordare su due o più incontri annuali da tenersi alternativamente nel Regno Unito ed in Italia.

Ciascuna delle due Parti si accollerebbe le proprie spese di viaggio e di soggiorno.

Le sarei molto grato se mi farà conoscere le Sue opinioni su queste proposte, che attraverso il relativo scambio di lettere costituirà il "quadro della nostra cooperazione".

Tiziano Treu

21 luglio 1997

SANCTUARY BUILDINGS GREAT SMITH STREET
WESTMINSTER LONDON SW1P 3BT
TELEPHONE 0171 925 5000

The Rt Hon DAVID BLUNKETT MP

Professore Tiziano Treu
Minister of Labour and Social Security
Ministry of Labour and Social Security
Via Flavia 6
1-00187 Rome
ITALY

21 July 1997

Dear Minister, Dear Colleague

I have the honour to acknowledge receipt of your letter of 21 July, which translated into English reads as follows:

"The importance acquired by the employment issues in each EU country and in the G7 countries have led me to believe it appropriate for our respective Administrations to liaise more closely on issues related to employment, labour and professional training.

This effort which would considerably improve the co-operation existing between our two countries in all areas could become part of the Agenda of the meetings between the Heads of State and Government scheduled in the future.

In this respect, we are proposing that such a co-operation be realised through missions of high-level experts from public administrations as well as from industry and employment organisations. If necessary, it could also be in the form of Ministerial meetings having the purpose of exploring specific issues (jointly agreed); this would be a source of mutual enrichment and would contribute to our respective decision making processes.

In particular, we could start this co-operation by exploring jointly our experiences of developing public employment services and the promotion of lifelong learning; also, we could exchange our experiences on the progress of our respective systems of professional training.

At this stage, we could agree on at least two yearly meetings to be held in turns in the UK and in Italy.

Each side would meet its own travel and accommodation expenses.

I would be very grateful if you could let me know your views on these proposals which, through the relevant exchange of correspondence, will constitute the "framework of our co-operation".

Tiziano Treu

In reply I am pleased to inform you that your proposals are acceptable to the British Government, with one minor amendment in the English translation from 'lifetime learning' to 'lifelong learning ', and I look forward to working with you to promote this framework of co-operation. I have asked my officials to liaise with yours to set up a detailed programme.

Yours sincerely

David Blunkett

DAVID BLUNKETT

TRADUZIONE NON UFFICIALE

SEGRETARIO DI STATO PER L'EDUCAZIONE E L'OCCUPAZIONE
SANCTUARY BUILDINGS GREAT SMITH STREET
WESTMINSTER LONDON SW1P 3BT
TEL. 0171 925 5000

ON. DAVID BLUNKETT

Professor Tiziano Treu
Ministro del Lavoro e della Sicurezza Sociale
Ministero del Lavoro e della Sicurezza Sociale
via Flavia 6
I-00187 Roma
ITALIA

21 luglio 1997

Caro Ministro e Collega,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera del 21 luglio u.s. il cui testo è del seguente tenore:

"L'importanza che i problemi della occupazione hanno assunto in ciascuno dei Paesi dell'Unione Europea, così come nei Paesi del G7, mi hanno convinto della opportunità di realizzare un rafforzamento dei collegamenti tra le nostre rispettive Amministrazioni sugli argomenti dell'occupazione, del lavoro e della formazione professionale.

Una siffatta iniziativa, sucettibile di arricchire significativamenela buona collaborazione che in tutti i settori caratterizza le relazioni tra i nostri due Paesi, potrebbe costituire parte dell'Agenda degli incontri tra i capi di Stato e di Governo, che si svolgeranno nel futuro.

Al riguardo da parte nostra si propone che detta cooperazione prenda la forma di missioni di esperti di alto livello, sia dell'Amministrazione pubblica sia del mondo imprenditoriale e del lavoro, ovvero, laddove necessario, di incontri a livello di Ministri, volti ad approfondire argomenti precisi fissati di comune accordo e suscettibili di costituire un reciproco arricchimento nonchè un contributo ai rispettivi processi decisionali.

In particolare detta collaborazione potrebbe iniziare con l'approfondimento in comune delle esperienze reciproche nello sviluppo dei servizi per l'occupazione e nella promozione della formazione lungo tutto l'arco della vita e con lo scambio di esperienze sulla evoluzione dei rispettivi sistemi di formazione professionale.

In questa fase potremmo concordare su due o più incontri annuali da tenersi alternativamente nel Regno Unito ed in Italia.

Ciascuna delle Parti si accollerebbe le proprie spese di viaggio e di soggiorno.

Le sarei molto grato se mi farà conoscere le Sue opinioni su queste proposte, che attraverso il relativo scambio di lettere costituirà il "quadro della nostra cooperazione".

Tiziano Treu

21 luglio 1997"

Nel risponderLe, mi è gradito comunicarLe che le Sue proposte possono essere accettate dal Governo britannico, con un piccolo emendamento alla traduzione in inglese, da "lifetime learning" a "lifelong learning" e sarò lieto di lavorare con Lei per promuovere tale quadro di cooperazione. Ho chiesto ai miei funzionari di mettersi in contatto con i Suoi per definire un programma dettagliato.

Sinceramente

f.to: David Blunkett

653.

Roma, 18-5 luglio 1997

Scambio di Note tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Svizzera sulle condizioni di reciprocità dei rimborsi delle imposte sul valore aggiunto agli operatori economici

(Entrata in vigore: 18 luglio 1997)

AMBASCIATA DI SVIZZERA

521.10(3)/522.10(11) 00457

L'Ambasciata di Svizzera presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri e in riferimento alle condizioni di reciprocità dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto, ha l'onore di comunicare quanto segue:

In seguito all'introduzione in Svizzera dell'imposta sul valore aggiunto al 1° gennaio 1995, l'Amministrazione federale delle contribuzioni svizzera ha proposto con lettera del 5 dicembre 1995 al Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate un rimborso reciproco delle imposte svizzere sul valore aggiunto (ex art.81, lettera c, dell' Ordinanza svizzera concernente l' IVA del 22/6/94) agli operatori economici domiciliati e residenti in Italia e rispettivamente dell'imposta italiana sul valore aggiunto (ex art. 38 ter del D.P.R. 633 del 26.10.72) agli operatori economici domiciliati e residenti in Svizzera.

Una tale procedura è d'altronde già prevista dall'Ottava e Tredicesima Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea sull'armonizzazione delle Norme di legge applicate dagli Stati membri in materia d'imposizione delle cifre d'affari (Procedura di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto a contribuenti non domiciliati in Svizzera rispettivamente non aventi sede nel territorio dell'Unione Europea).

In seguito alle diverse discussioni fra le autorità competenti la Svizzera e l'Italia si dichiarano d'accordo su quanto segue:

1. La Svizzera dichiara nei confronti dell'Italia di garantire la piena reciprocità e di rimborsare agli operatori economici domiciliati e residenti in Italia l'imposta sul valore aggiunto da loro pagata nella Svizzera a condizione che l'Italia, a sua volta, garantisca agli operatori economici domiciliati e residenti in Svizzera un diritto al rimborso che, tenendo presente le reciproche limitazioni del diritto alla deduzione dell'imposta precedente, corrisponda a quello spettante ai contribuenti con sede in Italia.

Ministero degli Affari Esteri

R O M A

2. L'Italia dichiara nei confronti della Svizzera di garantire la piena reciprocità e di rimborsare agli operatori economici residenti e domiciliati in Svizzera l'imposta sul valore aggiunto da loro pagata in Italia a condizione che la Svizzera, a sua volta, garantisca agli operatori economici residenti e domiciliati in Italia un diritto al rimborso che, tenendo presente le reciproche limitazioni del diritto alla deduzione dell'imposta precedente, corrisponda a quello spettante ai contribuenti con sede in Svizzera.

Per consentire ai succitati operatori che hanno già inoltrato la domanda di rimborso per gli anni 1995 e 1996 nei tempi previsti dalla legge di completare le pratiche relative, il termine di decorrenza dell'Accordo è fissato al **1° gennaio 1995,** data di introduzione dell' IVA in Svizzera.

Qualora codesto Ministero concordi con quanto precede, l'Ambasciata di Svizzera ha l'onore di proporre che la presente Nota Verbale, assieme alla Nota Verbale di risposta di codesto Ministero, di eguale tenore, costituiscano un Accordo tra il Governo svizzero ed il Governo italiano che entrerà in vigore all'atto della ricezione da parte dell'Ambasciata di Svizzera della predetta Nota di risposta, con effetto dal 1° gennaio 1995, come indicato nel precedente paragrafo.

L'Ambasciata di Svizzera si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri i sensi della sua più alta considerazione.

Roma, 18 luglio 1997

Ministero degli Affari Esteri

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i complimenti all'Ambasciata di Svizzera ed ha l'onore di riferirsi alla Nota Verbale del 18 luglio 1997 dell'Ambasciata di Svizzera del seguente tenore:

"L'Ambasciata di Svizzera presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri e in riferimento alle condizioni di reciprocità dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto, ha l'onore di comunicare quanto segue:

In seguito all'introduzione in Svizzera dell'imposta sul valore aggiunto al 1° gennaio 1995, l'Amministrazione federale delle contribuzioni svizzera ha proposto con lettera del 5 dicembre 1995 al Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate un rimborso reciproco delle imposte svizzere sul valore aggiunto (ex art.81, lettera c, dell' Ordinanza svizzera concernente l' IVA del 22/6/94) agli operatori economici domiciliati e residenti in Italia e rispettivamente dell'imposta italiana sul valore aggiunto (ex art. 38 ter del D.P.R. 633 del 26.10.72) agli operatori economici domiciliati e residenti in Svizzera.

Una tale procedura è d'altronde già prevista dall'Ottava e Tredicesima.Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea sull'armonizzazione delle Norme di legge applicate dagli Stati membri in materia d'imposizione delle cifre d'affari (Procedura di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto a contribuenti non domiciliati in Svizzera rispettivamente non aventi sede nel territorio dell'Unione Europea).

In seguito alle diverse discussioni fra le autorità competenti la Svizzera e l'Italia si dichiarano d'accordo su quanto segue:

1. La Svizzera dichiara nei confronti dell'Italia di garantire la piena reciprocità e di rimborsare agli operatori economici domiciliati e residenti in Italia l'imposta sul valore aggiunto da loro pagata nella Svizzera a condizione che l'Italia, a sua volta, garantisca agli operatori economici domiciliati e residenti in Svizzera un diritto al rimborso che, tenendo presente le reciproche limitazioni del diritto alla deduzione dell'imposta precedente, corrisponda a quello spettante ai contribuenti con sede in Italia.

Ambasciata di Svizzera
Via Barnaba Oriani, 61
00197 R O M A

2. L'Italia dichiara nei confronti della Svizzera di garantire la piena reciprocità e di rimborsare agli operatori economici residenti e domiciliati in Svizzera l'imposta sul valore aggiunto da loro pagata in Italia a condizione che la Svizzera, a sua volta, garantisca agli operatori economici residenti e domiciliati in Italia un diritto al rimborso che, tenendo presente le reciproche limitazioni del diritto alla deduzione dell'imposta precedente, corrisponda a quello spettante ai contribuenti con sede in Svizzera.

Per consentire ai succitati operatori che hanno già inoltrato la domanda di rimborso per gli anni 1995 e 1996 nei tempi previsti dalla legge di completare le pratiche relative, il termine di decorrenza dell'Accordo e fissato al **1° gennaio 1995**, data di introduzione dell' IVA in Svizzera.

Qualora codesto Ministero concordi con quanto precede, l'Ambasciata di Svizzera ha l'onore di proporre che la presente Nota Verbale, assieme alla Nota Verbale di risposta di codesto Ministero, di eguale tenore, costituiscano un Accordo tra il Governo svizzero ed il Governo italiano che entrerà in vigore all'atto della ricezione da parte dell'Ambasciata di Svizzera della predetta Nota di risposta, con effetto dal 1 gennaio 1995, come indicato nel precedente paragrafo.

L'Ambasciata di Svizzera si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri i sensi della sua più alta considerazione".

Il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di far presente che il Governo italiano è d'accordo con quanto sopra descritto e si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata di Svizzera i sensi della sua più alta considerazione.

Roma, 18 luglio 1997

654.

Beirut, 1° agosto 1997

Verbale concordato di cooperazione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Libano

(Entrata in vigore: 1° agosto 1997)

AGREED MINUTES

With the aim of further strengthening the friendly relations between Italy and Lebanon the two Parties agree on the need to give new impulse to the program of bilateral cooperation.

The Italian side reaffirms its willingness to continue supporting the process of reconstruction and economic development of Lebanon, as stated last December in Washington at the International Conference "Friends of Lebanon"..

Considering the previous engagement of February 1992, and the changes on project priorities agreed upon during the bi-lateral meeting of March 1996, the Italian side presents a revised Financial Proposal of Cooperation Programme.

On the basis of a thorough dialogue on priority sectors and a preliminary examination of specific requests from the Lebanese Authorities, the Italian side expresses its willingness to finance with soft loans projects in the sectors of water resources and electricity, for an indicative amount of 60 million US dollars.

The following projects are being considered for financing:

1. Waste Water Treatment Plant, Zahle and Surrounding Areas;
2. Dbayeh Water Treatment Plant - Extension Phase II;
3. Rehabilitation and Upgrading of Water Supplies Systems in the Jbeil Region;
4. Fouar Antelias Water Catchment and Treatment;
5. Construction of a New Cable Connection between Zouk Power Plant and Dbayeh Pumping Station.

The financing of each agreed project is subject to approval by the Steering Committee of the Italian Development Cooperation, to be granted on the basis of the results of the technical, economic and environmental evaluation which is being undertaken.

In case of negative technical assessment, other projects will be taken into consideration for financing.

The two Parties agree that the contracts for the above mentioned projects will be awarded as result of a competitive bidding restricted to Italian firms.
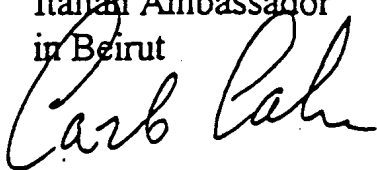
The financial conditions of the soft loans will be as follows:

- **35 years reimbursement period**
- **14 years grace**
- **0.5% interest.**
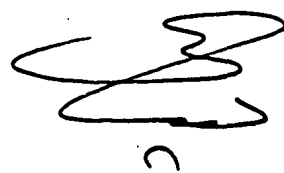
The Italian side confirms the Grant Programme in the Health sector for an amount of 10 billion italian Liras and is considering to grant the amount of 2 billion Italian Liras to the "Integrated Rural Development Programme for Baalbeck-Hermel region" subject to a positive technical evaluation.

Done in Beirut, on August 1st, 1997, in two originals in English language.

Carlo CALIA
Italian Ambassador
in Beirut

Nabil A. EL-JISR
President of Council
for Development and
Reconstruction

TRADUZIONE NON UFFICIALE

VERBALE CONCORDATO

Allo scopo di rafforzare ulteriormente le relazioni amichevoli fra l'Italia ed il Libano. le due Parti convengono sulla necessità di imprimere un nuovo slancio al programma di cooperazione bilaterale.

La parte italiana ribadisce la sua volontà di continuare ad appoggiare il processo di ricostruzione e di sviluppo economico del Libano, come enunciato nel dicembre scorso a Washington, in occasione della Conferenza Internazionale "Amici del Libano"

Considerando l'impegno precedente del febbraio 1992 e le modifiche alle priorità dei progetto concordate durante l'incontro bilaterale del marzo 1996, la parte italiana presenta una nuova versione della Proposta Finanziaria del Programma di Cooperazione.

Sulla base di un dialogo approfondito sui settori prioritari e di un esame preliminare delle richieste specifiche avanzate dalle Autorità libanesi, la parte italiana esprime la propria disponibilità a finanziare con crediti agevolati progetti nei settori delle risorse idriche e dell'elettricità, per un importo approssimativo pari a 60 milioni di dollari USA.

Sono in fase di esame per il finanziamento i seguenti progetti:

1. Impianto per il trattamento delle acque reflue, Zahle e zone limitrofe;
2. Impianto per il trattamento delle acque di Dbayeh - Proroga della Fase II;
3. Riabilitazione e potenziamento dei sistemi di approvvigionamento idrico nella regione di Jbeil;
4. Captazione e trattamento delle acque a Fouar Antelias;
5. Costruzione di un nuovo collegamento via cavo fra la centrale elettrica di Zouk e l'impianto di pompaggio di Dbayeh.

Il finanziamento di ogni progetto concordato è soggetto all'approvazione del Comitato Direttivo della Cooperazione allo Sviluppo italiana, che sarà rilasciata sulla base dei risultati della valutazione tecnica, economica ed ambientale attualmente in corso.

In caso di valutazione negativa, altri progetti verranno presi in considerazione ai fini del finanziamento.

Le due Parti concordano che gli appalti per i progetti sopra menzionati saranno aggiudicati in base ad una gara aperta solo alle ditte italiane.

Le condizioni finanziarie dei crediti agevolati saranno le seguenti:

- **restituzione a 35 anni**
- **pagamento dilazionato a 14 anni**
- **interesse dello 0,5%**

La parte italiana conferma il Programma di Doni nel settore sanitario per un importo pari a 10 miliardi di lire italiane e sta esaminando la possibilità di elargire a dono l'importo di 2 miliardi di lire italiane per il "Programma di Sviluppo Rurale Integrato per la regione Baalbeck-Hermel", previo esito positivo della valutazione tecnica.

Fatto a Beirut il 1 agosto 1997 in due originali in lingua inglese.

(F.to: Carlo CALIA)
Ambasciatore d'Italia
a Beirut

(F.to: Nabil A. EL-JISR)
Presidente del Consiglio
per lo Sviluppo e la Ricostruzione

655.

Roma, 6 agosto 1997

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Polonia sulla conversione delle patenti di guida (cinque Allegati)

(Entrata in vigore: 19 gennaio 1998)

Accordo
tra il Governo della Repubblica Italiana
e
il Governo della Repubblica di Polonia
sulla conversione delle patenti di guida

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Polonia, di seguito denominate Parti Contraenti, al fine di migliorare la sicurezza dei trasporti stradali nonchè di agevolare il traffico stradale sul territorio delle Parti Contraenti, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti Contraenti riconoscono reciprocamente quelle patenti di guida nazionali non provvisorie, di seguito chiamate patenti di guida, che sono state emesse dalle competenti Autorità dell'altra Parte Contraente secondo la propria normativa interna, a favore di persone residenti sul proprio territorio.

Articolo 2

Il titolare della patente emessa dalle Autorità di una delle Parti Contraenti, ha il diritto di guidare nel territorio dell'altra Parte i veicoli di quelle categorie per le quali la patente è valida nel Paese di emissione.

Articolo 3

La patente di guida emessa dalle Autorità di una delle Parti Contraenti cessa di validità nel territorio dell' altra Parte Contraente trascorso un anno dalla data di trasferimento della residenza del titolare sul territorio dell'altra Parte Contraente.

Articolo 4

La disposizione dell'art. 3 non riguarda i membri delle Rappresentanze diplomatiche, consolari ed agenzie governative delle Parti Contraenti, che usufruiscono dei privilegi ed immunità diplomatiche o consolari.

Articolo 5

Nell'interpretazione degli articoli 1.3 e 6 del presente Accordo si intende per "residenza" quanto definito e disciplinato in merito dalle rispettive normative vigenti presso le Parti Contraenti.

Articolo 6

Se il titolare della patente emessa dalle Autorità di una delle due Parti Contraenti stabilisce la residenza nel territorio dell'altra Parte, ha il diritto di convertire la sua patente nazionale in una patente di guida del Paese di residenza senza dover sostenere esami teorici e pratici, nonchè senza dover far tradurre la sua patente se questa risponde al/ai modello/i di cui all'allegato 1. Nel caso in cui sulla patente siano presenti ulteriori annotazioni se ne potrà richiedere la traduzione.

La disposizione del presente articolo non riguarda le normative interne concernenti le condizioni sanitarie e psicologiche necessarie per la guida. Avranno efficacia le limitazioni di guida, eventualmente previste dalle norme interne dei due Stati, relative ai neopatentati, con riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui si chiede la conversione.

Articolo 7

Al momento della conversione della patente di guida, l'equipollenza delle categorie delle patenti delle Parti Contraenti viene riconosciuta sulla base degli allegati 2.3 e 4 al presente Accordo.

Gli allegati possono essere modificati dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti con uno scambio di Note.

Le Autorità centrali competenti per la conversione delle patenti di guida e per le modifiche agli allegati al presente Accordo sono le seguenti:
a) nella Repubblica Italiana: il Ministero dei Trasporti e della Navigazione,
b) nella Repubblica di Polonia: il Ministero dei Trasporti e dell'Economia Marittima.

Articolo 8

All'atto della conversione della patente di guida, le Autorità competenti delle Parti Contraenti ritirano la patente da convertire e la restituiscono alle Autorità competenti dell'altra Parte Contraente, per il tramite delle rispettive Ambasciate, come da allegato 5 al presente Accordo.

Articolo 9

L'Autorità competente per ciascuna Parte Contraente che effettua la conversione può chiedere informazioni alle competenti Autorità dell'altra Parte Contraente ove sorgano dubbi circa la validità e l'autenticità della patente.
Tale richiesta sarà inoltrata, ove necessiti, per il tramite delle Autorità diplomatiche.

Articolo 10

L'Autorità competente della Parte Contraente che riceve la patente ritirata a seguito di conversione, informa l'altra Parte circa la validità della patente qualora vengano rilevate differenze nei dati.

Articolo 11

Il presente Accordo con i relativi allegati entrerà in vigore sessanta giorni dopo la data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate l'adempimento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti.

Articolo 12

Il presente Accordo, che potrà essere modificato per iscritto per mutuo consenso, avrà durata indeterminata e potrà essere denunciato iscritto in qualunque momento da una delle Parti Contraenti, cessando di produrre i suoi effetti sei mesi dopo la ricezione dell'avvenuta denuncia.

Fatto a ......Roma...... il 6 agosto 1997.... in due originali, nelle lingue italiana e polacca, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
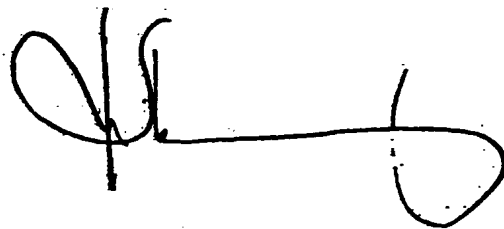
Per il Governo della Repubblica Italiana

Claudio Burlando

Per il Governo della Repubblica di Polonia

ALLEGATO 1

MODELLI DI PATENTI DI GUIDA RILASCIATE IN ITALIA E IN POLONIA.

a) modello di patente polacca cat. A,B,C,D,E rilasciati dal
1 maggio 1993,
a1) modello di patente polacca cat. A,B,C,D,E rilasciati dal
1 gennaio 1984 al 30 aprile 1993
a2) modello di patente polacca cat. A,B,C,D,E rilasciati dal
1 gennaio 1971 al 31 dicembre 1983
a3) modello di patente polacca cat. T,M

b) modello di patente italiana rilasciata dal 1 luglio 1996 - Dir. 91/439/CEE

b1) ultimo modello di patente italiana successivo al modello b/con modifica numerazione dati contenuti alla pagina 2

MODELLI DI PATENTI ITALIANE RILASCIATE ANTECEDENTEMENTE AL 1° LUGLIO 1996

c) autorità preposta al rilascio M.C.T.C.
(Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione)

c1) autorità preposta al rilascio il Prefetto.
Tale modello è precedente al modello c)

c2) autorità preposta al rilascio il Prefetto.
Tale modello è precedente al modello c1)

ALLEGATO 2

1^ TABELLA DI EQUIPOLLENZA

PER LA CONVERSIONE DELLE PATENTI POLACCHE IN PATENTI ITALIANE

Repubblica di Polonia categorie	Repubblica Italiana categorie
A	A
B(1)	B
C(2)	C
D(3)	D
E	E
M	non convertible
T(4)	non convertible

(1) Convertibile solo se il conducente ha compiuto 18 anni di eta, in conformitr alle norme vigenti in Italia.

(2) Convertibile solo se la patente č valida anche per la categoria B.

(3) Convertibile solo se la patente č valida anche per le categorie B e C.

(4) In Italia č possible condurre macchine agricole con le patenti di categoria A e B, in relazione alle caratteristiche del veicolo.

N.B. In Italia le categorie A, B, C e D comprendono rispettivamente le sottocategorie A_1, B_1, C_1 e D_1.

ALLEGATO 3

2ª TABELLA DI EQUIPOLLENZA

PER LA CONVERSIONE DELLE PATENTI ITALIANE (RILASCIATE ANTERIORMENTE AL 1° LUGLIO '96) IN PATENTI POLACCHE

Repubblica Italiana categorie	Repubblica di Polonia categorie
A	A
B	B
C	B-C (1)
D	B-C-D (2)
E	E
B-E	T (3)

1) La patente italiana di categoria C viene convertita in patente polacca di categoria C valida anche per la categoria B

2) La patente italiana di categoria D viene convertita in patente polacca di categoria D valida anche per la categorie C e B

3) In Italia la patente di categoria B abilita alla conduzione di macchine agricole, con rimorchio leggero

ALLEGATO 4

3^ TABELLA DI EQUIPOLLENZA

PER LA CONVERSIONE DELLE PATENTI ITALIANE RILASCIATE DOPO IL 1° LUGLIO '96 (CONFORMEMENTE AL MODELLO PREVISTO DALLA DIRETTIVA 91/439 CEE)

Repubblica Italiana categorie	Repubblica di Polonia categorie
A_1	-
A	A
B_1	-
B	B
C_1	B
C	C
D_1	B
D	D
E	E
B-E (1)	T

(1) In Italia la patente di categ. B abilita alla conduzione di macchine agricole, solo con rimorchio leggero.

ALLEGATO 5

RESTITUZIONE PATENTI CONVERTITE

Autorità italiane alle quali devono essere restituite le patenti italiane convertite in Polonia

Ministero dei Trasporti e della Navigazione
Direzione Generale Motorizzazione Civile
Direzione Centrale IV^
Via G. Caraci, 36
00157 Roma

Per il tramite dell'Ambasciata della Repubblica Italiana a Varsavia.

Ambasada Republiki Wloskiej
pl.J.H.Dabrowskiego 6,
00-055 Warszawa Polska

Autorità polacche alle quali devono essere restituite le patenti polacche convertite in Italia

Capo distrettuale dell' ufficio dell' amministrazione governativa generale competente per il luogo dell' emissione delle patenti di guida.
Per il tramite dell'Ambasciata della Repubblica di Polonia a Roma.

Ambasciata della Republica di Polonia
Via P.P.Rubens 20, Monti Parioli
00-197 Roma Italia

656.

Roma, San Marino, 8-13 agosto 1997

Scambio di Lettere tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di San Marino relativo allo scambio di informazioni di cui al processo verbale del 4 aprile 1994, che correda l'Atto aggiuntivo alla Convenzione in materia di rapporti finanziari e valutari del 2 maggio 1991

(Entrata in vigore: 13 agosto 1997)

Il Ministro degli Affari Esteri

Roma, 8 agosto 1997

Signor Segretario di Stato,

ho l'onore di riferirmi al Processo Verbale del 4 marzo 1994, che correda l'Atto Aggiuntivo alla Convenzione in materia di rapporti finanziari e valutari tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino del 2 maggio 1991, per proporLe che lo scambio di informazioni da effettuarsi fra le Autorità competenti, ai fini indicati nel Processo Verbale stesso, avvenga con le seguenti modalità:

Punto 1

1. L'Autorità competente di uno Stato puo richiedere all'Autorità competente dell'altro Stato di comunicarLe le informazioni di cui al preambolo per quanto concerne un caso specifico. L'Autorità competente dello Stato cui la richiesta di informazioni è rivolta non è tenuta ad ottemperare a tale richiesta se risulta che l'Autorità competente dello Stato richiedente non ha esaurito le abituali fonti di informazioni che avrebbe potuto utilizzare, secondo le circostanze, per ottenere le informazioni richieste senza mettere in pericolo i risultati dell'inchiesta.
2. Ai fini della comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1., l'Autorità competente dello Stato cui la richiesta è rivolta fa eseguire le indagini necessarie per ottenere dette informazioni.

S.E. Gabriele Gatti
Segretario di Stato per gli Affari Esteri
della Repubblica di San Marino
SAN MARINO

3. Nonostante le disposizioni di cui al paragrafo 1, uno Stato non è tenuto a dare seguito ad una richiesta di informazioni rivoltagli dall'altro Stato se la sua legislazione o la sua pratica amministrativa gli vietano di raccogliere tali informazioni per le proprie necessità. Tuttavia, l'Autorità competente dello Stato alla quale e presentata la richiesta non può invocare il fatto che la sua legislazione o la sua prassi amministrativa non le consentono di effettuare ricerche o di raccogliere o di usare le informazioni chieste a fronte di una richiesta della Autorità competente dell'altro Stato basata su elementi precisi e circostanziati che facciano fondatamente presumere che uno dei propri residenti abbia trasferito denaro, titoli o valori mobiliari nello Stato al quale la richiesta è rivolta ai fini di cui al preambolo.

Punto 2

1. L'Autorità competente di uno Stato può richiedere all'Autorità competente dell'altro Stato, anche in assenza degli elementi precisi e circostanziati di cui al punto 1, paragrafo 3, di comunicarLe le informazioni relative a dati e notizie concernenti i trasferimenti da e verso l'estero (intendendo come estero Paesi diversi dall'Italia e da San Marino) di denaro, titoli o valori mobiliari - di cui comunque i due Stati si impegnano a mantenere evidenza - effettuati da soggetti residenti in uno dei due Stati per il tramite di banche o di altri intermediari finanziari residenti nell'altro Stato.

Punto 3

1. L'Autorità competente dello Stato che dovrà fornire informazioni in virtù dei precedenti punti provvede alla loro trasmissione con la massima sollecitudine. In caso di difficoltà o di rifiuto di fornire tali informazioni, detta Autorità competente dovrà immediatamente informare l'Autorità richiedente, indicando la natura degli ostacoli o le ragioni del rifiuto.

Punto 4

1. Tutte le informazioni che uno Stato abbia ottenuto in virtù della presente nota devono essere tenute segrete in tale Stato, allo stesso modo delle informazioni raccolte in applicazione della legislazione nazionale. Tuttavia, tali informazioni:
   - devono essere accessibili soltanto alle persone direttamente interessate alle operazioni di accertamento o di controllo amministrativo dell'accertamento dell'imposta ed alle operazioni di accertamento dei casi di riciclaggio e di insider trading;
   - devono essere rese note in occasione di un procedimento giudiziario, di un procedimento penale o di un procedimento che comporti l'applicazione di sanzioni amministrative, avviati ai fini o in relazione con l'accertamento o il controllo dell'accertamento dell'imposta e con l'accertamento dei casi di riciclaggio e di insider trading ed unicamente alle persone che intervengono direttamente in tali procedimenti; tali informazioni possono tuttavia essere riferite nel corso di pubbliche udienze o nelle sentenze, qualora l'Autorità competente dello Stato contraente che fornisce le informazioni non vi si opponga.

Punto 5

1. Ai fini della presente nota hanno luogo, se necessario, consultazioni tra le Autorità competenti, su richiesta di una delle due parti, allorquando si verta in materia di propria esclusiva competenza, e in sede di Comitato di contatto, previsto dall'art. 4 della Convenzione in materia di rapporti finanziari e valutari del 2 maggio 1991, in caso di esito negativo delle consultazioni.

Le sarò grato, Signor Segretario di Stato, se vorrà espressamente manifestare il consenso del Governo sammarinese su quanto precede.

La prego di accogliere gli atti della mia più alta considerazione.

REPUBBLICA DI SAN MARINO
SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI

San Marino, 13 agosto 1997/1696 d.F.R.

Prot. n. 8403/DD/9

Signor Ministro,

ho l'onore di accusare ricevuta della lettera di Vostra Eccellenza in data 8 agosto 1997, del seguente tenore:

"ho l'onore di riferirmi al Processo Verbale del 4 marzo 1994, che correda l'Atto Aggiuntivo alla Convenzione in materia di rapporti finanziari e valutari tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino del 2 maggio 1991, per proporLe che lo scambio di informazioni da effettuarsi fra le Autorità competenti, ai fini indicati nel Processo Verbale stesso, avvenga con le seguenti modalità:

Punto 1

1. L'Autorità competente di uno Stato può richiedere all'Autorità competente dell'altro Stato di comunicarLe le informazioni di cui al preambolo per quanto concerne un caso specifico. L'Autorità competente dello Stato cui la richiesta di informazioni è rivolta non è tenuta ad ottemperare a tale richiesta se risulta che l'Autorità competente dello Stato richiedente non ha esaurito le abituali fonti di informazioni che avrebbe potuto utilizzare, secondo le circostanze, per ottenere le informazioni richieste senza mettere in pericolo i risultati dell'inchiesta.
2. Ai fini della comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1., l'Autorità competente dello Stato cui la richiesta è rivolta fa eseguire le indagini necessarie per ottenere dette informazioni.

S.E.
Lamberto DINI
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana
ROMA

3. Nonostante le disposizioni di cui al paragrafo 1, uno Stato non è tenuto a dare seguito ad una richiesta di informazioni rivoltagli dall'altro Stato se la sua legislazione o la sua pratica amministrativa gli vietano di raccogliere tali informazioni per le proprie necessità. Tuttavia, l'Autorità competente dello Stato alla quale è presentata la richiesta non può invocare il fatto che la sua legislazione o la sua prassi amministrativa non le consentono di effettuare ricerche o di raccogliere o di usare le informazioni chieste a fronte di una richiesta della Autorità competente dell'altro Stato basata su elementi precisi e circostanziati che facciano fondatamente presumere che uno dei propri residenti abbia trasferito denaro, titoli o valori mobiliari nello Stato al quale la richiesta è rivolta ai fini di cui al preambolo.

Punto 2

1. L'Autorità competente di uno Stato può richiedere all'Autorità competente dell'altro Stato, anche in assenza degli elementi precisi e circostanziati di cui al punto 1, paragrafo 3, di comunicarLe le informazioni relative a dati e notizie concernenti i trasferimenti da e verso l'estero (intendendo come estero Paesi diversi dall'Italia e da San Marino) di denaro, titoli o valori mobiliari - di cui comunque i due Stati si impegnano a mantenere evidenza - effettuati da soggetti residenti in uno dei due Stati per il tramite di banche o di altri intermediari finanziari residenti nell'altro Stato.

Punto 3

1. L'Autorità competente dello Stato che dovrà fornire informazioni in virtù dei precedenti punti provvede alla loro trasmissione con la massima sollecitudine. In caso di difficoltà o di rifiuto di fornire tali informazioni, detta Autorità competente dovrà immediatamente informare l'Autorità richiedente, indicando la natura degli ostacoli o le ragioni del rifiuto.

Punto 4

1. Tutte le informazioni che uno Stato abbia ottenuto in virtù della presente nota devono essere tenute segrete in tale Stato, allo stesso modo delle informazioni raccolte in applicazione della legislazione nazionale.

Tuttavia, tali informazioni:

- devono essere accessibili soltanto alle persone direttamente interessate alle operazioni di accertamento o di controllo amministrativo dell'accertamento dell'imposta ed alle operazioni di accertamento dei casi di riciclaggio e di insider trading;
- devono essere rese note in occasione di un procedimento giudiziario, di un procedimento penale o di un procedimento che comporti l'applicazione di sanzioni amministrative, avviati ai fini o in relazione con l'accertamento o il controllo dell'accertamento dell'imposta e con l'accertamento dei casi di riciclaggio e di insider trading ed unicamente alle persone che intervengono direttamente in tali procedimenti; tali informazioni possono tuttavia essere riferite nel corso di pubbliche udienze o nelle sentenze, qualora l'Autorità competente dello Stato contraente che fornisce le informazioni non vi si opponga.

Punto 5

1. Ai fini della presente nota hanno luogo, se necessario, consultazioni tra le Autorità competenti, su richiesta di una delle due parti, allorquando si verta in materia di propria esclusiva competenza, e in sede di Comitato di contatto, previsto dall'art. 4 della Convenzione in materia di rapporti finanziari e valutari del 2 maggio 1991, in caso di esito negativo delle consultazioni.

Le saro grato, Signor Segretario di Stato, se vorrà espressamente manifestare il consenso del Governo sammarinese su quanto precede."

Su quanto precede, Le manifesto il formale consenso del Governo di San Marino.

La prego di accogliere, Signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

IL SEGRETARIO DI STATO
(Gabriele Gatti)

657.

Parigi, 8-9 settembre 1997

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura relativo alla 21ª sessione straordinaria dell'ufficio di Presidenza del Comitato del patrimonio mondiale (Napoli 28-29 novembre) e la 21ª sessione del Comitato del patrimonio mondiale (Napoli 1-16 dicembre 1997) con scambio di Lettere firmato a Parigi il 9 e 12 settembre 1997

(Entrata in vigore: 12 settembre 1997)

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

7, place de Fontenoy
75352 Paris 07 SP
Tél : +33 (0)1 45 68 10 00
Fax : +33 (0)1 45 68 55 55

Le Directeur général

Référence DG/14/WCH/207

-8 SEP. 1997

Objet: **Accord entre le Gouvernement de l'Italie et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture concernant la 21ème session extraordinaire du bureau de Comité du patrimoine mondial (Naples, 28-29 novembre) et la 21ème session du Comité du patrimoine mondial (Naples, 1-6 décembre 1997)**

Monsieur le Ministre,

Par une lettre du 20 mai 1997, S. Exc. M. Giancarlo LEO, Ambassadeur, Délégué permanent de l'Italie auprès de l'UNESCO a bien voulu faire savoir que le Gouvernement italien est disposé à accueillir les réunions susmentionnées.

Je vous remercie de cette généreuse invitation, par laquelle le Gouvernement italien marque une fois de plus l'intérêt qu'il porte à l'action de l'UNESCO, et que j'ai le plaisir d'accepter au nom de l'Organisation.

A. <u>Objet et caractère des réunions</u>

Les réunions sont organisées en application de la résolution 3.1 adoptée par la Conférence générale à sa vingt-huitième session et conformément au plan de travail correspondant (Programme et budget approuvés pour 1996-1997, paragraphe 03107). Elles ont pour objet de poursuivre la mise en oeuvre des activités de suivi qui sera ainsi facilitée.

Monsieur le Ministre des affaires étrangères
Ministère des affaires étrangères
Direction générale des relations culturelles
Bureau II
Piazzale de la Farnesina
ROME
Italie

Aux termes du Règlement relatif à la classification d'ensemble des diverses catégories de réunions convoquées par l'UNESCO, adopté par la Conférence générale à sa quatorzième session (14 C/Résolutions, 23), ces réunions appartiennent à la catégorie II - Réunions de caractère intergouvernemental autres que les conférences internationales d'Etats.

B. Participation

(i) **Participants principaux**

Les participants principaux de la session du Bureau, au nombre de 45, seront les membres du Bureau. Les participants principaux de la session du Comité seront quelque 160 délégués représentant les Etats membres du Comité. Ils seront invités par moi et siégeront à titre personnel.

(ii) **Représentants et observateurs**

(a) Les Etats parties à la Convention qui ne sont pas membres du Comité peuvent assister aux sessions de ce dernier en qualité d'observateurs.

(b) L'Organisation des Nations Unies et les organisations du système des Nations Unies, ainsi que les autres organisations intergouvernementales avec lesquelles l'UNESCO a conclu un accord prévoyant une représentation réciproque, pourront, si elles le souhaitent, envoyer des représentants à la réunion.

(c) Je me propose, par ailleurs, d'inviter un certain nombre d'organisations intergouvernementales et d'organisations internationales non gouvernementales s'intéressant aux questions qui font l'objet de la réunion.

Le nombre total des participants, y compris les représentants, les observateurs et les membres du Secrétariat, sera d'environ 175.

*

* *

J'ai l'honneur de soumettre à votre considération les propositions suivantes concernant l'organisation de la réunion.

I. Lieu et dates des réunions

La réunion du Comité aura lieu à Naples, du 1er au 6 décembre 1997, et sera précédée, les 28 et 29 novembre, par la vingt et unième session extraordinaire du Bureau. Les deux réunions se tiendront au Palazzo Reale.

II. Organisation matérielle et technique

L'organisation matérielle et technique de ces réunions sera assurée conjointement par les autorités compétentes de l'Italie et le Secrétariat de l'UNESCO, conformément à l'état de besoins ci-inclus. Il est entendu que les deux parties pourront, de concert, apporter aux dispositions prévues dans le présent accord les modifications qui pourraient se révéler nécessaires pour que les travaux se déroulent dans les meilleures conditions.

III. Privilèges et immunités

Le Gouvernement de l'Italie appliquera, pour tout ce qui concerne ces réunions, les dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées des Nations Unies et de l'Annexe IV à cette Convention à laquelle l'Italie est partie depuis le 30 août 1985. Par ailleurs, le Gouvernement italien n'imposera aucune restriction à l'entrée ou au séjour sur le territoire italien, ou à la sortie de ce territoire, de toutes personnes, quelle que soit leur nationalité, appelées à prendre part à ces réunions en vertu d'une décision des autorités compétentes de l'UNESCO et conformément aux règlements pertinents de l'Organisation.

Le Gouvernement appliquera en outre, *mutatis mutandis,* aux représentants gouvernementaux participant à la réunion les dispositions pertinentes de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961.

IV. Dommages et accidents

Pendant tout le temps que les locaux réservés pour la réunion seront mis à la disposition de l'UNESCO, le Gouvernement italien supportera le risque des dommages qui pourraient être causes à ces locaux, ainsi qu'au mobilier et aux installations, et assumera l'entière responsabilité des accidents dont les personnes se trouvant dans l'enceinte de ces locaux pourraient être victimes. Pour leur part, les autorités de l'Italie auront le droit de prendre des mesures appropriées en vue d'assurer la protection des participants, ainsi que celle des locaux, du mobilier et des installations, en particulier contre l'incendie et le vol. Le Gouvernement italien pourra en outre demander à l'UNESCO la réparation de tout dommage qui pourrait être causé à des personnes ou à des biens par la faute d'un membre du personnel ou d'un agent de l'Organisation.

*

* *

Si, comme je l'espère, vous approuvez les propositions qui précèdent, je vous serais reconnaissant de bien vouloir signer et dater les deux exemplaires de la présente lettre d'accord et d'en renvoyer un à l'UNESCO.

Une fois signée par les deux parties, cette lettre constituera l'accord entre le Gouvernement de l'Italie et l'UNESCO pour tout ce qui concerne la réunion.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

Federico Mayor

Pour le Gouvernement de l'Italie

Signature ....

Qualité Ambassadeur, Représentant Permanent auprès de l'UNESCO

Date Paris, le 9 septembre 1997

(i) Session extraordinaire du Bureau du patrimoine mondial
Naples, Italie, 28-29 novembre 1997

(ii) Vingt-et-unième session du Comité du patrimoine mondial
1-6 décembre 1997

ETAT DES BESOINS

I. BASE D'EVALUATION

Lieu	Naples, Italie Palazzo Reale
Dates	(i) 28-29 novembre 1997 (ii) 1-6 décembre 1997
Durée	(i) 2 jours calendrier (ii) 6 jours calendrier
Nombre approximatif de participants	(i) 50 (ii) 175 (y compris les participants principaux, les observateurs et les membres du Secrétariat)
Langues de travail	Anglais et francais (avec interprétation simultanée pour la plenière et les groupes de travail)
Organisation des travaux	(i) Plenière seulement (ii) Plenière et 2 groupes de travail
Nombre d'organes siégeant simultanément	(i) 1 (ii) 2
Comptes rendus	Enregistrement des débats au magnetophone sans transcription Le projet de rapport final sera rédigé par le Rapporteur avec l'aide du Secrétariat de l'UNESCO
Documents	<u>Nombre approximatif de pages standard</u> (originaux)
pendant la réunion pendant la réunion du Comité	(i) 150 (ii) 400

Volume et poids des documents a expedier avant et après la réunion	5 palettes (environ 1.000kg) à l'aller 1 palette (environ 200kg) au retour (1 palette équivaut à environ 120 x 80 x 67).

II. SERVICES A LA CHARGE DE L'UNESCO

1. Arrangements préliminaires et coopération technique avec les autorités du pays hôte.

2. Rédaction et envoi des invitations et des documents de travail.

3. Secrétariat de la réunion.

4. Production et distribution du rapport final après la réunion.

III. SERVICES, LOCAUX ET PERSONNEL NECESSAIRES SUR PLACE A LA CHARGE DU PAYS HOTE

1. Services

(a) Frais de voyage pour les 12 membres du Secrétariat de l'UNESCO, comme suit: le Directeur du WHC, le Directeur adjoint, 7 professionnels, 2 secrétaires et 1 commis.

(b) Frais de voyage pour 6 interprètes.

(c) Expédition des documents requis du Siège de l'UNESCO au lieu de la reunion et retour.

(d) Communications teléphoniques internationales officielles du secretariat avant et pendant la reunion avec le Siège de l'UNESCO a Paris et exceptionnellement, si demandé, avec les Bureaux regionaux de l'Organisation.

(e) Les indemnités journalières pour les 12 membres du Secrétariat et les 6 interpretes susmentionnes feront l'objet d'un échange de lettres entre les autorites italiennes et le Directeur général de l'UNESCO.

2. Locaux

(a) 1 salle de reunion avec 50 places a table equipee pour l'interprétation simultanée en 2 langues (2 cabines, 2 canaux, microphones, ecouteurs)

(b) (i) 1 salle de réunion (teatrino di Corte, Palazzo Reale) avec 175 places a table équipée pour l'interprétation simultanée en 2 langues (2 cabines, 2 canaux, microphones, écouteurs)

(ii) 1 salle de réunion entre 30 et 50 places à table et 10 sans table equipee pour l'interprétation simultanée en 2 langues (2 cabines, 2 canaux, microphones, écouteurs)

(iii) Bureaux devant être situés à proximité des salles de conférence avec l'équipement permettant aux membres du Secrétariat de suivre les débats dans la salle plénière

- 1 pour le Président
- 1 pour le Directeur du Centre du patrimoine mondial (suffisamment grand pour tenir des réunions journalières du Secrétariat)
- 1 pour le Rapporteur
- 1 pour les traducteurs
- 4 pour le Secrétariat, (y compris les organismes consultatifs)

(iv) Local pour la reproduction et l'assemblage des documents

(v) Comptoir de réception et de distribution de documents

3. Mobilier et équipement et fournitures

(a) Mobilier pour les locaux mentionnés ci-dessus (cf. III. 2), y compris des installations teléphoniques pour les communications intérieures et les communications avec l'extérieur

(b) 2 machines a photocopier a grand débit (90 copies la minute) avec fournitures correspondantes

(c) 8 IBM/PC ou 100% compatible équipé avec Windows 95 (y compris MS Word 6.0 ou 7.0, Access 2.0, Excel 5.0) francais/anglais, (4 claviers anglais et 4 claviers francais) réliés aux 6 imprimantes laser compatibles avec fournitures A4

(d) 2 projecteurs de diapositives (compatible Kodak) avec "carousels" et écran

(e) 2 rétroprojecteurs

(f) 2 machines à écrire electriques (1 clavier anglais, 1 clavier francais)

(g) 1 fax

(h) 6 lignes internationales

(i) 1 jeu de trièdres aux noms des membres du Comité du patrimoine mondial, et des trièdres suivants:

ICCROM
ICOMOS
UICN
Président
Directeur général
Représentant du Directeur général
Secrétaire
Rapporteur
Observateurs
Secrétariat (les trièdres susmentionnés seront fournis par l'UNESCO).

(j) Equipement d'interprétation simultanée en 2 langues pour chaque salle de reunion (2 cabines, 2 canaux, microphones, écouteurs)

(k) 2 Magnétophones avec bandes et cassettes en nombre suffisant pour l'enregistrement des débats dans la salle de réunion

(l) Fournitures de bureau[1]

4. <u>Personnel local</u>

(a) Représentant du Gouvernement hôte (fonctionnaire de liaison) qui coordonnera, au nom des autorités d'accueil, les dispositions matérielles et techniques fournies par ces autorités pour les besoins de la réunion, en cooperation avec le Secrétariat de l'UNESCO

(b) 2 techniciens du son chargés d'assurer l'installation et le fonctionnement du materiel d'interprétation simultanée et d'enregistrement

(c) 2 secrétaires bilingues (anglais/francais)

(d) 2 techniciens pour les ordinateurs

(e) 2 opérateurs pour les machines à photocopier

(f) 1 messager/commis pour l'assemblage des documents

(g) 2 réceptionnistes bilingues en anglais et en francais pour le 28 novembre et le 1[er] décembre, 1 réceptionniste pour les jours suivants

(h) 2 commis de salle

---

1 Une liste detaillée sera fournie par l'UNESCO

5. <u>Logement et transport</u>

(a) Réservation d'un nombre suffisant de chambres d'hôtel pour les participants, les observateurs et les membres du Secrétariat, à leurs frais (veuillez noter que pour de raisons de facilité, tous les membres du Secrétariat de l'UNESCO devraient être dans le même hôtel situé le plus près possible du lieu de la réunion)

(b) Service d'accueil a l'arrivée et transport a leur hôtel des personnes officiellement invitées à la réunion et des membres du Secrétariat; service equivalent au départ

(c) Au besoin, transport des participants, des observateurs et des membres du Secrétariat de l'UNESCO pour toute manifestation officielle organisée à l'occasion de la réunion.

L'AMBASCIATORE

RAPPRESENTANZA
PERMANENTE D'ITALIA
PRESSO L'U.N.E.S.C.O

1080
Paris, le 9 septembre 1997

Monsieur le Directeur Général,

J'ai l' honneur de me référer à l'accord entre le Gouvernement de l'Italie et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture concernant la 21ème session extraordinaire du Bureau du Comité du patrimoine mondial et la 21ème session du Comité du patrimoine mondial (Naples, 28-29 novembre et 1-6 décembre 1997).

A cet égard, et pour ce qui concerne les indemnités journalières aux taux des Nations Unies pour le 12 membres du Secrétariat de l'UNESCO et pour les 6 interprètes dont, respectivement, aux points III. 1.(a) et III 1.(b). de l' »Etat des besoins », il reste entendu que les frais relatifs seront pris en charge par le ROSTE (Bureau Régional pour la Science et la Technologie en Europe) a valoir sur la contribution de l'Italie au même ROSTE pour l'année 1997.

Je vous serai reconnaissant de bien vouloir confirmer ce qui précède, validant ainsi tous les termes de l'accord en question, et je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Directeur Général, les assurances de ma très haute considération.

Giancarlo Leo
Giancarlo LEO

Monsieur Federico MAYOR
Directeur Général
de l'UNESCO
Maison de l'UNESCO
PARIS

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

7, place de Fontenoy
75352 Paris 07 SP
Tél : +33 (0)1 45 68 10 00
Fax : +33 (0)1 45 68 55 55

Le Directeur général

Référence : DG/24/32/6

12 SEP. 1997

Monsieur l'Ambassadeur,

J'ai l'honneur de me référer à votre lettre du 9 septembre 1997 concernant l'accord de Siège entre le Gouvernement de l'Italie et l'UNESCO pour la tenue de la 21e session extraordinaire du Bureau du Comité du patrimoine mondial (Naples, 28-29 novembre 1997) et la 21e session du Comité du patrimoine mondial (Naples, 1-6 décembre 1997). J'ai le plaisir d'accéder à votre demande en donnant mon accord afin "que les indemnités journalières au taux des Nations-Unies pour les 12 membres du Secrétariat de l'UNESCO et pour les 6 interprètes mentionnés respectivement, au points III.1(a) et III.1(b) de l'annexe de l'Accord de Siège soient pris en charge par le ROSTE (Bureau régional pour la science et la technologie en Europe), à valoir sur la contribution de l'Italie au même ROSTE pour l'année 1997".

Je vous prie d'agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma haute considération.

Federico Mayor

S. Exc. Monsieur Giancarlo LEO
Ambassadeur
Délégué permanent de l'Italie
auprès de l'UNESCO
Maison de l'UNESCO

TRADUZIONE NON UFFICIALE

UNESCO

7, Place de Fontenoy
75352, Parigi 07 SP

Il Direttore Generale

Riferimento DG/14/WCH/207

8 settembre 1997

Oggetto: Accordo tra il Governo Italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura relativo alla 21° sessione straordinaria dell'Ufficio di presidenza del Comitato del patrimonio mondiale (Napoli, 28-29 novembre) e la 21° sessione del Comitato del patrimonio mondiale (Napoli, 1-6 dicembre 1997).

Signor Ministro

Con lettera del 20 maggio 1997, S.E. Giancarlo Leo, Rappresentante permanente d'Italia presso l'UNESCO, ha cortesemente fatto sapere che il Governo italiano é disposto ad accogliere tali riunioni.

La ringrazio del generoso invito con il quale il Governo italiano dà prova dell'interesse costante che porta all'azione dell'UNESCO, e che sono lieto di accettare a nome dell'Organizzazione.

A. Oggetto e natura delle riunioni

Le riunioni sono organizzate in attuazione della risoluzione 3.1., adottata dalla Conferenza generale nella sua ventottesima sessione e in conformità al piano di lavoro corrispondente (Programma e bilancio preventivo approvati per il 1996-1997, paragrafo 03107). Esse hanno come finalità la continuazione delle attività di vigilanza sull'attuazione, allo scopo di agevolarle.

S.E. il Ministro degli Affari Esteri
Ministero degli Affari Esteri
Direzione Generale delle Relazioni Culturali
Ufficio II
Piazzale della Farnesina
Roma-Italia

Ai sensi del regolamento relativo alla classificazione d'insieme delle varie categorie di riunioni convocate dall'UNESCO, adottato dalla Conferenza generale nella sua quattordicesima sessione (14C/ Risoluzioni, 23) tali riunioni appartengono alla categoria II - Riunioni di natura intergovernativa diverse dalle conferenze internazionali di Stati.

B. Partecipazione

(i) Partecipanti principali

I principali partecipanti alla sessione dell'Ufficio di Presidenza (Bureau), in numero di 45, saranno i membri del Bureau. I principali partecipanti alla sessione del Comitato saranno circa 160 delegati rappresentanti gli Stati membri del Comitato. Essi saranno da me invitati, e parteciperanno a titolo personale

(ii)Rappresentanti ed osservatori

(a) Gli Stati parti alla Convenzione che non sono membri del Comitato possono assistere alle sessioni di quest'ultimo in qualità di osservatori.

(b) L'Organizzazione delle Nazioni Unite e le organizzazioni dell'Ordinamento delle Nazioni Unite nonché le altre organizzazioni intergovernative con cui l'UNESCO ha concluso un accordo che prevede una reciproca rappresentanza, potranno se lo desiderano, inviare dei rappresentanti alla riunione.

(c) Mi ripropongo peraltro di invitare un certo numero di organizzazioni intergovernative e di organizzazioni internazionali non governative che s'interessano alle questioni che sono oggetto della riunione.

Il numero totale dei partecipanti, ivi compresi i rappresentanti, gli osservatori ed i membri del Segretariato, sara di circa 175.

Ho l'onore di sottoporre alla Sua considerazione le seguenti proposte circa l'organizzazione della riunione

I. Luogo e date delle riunioni

La riunione del Comitato si svolgerà a Napoli, dal 1 al 6 dicembre 1997 e sara preceduta, il 28 e 29 novembre, dalla ventunesima sessione straordinaria dell'Ufficio di Presidenza (Bureau). Le due riunioni avranno luogo al Palazzo Reale.

II. Organizzazione materiale e tecnica

L'organizzazione materiale e tecnica di queste riunioni sarà curata, congiuntamente, dalle autorità italiane competenti e dal Segretariato dell'UNESCO sulla base della lista di fabbisogni allegata alla presente. Rimane inteso che le due parti potranno di comune accordo apportare alle disposizioni previste nel presente Accordo, ogni modifica eventualmente necessarie per far svolgere i lavori nelle migliori condizioni.

III. Privilegi ed immunità

Per tutto quanto concerne queste riunioni, il Governo italiano applicherà le norme della Convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate delle Nazioni Unite e dell'Annesso IV di questa Convenzione, di cui l'Italia e parte dal 30 agosto 1985. il Governo italiano non imporra alcuna limitazione all'entrata o alla permanenza sul territorio italiano, o all'uscita da detto territorio a tutte le persone, a prescindere dalla loro nazionalità, chiamate a partecipare a queste riunioni in virtù di una decisione delle autorità competenti dell'UNESCO, secondo i regolamenti pertinenti dell'organizzazione.

Il Governo applicherà inoltre *mutatis mutandis* ai rappresentanti governativi che partecipano alla riunione, le norme pertinenti della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961.

IV. Danni ed incidenti

Per tutto il tempo in cui i locali riservati alla riunione saranno messi a disposizione dell'UNESCO, il Governo italiano si farà carico del rischio dei danni che potrebbero essere causati a tali locali come pure al mobilio ed agli impianti e si assumera l'intera responsabilità degli incidenti di cui le persone che si trovano all'interno di detti locali e delle relative pertinenze potrebbero essere vittime. Le Autorità italiane avranno diritto di prendere misure appropriate per assicurare la protezione dei partecipanti nonché quella dei locali. del mobilio e degli impianti, in particolare contro il furto e l'incendio. Inoltre, il Governo italiano potrà chiedere all'UNESCO la riparazione di ogni danno che potrebbe essere causato a persone o beni per colpa di un membro del personale o di un agente dell'Organizzazione.

*
* *

Se, come lo spero, Lei approva le proposte che precedono, Le sarei riconoscente di voler firmare e datare i due esemplari della presente lettera di accordo e di rinviarne uno all'UNESCO.

Tale lettera, quando sara firmata da entrambe le Parti, costituirà l'accordo tra il Governo italiano e l'UNESCO per tutto quanto concerne la riunione.

Voglia gradire Signor Ministro, l'assicurazione della mia più alta considerazione.

Federico MAYOR

PER IL GOVERNO ITALIANO

Firma: Giancarlo Leo

Qualifica: Ambasciatore, Rappresentante Permanente presso l'UNESCO

Data: Parigi, 9 settembre 1997

(i) Sessione straordinaria dell'Ufficio del patrimonio mondiale
Napoli, Italia, 28-29 novembre 1997

(ii) Ventunesima sessione del Comitato del patrimonio mondiale
1-6 dicembre 1997

LISTA DEI FABBISOGNI

I. BASE DI VALUTAZIONE

Luogo	Napoli, Italia Palazzo Reale
Date	(i) 28-29 novembre 1997 (ii) 1-6 dicembre 1997
Durata	(i) 2 giorni di calendario (ii) 6 giorni di calendario
Numero approssimativo di partecipanti	(i) 50 (ii) 175 (ivi compresi i partecipanti principali, gli osservatori ed i membri del Segretariato)
Lingue di lavoro	Inglese e francese (con interpretazione simultanea per la plenaria ed i gruppi di lavoro)
Organizzazione dei lavori	(i) Solo Plenaria (ii) Plenaria e 2 gruppi
Numero di organi che si riuniscono contemporaneamente	(i) 1 (ii) 2
Resoconti	Registrazione dei dibattiti su magnetofono senza trascrizione Il progetto di rapporto finale sara redatto dal Relatore con l'aiuto del Segretariato del-l'UNESCO
Documenti	<u>N° approssimativo di pagine standard</u> (originali)
durante la riunione	(i) 150
durante la riunione del Comitato	(ii) 400
Volume e peso dei documenti da spedire prima e dopo la riunione	5 casse(circa 1.000 kg) all'andata 1 cassa (circa 200 kg) al ritorno (1 cassa equivale a circa 120 x 80 x 67)

II. SERVIZI A CARICO DELL'UNESCO

1. Intese preliminari e cooperazione tecnica con le autorità del paese ospite.

3. Stesura ed invio degli inviti e dei documenti di lavoro.

3. Segretariato della riunione.

4. Produzione e distribuzione del rapporto finale dopo la riunione

III. SERVIZI, LOCALI E PERSONALE NECESSARI IN LOCO A CARICO DEL PAESE OSPITE

1. Servizi

(a) Spese di viaggio per i 12 membri del Segretariato dell'Unesco, come segue : il Direttore del WHC, il Vice- Direttore, 7 professionisti, 2 segretari ed 1 commesso.
(b) Spese di viaggio per 6 interpreti.
(c) Spedizione dei documenti necessari dalla Sede dell'UNESCO al luogo della riunione e ritorno.
(d) Comunicazioni telefoniche internazionali ufficiali del segretariato, prima e durante la riunione, con la Sede dell'UNESCO a Parigi ed eccezionalmente, se richiesto, con gli Uffici regionali dell'Organizzazione.
(e) Le indennità giornaliere per i 12 membri del Segretariato ed i sei interpreti di cui sopra saranno oggetto di uno scambio di lettere tra le autorità italiane ed il Direttore generale dell'UNESCO.

2. Locali

(a) 1 sala di riunione con 50 posti al tavolo, attrezzata per l'interpretazione simultanea in 2 lingue (2 cabine, 2 canali, microfoni, auricolari)
(b) (i) 1 sala di riunione (teatrino di Corte, Palazzo reale) con 175 posti al tavolo, attrezzata per l'interpretazione simultanea in 2 lingue (2 cabine, 2 canali, microfoni, auricolari)
ii) 1 sala di riunione con 30 a 50 posti al tavolo, e 10 senza tavolo, attrezzata per l'interpretazione simultanea in 2 lingue (2 cabine, 2 canali, microfoni, auricolari)
(iii) Uffici che dovranno essere situati in prossimità delle sale di conferenza con l'attrezzatura per consentire ai membri del Segretariato di seguire i dibattiti della sala plenaria
- 1 per il Presidente
- 1 per il Direttore del Centro del patrimonio mondiale (sufficiente ampio perché vi si svolgano le riunioni giornaliere del Segretariato)

- 1 per il relatore
- 1 per i traduttori
- 4 per il Segretariato (compresi gli organi consultivi)

(iv) Locale per la riproduzione e l'assemblaggio dei documenti
(v) Banco per la ricezione ed la distribuzione dei documenti

3. Mobili, attrezzature e forniture

(a) Mobili per i locali sopra menzionati (ved. III.2), compresi gli impianti telefonici per le comunicazioni interne e le comunicazioni con l'esterno
(b) 2 fotocopiatrici a grande erogazione (90 copie al minuto) con forniture corrispondenti
(c) 8 IBM/PC o 100% compatibile equipaggiato con Windows 95 (compreso MS Word 6.0 o 7.0 Access.20 Excel 5.0) francese/ inglese (4 tastiere inglesi e 4 tastiere francesi (collegate alle 6 stampanti laser compatibili con forniture A4(d) 2 proiettori di diapositive (compatibili Kodak) con "caroselli" e schermi
(d) 2 proiettori di diapositive (compatibili Kodak) con "caroselli" e schermi
(e) 2 retro-proiettori
(f) 2 macchine da scrivere elettriche (1 tastiera inglese, 1 tastiera francese)
(g) 1 fax
(h) 6 linee internazionali
(i) 1 serie di triedri con i nomi dei membri del Comitato del patrimonio mondiale e dei seguenti triedri:

ICCROM
ICOMOS
YICN
Presidente
Direttore generale
Rappresentante del Direttore generale
Segretario
Relatore
Osservatori
Segretariato (i triedri di cui sopra saranno forniti dall'UNESCO)

(j) Attrezzature d'interpretazione simultanea in 2 lingue per ogni sala di riunione (2 cabine, 2 canali, microfoni, auricolari)
(k) 2 magnetofoni con nastri e cassette in numero sufficiente per la registrazione dei dibattiti nella sala di riunione
(l) Forniture d'ufficio (1)

----

1 lista dettagliata sarà fornita dall'UNESCO

4. Personale locale

(a) Rappresentante del Governo ospite (funzionario di collegamento) che coordinerà, a nome delle autorità d'accoglienza, le disposizioni materiali e tecniche impartite dalle autorità per i bisogni della riunione, in cooperazione con il Segretariato dell'UNESCO
(b) 2 tecnici del suono incaricati di assicurare l'installazione ed il funzionamento del materiale per l'interpretazione simultanea e la registrazione
(c) 2 segretari bilingui (inglese/francese)
(d) 2 tecnici per i computer
(e) 2 operatori per le fotocopiatrici
(f) 1 fattorino /commesso per l'assemblaggio dei documenti
(g) 2 receptionist bilingui in inglese ed in francese per il 28 novembre ed il 1 dicembre, 1 receptionist per i giorni seguenti
(h) 2 commessi di sala

5. Alloggio e trasporto

(a) Prenotazione di un numero sufficiente di camere d'albergo per i partecipanti, gli osservatori ed i membri del Segretariato, a loro spese (da notare che per ragioni di convenienza, tutti i membri del Segretariato dell'UNESCO dovrebbero risiedere nello stesso albergo, situato il piu vicino possibile al luogo della riunione).

(b) Servizio di accoglienza all'arrivo ed al trasporto in albergo delle persone ufficialmente invitate alla riunione, e dei membri del Segretariato; stesso servizio al momento della partenza.

(c) Ove necessario, trasporto dei partecipanti,degli osservatori e dei membri del Segretariato dell'UNESCO per ogni manifestazione ufficiale organizzata in occasione della riunione.

RAPPRESENTANZA PERMANENTE
PRESSO L'ITALIA

IL RAPPRESENTANTE PERMANENTE

Parigi, 9 settembre 1997

Signor Direttore Generale,

Ho l'onore di far riferimento all'Accordo tra il Governo Italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, relativo alla 21° sessione straordinaria dell'Ufficio di Presidenza del Comitato del patrimonio mondiale (Napoli, 28-29 novembre) ed alla 21° sessione del Comitato del patrimonio mondiale (Napoli, 28-29 novembre e 1-6 dicembre 1997).

A tale riguardo, e per quanto riguarda le indennità giornaliere secondo i tassi delle Nazioni Unite, per i 12 membri del Segretariato DELL'UNESCO e per i 6 interpreti di cui rispettivamente ai punti III.(a) e III 1.(b) della "Lista dei fabbisogni" rimane inteso che le spese relative saranno a carico del ROSTE (Ufficio Regionale per la Scienza e la Tecnologia in Europa) a valere sul contributo dell'Italia allo stesso ROSTE per l'anno 1997.

Le saro riconoscente di voler cortesemente confermare quanto precede, confermando in tal modo i termini dell'accordo in oggetto e mi avvalgo dell'occasione per rinnovarLe, Signor Direttore Generale, l'assicurazione della mia piu alta considerazione.

Giancarlo LEO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Signor Federico MAYOR
Direttore Generale
dell'UNESCO
Casa dell'UNESCO
PARIGI

UNESCO

7, Place de Fontenoy
75352, Parigi 07 SP

Il Direttore Generale

Riferimento DG/24/32/6

12 settembre 1997

Signor Ambasciatore,

Ho l'onore di far riferimento alla Sua lettera del 9 settembre 1997 relativa all'accordo di sede tra il Governo Italiano e l'UNESCO per lo svolgimento della 21° sessione straordinaria dell'Ufficio di Presidenza del Comitato del patrimonio mondiale (Napoli, 28-29 novembre) e della 21° sessione del Comitato del patrimonio mondiale (Napoli, 28-29 novembre e 1-6 dicembre 1997). Ho l'onore di accedere alla Sua domanda e di dare il mio accordo affinché " le indennità giornaliere secondo i tassi delle Nazioni Unite, per i 12 membri del Segretariato dell'UNESCO e per i 6 interpreti di cui rispettivamente ai punti III.(a) e III 1.(b) della "Lista dei fabbisogni" rimane inteso che le spese relative saranno a carico del ROSTE (Ufficio Regionale per la Scienza e la Tecnologia in Europa) a valere sul contributo dell'Italia allo stesso ROSTE per l'anno 1997."

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, l'assicurazione della mia più alta considerazione.

Federico MAYOR

S.E. Signor Giancarlo LEO
Ambasciatore
Rappresentante permanente d'Italia
presso l'UNESCO
Casa dell'UNESCO

658.

Il Cairo, 9 settembre 1997

Protocollo d'attuazione fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto

(Entrata in vigore: 9 settembre 1997)

PROTOCOL DGCD-MOSA

IMPLEMENTATION *PROTOCOL*
between
The Government of the Italian Republic
and
The Government of the Arab Republic of Egypt

The Italian Ministry of Foreign Affairs - Directorate General of Cooperation to Development, hereinafter referred as IMFA-DGCD, in name and on behalf of the Government of the Italian Republic (hereinafter called GOI), and the Egyptian Ministry of Insurances and Social Affairs hereinafter referred as MOSA, in name and on behalf of the Government of the Republic of Egypt (hereinafter called GOE)

Whereas

the Scientific and Technical Cooperation Protocol between GOI and GOE, signed in Cairo on the 29th day of April 1975, its Additional Protocol and the modifications to the latter defined in date 1st of August 1989;

Whereas

the Agreed Minutes of the Joint Commission for Development Cooperation, which took place between the Parties in Rome on 2 March, 1989;

Whereas

the Italian Law No. 318 of November 5 1990, concerning the financial provisions for Extraordinary Aid granted by the GOI to the Countries affected by the Gulf War Crisis;

Whereas

the Protocol for Extraordinary Aid to Egypt to face the economic and social effects of the Gulf War Crisis which was signed by the Parties in Cairo on 13 February 1992;

Whereas

the Agreed Minutes of the first preparatory meeting of the next Joint Commission held in Cairo on 21-22 June, 1995;

Whereas

the Agreed Minutes of the second preparatory meeting of the next Joint Commission held in Cairo on 24-25 June, 1996;

Whereas

the Resolution of the Italian Interministerial Board of Directors for Cooperation N. 94 dated 25 September, 1996, endorsing a project called "Strengthening and Development of the Productive Families Program in the Ghizah Governorate";

Whereas

the Letter No. 1592 issued by the Egyptian Ministry of Planning and International Cooperation on 15.08.97, informing that the title of the above mentioned Project will be changed in "Poverty Alleviation and Employment Generation in Ghizah Governorate";

HAVE AGREED THE FOLLOWING:

The project referred to in Article 1 below shall be jointly financed by the IMFA-DGCD and MOSA and executed by MOSA, in coordination and with the technical assistance of IMFA-DGCD in accordance with the provisions set out in this Protocol.

ARTICLE 1 - THE PROJECT AND THE PARTIES

The IMFA-DGCD shall finance, through a grant, the following Project: "Poverty Alleviation and Employment Generation in Ghizah Governorate" hereinafter referred to as the "Program". The technical content of the Program is described in Annex 1 which shall be deemed as an integral part of this Protocol.

In the framework of the provisions of the Agreed Minutes of the Joint Commission for Development Cooperation, dated 2nd of March, 1989, the GOE was represented by the Ministry of International Cooperation, afterwards merged into the Ministry of Economy and International Cooperation (MEIC) and recently into the Ministry of Planning and International Cooperation (MPIC). The MEIC (now MPIC) designated the MOSA as the Executing Agency of the Program according to the Agreed Minutes of the second preparatory meeting of the next Joint Commission held in Cairo on 24-25 June, 1996.

ARTICLE 2 - COMMITMENTS

The commitments of the Parties are specified in the above mentioned Annex 1. The financial commitment of the IMFA-DGCD will amount to 6,100,000,000 Italian Liras. The financial commitment of the MOSA will be given in kinds: it is estimated at about 1.277.500.000 Italian Liras

ARTICLE 3 - ADDRESSES

Correspondence related to the execution of the Program, stating the Program reference number and title, shall be addressed to the following:

a. **for the IMFA-DGCD:** Italian Embassy in Cairo - Local Technical Office for Cooperation - 1079, Corniche El Nil, Garden City, Cairo.

b. **for the MOSA:** Ministry of Insurances and Social Affairs - Central Depaitment of Social Development Mougamma El Taharir Building - 5th Floor.

ARTICLE 4 - LANGUAGES AND NUMBER OF COPIES

This Protocol is drawn up in two originals in the English language.

ARTICLE 5. - PRIVILEGES AND EXEMPTIONS

The GOE shall ensure the Italian personnel working in Egypt for the implementation of the Project all privileges and exemptions, in accordance with the Additional Protocol annexed to the Scientific and Technical Co-operation Agreement signed between GOI and GOE on 29.04.75 and still in force. Moreover the GOE shall ensure the exemption of all material and vehicles - which will be supplied for the Program by the GOI at its own expenses - from port duties, import and export duties or any other burden, in accordance with the Scientific and Technical Co-operation Agreement signed between GOI and GOE (Art. No. 9) and still in force, subject to existing laws and regulations, applicable to similar projects implemented in the Country.

ARTICLE 6 - OTHER PROVISIONS

This Protocol and its Annex can be amended with the mutual consent of both Parties by an exchange of letters. In case of difficulty in reaching an agreement on the interpretation or proposed modification of this Protocol, the matter will be submitted to both HE the Minister of Planning and International Cooperation and HE the Ambassador of Italy for consideration.

This Protocol shall enter into force at the date of its signature, as indicated hereinafter.

In witness thereof the undersigned Representatives, duly authorized by their respective Governments, have signed the present Implementation Protocol.

Done in Cairo on 9 September 97 **in two originals in the English language.**

For the Italian Government:	For the Egyptian Government:
H.E. The Ambassador of Italy	**H.E. The Minister of Insurances and Social Affairs**
Francesco Aloisi de Larderel	**Mervat Tellawi**

PROTOCOL DGCD-MOSA

IMPLEMENTATION PROTOCOL

Between
The Government of the Italian Republic
and
The Government of the Arab Republic of Egypt

ANNEX I

TECHNICAL AND ADMINISTRATIVE PROVISIONS FOR IMPLEMENTATION

Country: The Arab Republic of Egypt

Title: Poverty Alleviation and Employment Generation in Ghizah Governorate

Financing Agency: The Italian Ministry of Foreign Affairs - Directorate General of Cooperation to Development [IMFA-DGCD]

Executing Agency: The Egyptian Ministry of Insurances and Social Affairs

1. BACKGROUND

The population of the Arab Republic of Egypt, presently ranging about 59 million inhabitants with a growth rate over 2.1%, which crowds a surface of arable lands large less than 60.000 sq.km, has during the time presented some economic problems due to extended socio-economic dichotomies and social inequalities. To alleviate this situation, the Egyptian Ministry of Insurances and Social Affairs startedin 1964 the Productive Families Program and Community Development Association which has been carried on up to now with positive results in 26 Governorates. The PFP-CDA was conceived to increase the income generating capacity of poorest families through interest free loans and training with the aim to allow them to become economically independent.

The economic reform, initiated by the GOE in 1986 marked the beginning of a series of measures to break out economic stagnation and achieve high and sustainable level of growth. At the beginning of 1990 a new program, that is the Economic Reform and Structural Adjustment Program, (ERSAP) has been achieving significant goals by restoring Egypt's macro-economic balance.

Presently new phases of the program are under way, mainly based on the privatization of public enterprises, price liberalization, cuts to public expenditure and progressive elimination of subsidies.to consumption The economic reform has significantly improved the growth performances of the Egyptian economy in the medium term, increased the scope of the private sector participation and even the efficiency of the public sector.

As a result, the Government emphasized the need to protect the poorer segments of the population by minimizing the negative impacts of the reform measures. As a matter of fact the creation of an effective social protection system has been considered essential not only to the wellfare of the population but also to the success of the economic reforms underway.

The Government therefore has decided to launch several social programs aiming at poverty alleviation and employment generation, to which the Donors' Community has been invited to participate.

In this framework the credit program to help the poor families as well as those ones living below the poverty standard through the Community Development Association has been considered also by the Italian Government as an effective and positively experienced instrument for achieving the above mentioned targets: consequently, the financial aid granted by the GOI has been channelled to enhance the same Program.

In order to set up and test an effective working method and to achieve a strong impact on a specific part of the territory both sides have decided to implement the project in only one Governorate. Therefore MOSA has identified the Ghiza Governorate as one of the most representative pattern of the current social situation of the country, as it shows a remarkable part of urban population living in marginal areas and being employed in the informal economy sector.

2. INSTITUTIONAL FRAMEWORK OF THE PROGRAM.

a. Financing Institutions. The GOI will finance the Program up to the amount indicated in the Article 2. of the Protocol. The MOSA will contribute in kinds to the Program costs, according to the provisions of the Chapter 8. of this Annex.

b. Executing Agency. The Executing Agency of the Program will be the Social Development Department of the MOSA, headed by an Undersecretary of State. The SDD operates over the entire territory of Egypt, at national, Governorate and district level.

The SDD operates also at village level, through local offices called Social Affairs Unit (SAU). The SDD is the official counterpart of the IMFA-DGCD for the purposes of this Protocol.

c. Main Implementing Agency. The main Implementing Agency of the Program will be the Non Governmental Organization called Community Development Association (CDA). The CDA operates over the entire territory of Egypt, at Governorate level. At district level, the CDA of the competent Governorate appoints some staff members who integrate the Community Development Committee (CDC). At village level voluntary associations operate, called Local Development Association (LDA).

The CDA Network is constituted by about 3.200 training centers located throughout the Country, out of which about 150 belong to Ghiza Governorate, apart from several sales and exhibition centers.

d. Other Implementing Agencies. Other Implementing Agencies, entrusted to carry out specific activities, such as fund management, studies, consultancy and training, will be identified among Public and/or Private Organizations, which will conclude contracts or implementing Protocols with the CDA.

3. PROGRAM OBJECTIVES, MANAGEMENT AND COMPONENTS.

3.1 Program Objectives.

3.1.1 Overall Objective (OO) of the Program. The O.O. is to reduce poverty in a selected area of the territory through an integrated socio-economic approach based on employment generation in favor of specific target groups. The selected area includes the following seven districts, out of the twelve districts of the Ghiza Governorate: **El Badrashein - Abu El Nomros - North Ghiza - West Ghiza - South Ghiza - El Saff - 6 October.**

3.1.2 **Program Strategies.** In order to involve a wider range of low income segments of population, two different strategies are proposed in favour of two different target groups in the Ghizah Governorate. Two specific objectives, or Project Purposes (PP) will be pursued as follows:

a. First Project Purpose. To create income opportunities for a selected number of low income families through the increase of the Revolving Fund, according to the traditional strategy followed up to now by the CDA.

b. Second Project Purpose. to create new micro-enterprises resulting in new job opportunities through the creation of a Guarantee Fund representing an innovative strategy for the CDA.

3.1.3 **Specific Target Groups.**

a. First Target Group. The identified target group for the strategy described in par. 3.1.2 item a. consists of very low income families, selected according to the traditional methodology of the CDA, which will benefit from the Revolving Fund.

b. Second Target Group. The identified target group for the strategy described in par. 3.1.2 item b. consists of low income economic operators interested in developing a micro enterprise, to be selected and assisted by means of new methodology and an ad-hoc structure. Second target group will benefit from a Guarantee Fund to be created.

c. Identification and selection of target groups as well as quantitative estimates of very low income families, micro enterprises and number of new jobs will constitute the first activities of the Program.

3.2 Program Management and Staffing.

3.2.1 Steering Committee (SC). The SC will be established as a prime-level of decision making for the Program.

a. Composition of the SC. The SC will be composed of the following six members plus one as secretariat:

1. The Undersecretary of State heading the SDD or his delegate as Chairman of the SC.
2. A Representative of IMFA-DGCD - Rome,
3. The Undersecretary of State heading the Ghiza Social Affairs or his delegate,

4-5. Two Representatives of the Italian Embassy.

6 The General Director of Social Development Department - Mosa

The Program Coordination Unit, as defined below, will participate to the SC, acting as its Secretariat.

b. Role of the SC. The SC will take decisions on the following issues:

1. Approval and possible modifications of the yearly and half-yearly working plans and related budgets;
2. Approval of the annual and semestrial Progress Report and related statement of accounts;
3. Approval of the appointment or substitution of the Program executives;
4. Assessment and evaluation of the performance of the implementing agencies, the local offices, the consultants and the banks;
5. Issues concerning the correct Program addressing, raised by any member of the Committee.

c. Sessions of the SC. A session of the SC will be held every six months. Extraordinary sessions could be held also on request of one party. The first session will take place within one month from the starting of the Program activities.

3.2.2 **Program Monitoring Committee (PMC)**. The continuos monitoring of the Program activities will be ensured by a Program Monitoring Committee.

a. Composition of the PMC. The PMC will be composed of the following five members:

1. The Undersecretary of State heading the SDD (see par. 3.2.1, item a.1), as Chairman of the PMC,
2. The Undersecretary of State heading the Ghiza Social Affairs (see par. 3.2.1, item a.3)
3. The Egyptian Director appointed by MOSA, (see par. 3.2.3)
4. The Italian Coordinator, appointed by IMFA-DGCD, (see par. 3.2.3).
5. The General Director of Social Development Department - MOSA.

b. Role of the PMC. The PMC will monitor the implementing process of the Program, checking the pace of expenditures, the reports and behaviour of the consultants, the monthly cash flows, the number of loans requested and granted, the request for financing coming from small entrepreneurs and any other aspect of the program operations. Minutes of each meeting will be drafted and will have the force of Service Orders for the Program staff.

c. Sessions of the PMC. Session of the PMC will be held every month. Extraordinary sessions could be held also on request of one party. The first session will take place within one month after the first meeting of the SC.

3.2.3 **Program Coordination Unit (PCU)**. The Program will be jointly directed by the Program Coordination Unit, composed by an Egyptian Director, appointed by the MOSA and an Italian Coordinator, appointed by IMFA-DGCD. The PCU will be responsible for:

1. Preparation of the yearly and half-yearly work plans and related budgets;

2. Preparation of the annual and semestrial Progress Reports and related statements of accounts;
3. Control and supervision of project staff performances;
4. Selection of implementing Agencies and supervision of the program activities performed by them;
5. Administration of the financial resources of the Program.

3.2.4 **Italian Audit Office (IAO)**. This office will be formed by an Italian accountant and by some administrative personnel: it will work as support office and under the direct supervision of the Italian Coordinator. Both the Italian Coordinator and the IAO will work in an office provided by MOSA.

3.2.5 **Program Operative Staff**. The Program will be managed and operated by a permanent staff, directed and coordinated by the PCU, composed of:

a. Four Egyptian experts as sectorial heads of service: they should be university graduated, selected among the executives of the MOSA and permanently integrated in the SDD organization.

b. A Control Project Unit (CPU) devoted to develop the innovative strategy mentioned in the item b. of the paragraph 3.1.2 above, that is the support to new micro-enterprises through the creation of a Guarantee Fund. The CPU will have members selected by the PCU inside the MOSA staff and trained for their specific tasks.

c. Italian Technical Assistance Consultants in short assignment.

d. Egyptian support staff according to the needs (drivers, secretaries, etc.) which will be defined in the first working plan.

3.3 Program Components.

The achievement of the Program objectives specified in par. 3.1.1 above requires to set-up the integrated structure having the hierarchical relations and the staff described in par. 3.2 above.

The Program structure will be articulated, for budgetary and audit reasons, in the following four separate components:

3.3.1 **Italian Project Unit (IPU).** The IPU will be established to manage, in collaboration with the Egyptian counterpart, the program funds. the IPU will be composed by the Italian Coordinator assisted by the IAO (see par. 3.2.4 above). IPU will also be responsible for the monitoring of the project performance, in collaboration with EMU.

3.3.2 **Egyptian Management Unit (EMU).** The EMU will be composed by the Egyptian Program Director and the four experts indicated in the previous par. 3.2.5, item a. The EMU will be responsible for the management of local funds for projects implementation, the organization of 15 follow-up seminars, the definition of sectorial job descriptions for the Italian short term consultants and the recruitment of local consultants. The EMU will also be responsible for monitoring the program performance, in collaboration with the IPU.

3.3.3 **Social-Oriented Component.** The first Strategy in line with the tradition of the PFP (see par. 3.1.1 item a.) will be implemented through the increase of the Revolving Fund, aimed at improving the loans disbursement procedures and strengthening the training of trainers system.

3.3.4 Market-Oriented Component. The second Strategy of the Program (see par. 3.1.1 item b.), aimed at facilitating the access of potential low-income entrepreneurs to the existing credit system, implies that a Guarantee Fund.be established and financed. As a consequence, it is necessary to set-up and operate the special task force mentioned in the previous par. 3.2.4, item b., called Control Project Unit (CPU), to carry-out feasibility studies and give technical assistance to the beneficiaries of the mentioned Fund.

To this purpose the CPU will manage an ad hoc fund, called Project Preparation Fund. CPU will be created on a three year basis and will be composed by local staff to be recruited according to a specific organizational study for which EMU will place an order at the beginning of the Program activities.

4. PROGRAM STRATEGY AND METHOD OF INTERVENTION.

a. The Program has been identified in the framework of the Social Development Program that the Egyptian Ministry of Social Affairs has been implementing since 1964 with positive results in 26 Governorates.

In order to maximize the financial impact of the Program it was agreed by the Parties to concentrate the activities in the 7 districts, out of 12 in the Ghizah Governorate, mentioned in par. 3.1.1.

b. The Program will contribute 2,300 million Italian Liras to the Revolving Fund of the CDA, in order to implement the social-oriented component mentioned in par. 3.3.3 above.

With this amount, relatively small loans at low interest rate will be disbursed to families living below the poverty standard in order to enable them to undertake agricultural, livestock, handicraft or commercial activities aiming at improving their economic conditions.

The interest rate to be charged will be kept in line with those actually applied by the CDA in the whole Country and will be periodically reviewed by the Steering Committee.

c. In addition to the Revolving Fund, the Program will contribute 1,300 million Italian Liras to a new "Guarantee Fund", to implement the Market-Oriented component described in par 3.3.4 above.

This Fund will be activated as a guarantee against the loans that low income micro-entrepreneurs will obtain from the national banking system, at competitive rates, to implement new market-oriented activities. This mechanism will enable potential micro-entrepreneurs to develop new commercial activities in the absence of the capital goods normally required for such investments.

d. Besides the above mentioned financial facilities (Revolving Fund and Guarantee Fund), the Program will provide technical assistance, training, marketing and quality control services.

5. COMMITMENT OF THE ITALIAN GOVERNMENT.

The total Italian financial contribution to the Program amounts, over a period of three years, at 6,100.000.000 Italian liras divided as follows:

a. Yearly Budgets.

1.	Year 1 (1997):	It. Liras 1,612,235,000
2.	Year 2 (1998):	It. Liras 2,325,970,000
3.	Year 3 (1999):	It. Liras 2,161,795,000
4.		It. Liras 6,100,000,000

b. Program Components. The Program funds have been allocated among the four components of the par. 3.3 above, as follows:

	Components	Italian Liras
1.	Italian Project Unit (par. 3.3.1):	783,600,000
2.	Egyptian Management Unit (par. 3.3.2):	734,160,000
3.	Social-Oriented Component (par. 3.3.3):	2,842,740,000
4.	Market-Oriented Component(par. 3.3.4):	1,739,500,000
5.	Total Italian Contribution	6,100,000,000

6. PROGRAM TIME SCHEDULE

Program activities will develop over a period of 36 months starting after the date of signature of the Implementation Protocol and official notification from the MOSA that the Egyptian Director has been appointed.

The first task of the Program will consist in working out the guidelines for the project monitoring system, thus establishing the main objectives of an "Information District Monitoring System - IDMS", and defining an objective indicator method to select the target groups that could benefit from the Revolving and Guarantee Funds as well as fixing the relevant management procedures.

On that basis the PCU will prepare a summary, overall working plan for the whole Program and a detailed working plan for the first half-year, including the relevant budget.

In the same first period of activity, administrative procedures regarding the Revolving Fund, the Guarantee Fund and all technical assistance activities will be drafted, to be submitted to the SC for approval.

7. LIST OF PROGRAM ACTIVITIES AND COSTS.

7.1 Italian Project Unit.

Carrying out the activities of the IPU, mentioned in par. 3.3.1, requires an Italian contribution of 783,600,000 Italian Liras for the following items:

a. Program Coordinator: one Italian socio-economist for 27 man months (m.m.);
b. Program Accountant: one Italian administrator for 27 m.m.;

c. Administrative Assistant: one Egyptian administrative officer for 30 m.m.;
d. Secretarial Support: one Egyptian bilingual secretary for 30 m.m.;
e. Office Premises, Furniture and Equipment for 4 persons;
f. Air Travel Expenses;

7.2 **Egyptian Management Unit.**

Performing the activities of the EMU, mentioned in par. 3.3.2, requires an Italian contribution of 734,160,000 Italian Liras for the following items:

a. Purchase of Equipment, for a total budget of 77,000,000. Italian Liras.
   a.1 No. 2 P.C., including software,
   a.2 No. 1 photocopy machine
   a.3 No. 2 service vehicles, one for the Egyptian Director and his staff and the second for the Italian Coordinator and his staff

b. Office Operating Expenses, for a total budget of 85,260,000. Italian Liras;

c. National Consultancy: to carry-out sectorial studies and management review for a total budget of 18,900,000.Italian Liras;

d. Travel Expenses: total budget 45,000,000.Italian Liras;

e. Economic Incentives: for thirty staff members working in the units, of whom 5 in the EMU and 25 in the CPU;

f. Short-term Italian Consultants: total budget 197,500,000.Italian Liras;
   f.1 Presence in Egypt for a total of m.m 14.
   f.2 Round trips for a total no. of 25.

g. Follow-up Seminars: not less than 15 seminars for a total budget of.108,000,000.Italian Liras;

Regarding the item f. "short term Italian Consultants" the presence in Egypt of some consultants in the fields of training, marketing and organization could be usefully substituted with short stages of PFD Officers in Italy, according to the project results and aroused needs. The matter is left to the SC's decisions on request of any party.

7.3 **Social-Oriented Component.**

For the activities concerning the Social-Oriented Component., mentioned in par. 3.3.3, an Italian contribution of 2.842,740,000 Italian Liras.is needed for the following items:

a. Increase of the CDA Revolving Fund: for a total amount of 2,360,290,000.Italian Liras;

b. Capacity Building of the SDD Existing Structure: for a total budget of 151,700,000 Italian Liras, consisting of:

b.1 Management desk study carried out by national consultants for a total of 12 m.m.
b.2 Purchase of 8 P.C. and relevant software,
b.3 Purchase of technical equipment and office materials,
b.4 Training program for the staff of SDD operating at village, district and Governorate level, for a total of 48 m.m.

c. Vocational Training: for a total budget of 330,750,000, Italian Liras. Training of trainers for a total of 245 m.m. of Egyptian consultants.

7.4. **Market-Oriented Component.**

For the activities of the Market-Oriented Component., mentioned in par. 3.3.4, an Italian contribution of 1,739,500,000 Italian Liras is needed for the following items:

a. Financing the Guarantee Fund: for a total budget of 1,300,000,000, Italian Liras;

b. Capacity Building of the CPU for a total budget of 86,700,000, Italian Liras, consisting of:
- b.1 Management desk study carried out by national consultants for a total of 30 m.m.;
- b.2 Purchase of 5 P.C. and relevant software;
- b.3 Training program for the staff of CPU for a total of 12 m.m., to be carried out by national consultants recruited by EMU.

c. Capacity Building of the CDA for a total budget of 152,550,000, Italian Liras, consisting of
- c.1 Staffing of the Project preparation managers, for a total of 15 m.m.
- c.2 Incentives for the staff preparing feasibility studies, for a total of 600 m.m.

d. Technical Assistance to the borrowers during the loan period for a total budget of 200,250,000, Italian Liras as follows:
- d.1 Staffing a qualified group of trainers of 15 m.m. of national consultants; this group should perform only specific short term training period to the borrower (module); each module should be activated on the borrower request;
- d.2 financial incentives for the qualified SDD staff of trainers to be disbursed at the successful completion of each module, for a total of 800 m.m.

8 COMMITMENTS OF THE EGYPTIAN GOVERNMENT.

The GOE, through the MOSA, will provide a financial contribution to the program amounting at the equivalent of 1,277,500,00.Italian Liras This contribution shall be used as follows:

a. to cover the costs of the building in which the project premises will be located (for an estimated cost of 1 billion Italian Liras);
b. to cover the salaries of 30 national staff operating in the EMU (5) and in the CPU (25);
c. to partially cover in kind the costs of 15 follow-up seminars organized by the EMU.

9. MONITORING AND EVALUATION PROCEDURES.

A detailed information and monitoring system for the overall Community Development Program will be established by national consultants within the framework of the EMU, on the basis of the procedures and indicators to be defined in the first phase of activities, as specified in the previous Chapter 6.

The IMFA-DGCD will finance, with additional funds, a mid-term and final project evaluation.

10. OTHER PROVISIONS.

The GOE shall:

a. facilitate the access to and availability of all relevant data (numerial and statistical figures essential to appraise, study and analyze sectorial activities) as information is a crucial element for the program implementation.
b. facilitate the access to all areas to be visited for the implementation of the Program.
c. ensure that the appointments of national experts will last for the time required by the specific task defined in the Protocol or stated in the Agreed Minutes of the SC.

d. ensure that appropriate measures are taken to retain trained personnel upon the completion of the program in order to guarantee its sustainability.

e. ensure exemption from custom duties and taxation for all equipment, contract services, supplies and experts' belongings to be imported in connection with the program implementation.

f. vehicles purchased by GOI will be delivered to MOSA which will definitively import them, tax-exempted, in Egypt, registering them on its name and insuring them against driver's accidents. Relevant costs will be born by GOI. The cars will be managed under the full responsibility of the PCU according to the Program needs.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE
FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO

Il Ministero degli Affari Esteri italiano - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, qui di seguito denominato MAE-DGCS, in nome e per conto del Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito denominato GRI) ed il Ministero Egiziano per le Assicurazioni e gli Affari Sociali (qui di seguito definito MAAS), in nome e per conto del Governo della Repubblica d'Egitto (qui di seguito definito GRE),

Visto

il Protocollo di Cooperazione Scientifica e Tecnica fra il GRI ed il GRE, firmato al Cairo il 29 aprile 1975, con Protocollo Aggiuntivo e relative modifiche apportate il 1 agosto 1989;

Visto

il Verbale Concordato della Commissione Mista per la Cooperazione allo Sviluppo, che si è riunita a Roma il 2 marzo 1989;

Vista

la legge italiana n. 318 del 5 novembre 1990 sulle disposizioni finanziarie per l'Aiuto Straordinario concesso dal GRI ai paesi colpiti dalla crisi della Guerra del Golfo;

Visto

il Protocollo per l'Aiuto Straordinario all'Egitto per far fronte alle conseguenze economiche e sociali della crisi della Guerra del Golfo, firmato dalle Parti al Cairo il 13 febbraio 1992;

Visto

il Verbale Concordato della prima riunione preparatoria della successiva Commissione Mista, svoltasi al Cairo il 21 e 22 giugno1995;

Visto

il Verbale Concordato della seconda riunione preparatoria della successiva Commissione Mista, svoltasi al Cairo il 24 e 25 giugno 1996;

Vista

la Risoluzione del Comitato Interministeriale dei Direttori della Cooperazione n. 94, in data 25 settembre 1996, con la quale è stato approvato un progetto intitolato "Rafforzamento e Sviluppo del Programma Famiglie Produttive nel Governatorato di Ghiza";

Vista

la Lettera n. 1592 diramata dal Ministero egiziano per la Pianificazione e la Cooperazione Internazionale il 15 agosto 1997 per informare che il titolo del Progetto sopra citato sara cambiato in "Come alleviare la povertà e creare posti di lavoro nel Governatorato di Ghiza";

HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE:

Il Progetto di cui al successivo Articolo 1 sara finanziato congiuntamente dal MAE-DGCS e dal MAAS, che gli darà attuazione, di concerto con e con l'assistenza tecnica del MAE-DGCS, in conformità con le disposizioni enunciate nel presente Protocollo.

ARTICOLO 1 - IL PROGETTO E LE SUE PARTI

Il MAE-DGCS finanzierà con un dono il seguente Progetto: “Come alleviare la povertà e creare posti di lavoro nel Governatorato di Ghiza”, qui di seguito definito il “Programma”. Il contenuto tecnico del Programma è descritto all’Allegato 1, che sarà considerato parte integrante del presente Protocollo.

Nel quadro delle disposizioni del Verbale Concordato della Commissione Mista per la Cooperazione allo Sviluppo del 2 marzo 1989, il GRE era rappresentato dal Ministero della Cooperazione Internazionale, successivamente accorpato al Ministero dell’Economia e della Cooperazione Internazionale (MECI) e, più recentemente, al Ministero della Pianificazione e della Cooperazione Internazionale (MPCI). Il MECI (attualmente MPCI) ha designato il MAAS quale Agenzia Esecutiva del Programma, in conformità con il Verbale Concordato della seconda riunione preparatoria della successiva Commissione Mista, tenutasi al Cairo il 24 e 25 giugno 1996.

ARTICOLO 2 - IMPEGNI

Gli impegni delle Parti sono specificati nel summenzionato Allegato 1. L’impegno finanziario del MAE-DGCS ammonterà a 6.100.000.000 lire italiane. L’impegno finanziario del MAAS sarà corrisposto in natura ed ammonterà a circa 1.277.500.000 lire italiane.

ARTICOLO 3 - DESTINATARI

La corrispondenza relativa all’esecuzione del Programma, contenente il numero di riferimento ed il titolo dello stesso, sarà indirizzata a:

a. **per il MAE-DGCS:** Ambasciata Italiana al Cairo - Ufficio Tecnico Locale per la Cooperazione - 1079 Corniche El Nil, Garden City, Il Cairo;
b. **per il MAAS:** Ministero delle Assicurazioni e degli Affari Sociali - Dipartimento Centrale dello Sviluppo Sociale - Mougamma El Taharir Building - 5° piano.

ARTICOLO 4 - LINGUE E NUMERO DI COPIE

Il presente Protocollo sarà redatto in due originali in lingua inglese.

ARTICOLO 5 - PRIVILEGI ED ESENZIONI

Il GRE assicurerà al personale italiano che lavora in Egitto per dare attuazione al Progetto tutti i privilegi e le esenzioni, in conformità con il Protocollo Aggiuntivo allegato all'Accordo di Cooperazione Scientifico e Tecnico firmato dal GRI e dal GRE il 29 aprile 1975 e tuttora in vigore. Inoltre, il GRE garantirà l'esenzione per tutti i materiali ed i veicoli - che saranno forniti per il Programma dal GRI a sue spese - dai dazi portuali, dai dazi sulle importazioni e le esportazioni o da qualunque altro onere, in conformità con l'Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnica firmato dal GRI e dal GRE (Art. 9) e tuttora in vigore, ferme restando le leggi ed i regolamenti esistenti ed applicabili a progetti analoghi attuati nel Paese.

ARTICOLO 6 - ALTRE DISPOSIZIONI

Il presente Protocollo ed il relativo Allegato potranno essere emendati con il consenso reciproco delle Parti con uno scambio di lettere. Nel caso di difficoltà per pervenire ad un accordo sull'interpretazione o sulle modifiche proposte al presente Protocollo, la questione sara sottoposta all'attenzione sia di S.E. il Ministro della Pianificazione e della Cooperazione Internazionale che di S.E. l'Ambasciatore d'Italia .

Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data della firma, come qui di seguito specificato.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo di Attuazione.

Fatto al Cairo il 9 settembre 1997 in due originali in lingua inglese.

Per il Governo Italiano

S.E. l'Ambasciatore d'Italia

(F.to: Francesco Aloisi de Larderel)

Per il Governo Egiziano

S.E. il Ministro delle Assicurazioni e degli Affari Sociali

(F.to: Mervat Tellawi)

PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE

fra

il Governo della Repubblica Italiana
e
il Governo della Repubblica Araba d'Egitto

ALLEGATO 1

DISPOSIZIONI ATTUATIVE TECNICHE ED AMMINISTRATIVE

Paese: Repubblica Araba d'Egitto

Titolo: Come alleviare la povertà e creare posti di lavoro nel Governatorato di Ghiza

Agenzia finanziatrice: Ministero degli Affari Esteri italiano - Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo (MAE-DGCS)

Agenzia esecutrice : Ministero delle Assicurazioni e degli Affari Sociali egiziano

1. CONTESTO GENERALE

La popolazione della Repubblica Araba d'Egitto si aggira attualmente sui 59 milioni di abitanti, con un tasso di crescita superiore al 2,1% e vive in una superficie di terre coltivabili di ampiezza inferiore ai 60.000 km quadrati; nel tempo, essa ha sofferto di problemi economici imputabili a vaste dicotomie socio-economiche e sperequazioni sociali. Per alleviare tale situazione, il Ministero delle Assicurazioni e degli Affari Sociali egiziano nel 1964 ha dato inizio al Programma Famiglie Produttive ed all'Associazione per lo Sviluppo della Comunità, protrattosi fino ad oggi, producendo risultati postivi in 26 Governatorati. Il PFP-ASC è stato concepito per accrescere la capacità di produrre reddito nelle famiglie più povere, tramite la concessione di prestiti senza interessi e formazione fornita allo scopo di renderli economicamente indipendenti.

La riforma economica, avviata dal GRE nel 1986, ha segnato l'inizio di una serie di provvedimenti volti ad interrompere la stagnazione economica e conseguire livelli di crescita alti e sostenibili. Dall'inizio del 1990, il nuovo Programma di Riforma Economica e Aggiustamento Strutturale (PREAS) consegue risultati significativi, ripristinando l'equilibrio macro-economico egiziano.

Attualmente sono in corso nuove fasi del programma, che si basano eminentemente sulla privatizzazione delle imprese pubbliche, la liberalizzazione dei prezzi, i tagli alla spesa pubblica e l'eliminazione progressiva delle sovvenzioni al consumo. La riforma economica ha migliorato notevolmente la crescita dell'economia egiziana a medio termine, ha ampliato la partecipazione del settore privato e persino l'efficienza di quello pubblico.

Di conseguenza, il Governo ha sottolineato la necessità di proteggere i segmenti più poveri della popolazione, riducendo al minimo le conseguenze negative dei provvedimenti della riforma. In realtà, la creazione di un sistema di protezione sociale efficiente è stata considerata fondamentale non solo per il benessere della popolazione, ma anche per il successo delle riforme economiche in atto.

Il Governo ha pertanto deciso di lanciare numerosi programmi volti ad alleviare la povertà ed a creare posti di lavoro, a cui è stata invitata a partecipare la Comunità dei Donatori.

In tale contesto, il programma di crediti volto ad aiutare le famiglie povere e quelle che vivono al di sotto del livello di povertà, tramite l'Associazione per lo Sviluppo della Comunità, è stato ritenuto anche dal Governo Italiano uno strumento sperimentato positivamente ed atto a conseguire gli obiettivi sopra menzionati: di conseguenza, l'aiuto finanziario concesso dal GRI è stato devoluto ad incentivare lo stesso Programma.

Al fine di istituire e sperimentare un metodo di lavoro efficace, nonché di ottenere un forte impatto su una parte specifica del territorio, le due Parti hanno deciso di attuare il progetto in un solo Governatorato. Pertanto il MAAS ha individuato nel Governatorato di Ghiza uno dei contesti più rappresentativi della situazione sociale attuale del paese, in quanto presenta una parte ragguardevole della popolazione urbana che vive in aree emarginate e lavora nel settore dell'economia sommersa.

2. QUADRO ISTITUZIONALE DEL PROGRAMMA

a. Istituzioni finanziarie. Il GRI finanzierà il Programma per un importo non superiore alla somma indicata all'Articolo 2 del Protocollo. Il MAAS contribuirà in natura a coprire i costi del Programma, in conformità con le disposizioni del Capitolo 8 del presente Allegato.

b. Agenzia Esecutrice. L'Agenzia Esecutrice sara il Dipartimento per lo Sviluppo Sociale del MAAS, con a capo il Sottosegretario di Stato. Il DSS opera su tutto il territorio egiziano, ai livelli nazionale, di Governatorato e distrettuale. Il DSS opera anche al livello di paese, tramite uffici locali denominati Unità per gli Affari Sociali (UAS). Il DSS e la controparte ufficiale del MAE-DGCS ai fini del presente Protocollo.

c. Principale Agenzia di Attuazione. La principale Agenzia di Attuazione del Programma sara l'Organizzazione Non Governativa denominata Associazione per lo Sviluppo della Comunità (ASC). L'ASC è attiva in tutto il territorio egiziano al livello di Governatorato. Al livello distrettuale, l'ASC del Governatorato competente nomina i membri del personale che integrano il Comitato per lo Sviluppo della Comunità (CSC). Al livello di paese, operano associazioni di volontari chiamate Associazioni per lo Sviluppo Locale (ASL). La Rete delle ASC è formata da circa 3.200 centri di formazione ubicati in tutto il Paese, 150 dei quali fanno parte del Governatorato di Ghiza, oltre a numerosi centri di vendita e di esposizione.

d. Altre Agenzie di Attuazione. Altre Agenzie di Attuazione incaricate di svolgere attività specifiche, quali gestione di fondi, studi, consulenze e formazione, saranno individuate fra le Organizzazioni Pubbliche e/o Private che firmeranno contratti o Protocolli di attuazione con la ASC.

3. OBIETTIVI, GESTIONE E COMPONENTI DEL PROGRAMMA

3.1 Obiettivi del programma

3.1.1 Obiettivo globale del Programma (OG). L'O.G. è quello di ridurre la povertà in un'area selezionata del territorio, tramite un approccio socio-economico integrato basato sulla creazione di posti di lavoro a favore di gruppi pilota specifici. L'area selezionata comprende i seguenti sette distretti, sui dodici del Governatorato di Ghiza: **El Badrashein - Abu El Nomros - North Ghiza - West Ghiza - South Ghiza - El Saff - 6 October.**

3.1.2 Strategie del Programma. Al fine di coinvolgere una vasta gamma di segmenti della popolazione a basso reddito, si propongono due diverse strategie a favore di due gruppi pilota diversi del Governatorato di Ghiza. Due obiettivi specifici, o Scopi del Progetto (SP) saranno perseguiti come segue:

a. Primo Scopo del Progetto. Creare opportunità di reddito per un numero selezionato di famiglie a basso reddito, aumentando il Fondo di Rotazione, in conformità con la strategia tradizionale fino ad oggi seguita dalla ASC.

b. Secondo Scopo del Progetto. Creare nuove micro-imprese che dovrebbero dar luogo a nuovi posti di lavoro, tramite la creazione di un Fondo di Garanzia, che rappresenta una strategia innovativa della ASC.

3.1.3 Gruppi Pilota Specifici

a. Primo Gruppo Pilota. Il gruppo pilota identificato per la strategia di cui al par. 3.1.2, punto a., consiste in famiglie a bassissimo reddito, selezionate in base alla metodologia tradizionale della ASC, che beneficeranno del Fondo di Rotazione.

b. Secondo Gruppo Pilota. Il gruppo pilota identificato per la strategia di cui al par. 3.1.2, punto b., consiste in operatori economici a basso reddito interessati a sviluppare una micro-impresa, da selezionare ed assistere tramite una nuova metodologia ed una struttura ad hoc. Il secondo gruppo pilota beneficerà di un Fondo di Garanzia da istituire.

c. L'individuazione e la scelta dei gruppi pilota, come pure le stime quantitative delle famiglie a bassissimo reddito, delle micro-imprese e del numero di nuovi posti di lavoro costituiranno le prime attività del Programma.

3.2 Gestione e Personale del Programma

3.2.1 Comitato Direttivo (CD). Il CD sarà istituito quale organo decisionale di primo livello per il Programma.

a. Composizione del CD. Il CD sarà composto dai seguenti sei membri, più uno di segreteria:
1. Il Sottosegretario di Stato a capo del DSS, ovvero un suo delegato quale Presidente del CD.
2. Un Rappresentante del MAE-DGCS di Roma.
3. Il Sottosegretario di Stato alla guida degli Affari Sociali di Ghiza o un suo delegato.

4 - 5 Due Rappresentanti dell'Ambasciata Italiana

6. Il Direttore Generale del Dipartimento per lo Sviluppo Sociale del MAAS.

L'Unità di Coordinamento del Programma, qui di seguito definita, parteciperà al CD fungendo da Segreteria.

b. Ruolo del CD. Il CD adotterà decisioni sulle seguenti questioni:
1. approvazione ed eventuali modifiche ai piani di lavoro annuali e semestrali e relativi bilanci;
2. approvazione delle relazioni sullo stato di avanzamento annuali e semestrali e relative dichiarazioni contabili;
3. approvazione della nomina o sostituzione dei dirigenti del programma;
4. stima e valutazione delle prestazioni delle agenzie esecutrici, degli uffici locali, dei consulenti e delle banche;
5. questioni relative ad una corretta utilizzazione del Programma, sollevate da uno qualsiasi dei membri del Comitato.

c. Sessioni del CD. Il CD si riunirà in sessione ogni sei mesi. Si potranno svolgere sessioni straordinarie anche su richiesta di una parte. La prima sessione avrà luogo entro un mese dall'inizio delle attività del Programma.

3.2.2 Comitato per la Supervisione al Programma (CSP). La supervisione continua delle attività del Programma sarà garantita dal Comitato per la Supervisione al Programma.

a. Composizione del CSP. Il CSP sarà composto dai seguenti cinque membri:
1. Il Sottosegretario di Stato a capo del DSS (cfr. par. 3.2.1 punto a.1) quale Presidente del CSP.
2. Il Sottosegretario di Stato alla guida degli Affari Sociali di Ghiza (cfr. par. 3.2.1 punto a.3)
3. Il Direttore egiziano nominato dal MAAS (cfr. par. 3.2.3.)

4. Il Coordinatore italiano, nominato dal MAE - DGCS (cfr. par.3.2.3)
5. Il Direttore Generale del Dipartimento per lo Sviluppo Sociale del MAAS.

b. Ruolo del CSP. Il CSP controllerà il processo di attuazione del Programma, verificando la cadenza delle spese, le relazioni ed il comportamento dei consulenti, i flussi di cassa mensili, il numero di crediti richiesti e concessi, la richiesta di finanziamento proveniente da piccole imprese e qualunque altro aspetto delle operazioni del programma. Verrà redatto un verbale per ogni riunione, che fungerà da Ordine di Servizio per il personale del Programma.
c. Sessioni del CSP. Il CSP si riunirà in sessione ogni mese. Si potranno anche svolgere sessioni straordinarie su richiesta di una parte. La prima sessione avrà luogo entro un mese dalla prima riunione del CD.

3.2.3 Unità di Coordinamento del Programma (UCP). Il Programma sara gestito congiuntamente dall'Unità di Coordinamento del Programma, composta da un Direttore egiziano, nominato dal MAAS e da un Coordinatore italiano, nominato dal MAE-DGCS. L'UCP provvederà a quanto segue:

1. preparazione di piani di lavoro annuali e semestrali e relativi bilanci;
2. preparazione di Relazioni sullo Stato di Avanzamento annuali e semestrali e relative dichiarazioni contabili;
3. controllo e supervisione delle prestazioni del personale addetto al progetto;
4. scelta delle agenzie di attuazione e supervisione delle attività del programma da esse svolte;
5. amministrazione delle risorse finanziarie del Programma.

3.2.4 Ufficio di Revisione italiano (URI). Tale ufficio sarà formato da un contabile italiano e da personale amministrativo e lavorerà come ufficio di sostegno a e sotto la supervisione diretta del Coordinatore italiano. Quest'ultimo, congiuntamente all'URI, lavorerà in un ufficio messo a disposizione dal MAAS.

3.2.5 Personale Operativo del Programma. Il Programma sarà gestito e diretto da personale permanente, alle dipendenze di e coordinato dalla UCP, ed avrà la seguente composizione:

a. quattro esperti egiziani che fungeranno da capi servizio settoriali; dovrebbe trattarsi di laureati selezionati fra i funzionari del MAAS e facenti parte integrante dell'organizzazione del DSS;

b. un'Unità di Controllo del Progetto (UCP) preposta a mettere a punto strategie innovative di cui al punto b. del precedente paragrafo 3.1.2, ovvero il sostegno alle nuove micro-imprese, attraverso la creazione di un Fondo di Garanzia. L'UCP consterà di membri selezionati dall'UCP all'interno del personale del MAAS e qualificati per svolgere incarichi specifici;
c. consulenti italiani addetti all'assistenza tecnica con incarichi di breve durata;
d. personale di supporto egiziano, a seconda delle esigenze (autisti, segretari, ecc.) definiti nel primo piano di lavoro.

3.3 <u>Componenti del Programma</u>

Per conseguire gli obiettivi del Programma di cui al precedente paragrafo 3.1.1 occorre creare una struttura integrata dotata di rapporti gerarchici e del personale di cui al precedente paragrafo 3.2.

La struttura del Programma sarà articolata, per motivi di bilancio e contabilità, in quattro componenti distinte:

3.3.1 <u>Unità del Progetto italiana (UPI)</u>. L'UPI sarà creata allo scopo di gestire i fondi del Programma in collaborazione con la controparte egiziana e sara composta dal Coordinatore italiano, assistito dall'URI (cfr. par. 3.2.4). L'UPI sara altresì responsabile del controllo dei risultati del progetto, in collaborazione con l'UGE.

3.3.2 <u>Unità di Gestione Egiziana (UGE)</u>. L'UGE sarà composta dal Direttore del Programma egiziano e dai quattro esperti indicati nel precedente paragrafo 3.2.5. punto a.. L'UGE sarà responsabile della gestione dei fondi locali per l'attuazione del progetto e provvederà all'organizzazione di 15 seminari sui seguiti, a definire i posti di lavoro settoriali per i consulenti italiani a breve termine ed all'assunzione di consulenti locali. L'UGE sarà altresì responsabile del controllo dei risultati del programma, in collaborazione con l'UPI.

3.3.3 <u>Componente sociale</u>. La prima Strategia, in linea con il Primo Scopo del Progetto (cfr. par. 3.1.1, punto a.) sara attuata aumentando il Fondi di Rotazione, al fine di migliorare le procedure di erogazione dei mutui e di rafforzare il sistema di formazione dei formatori.

3.3.4 <u>Componente di mercato</u>. La seconda Strategia del Programma (cfr. par. 3.1.1. punto b.), volta a facilitare l'accesso di potenziali imprenditori a basso reddito al sistema creditizio esistente, implica la creazione ed il finanziamento di un Fondo di Garanzia. Di conseguenza, sara necessario creare e gestire un

gruppo di lavoro speciale, menzionato nel precedente paragrafo 3.2.4, punto b., è chiamato Unità di Controllo del Progetto (UCP), incaricato di svolgere studi di fattibilità e fornire assistenza tecnica ai beneficiari del suddetto Fondo.
A tal fine, l'UCP gestirà un fondo ad hoc, denominato Fondo di Preparazione del Progetto. L'UCP sarà creata su base triennale e sarà composta da personale locale da assumere in base ad uno studio organizzativo specifico per cui l'UGE diramerà un ordine all'inizio delle attività del Programma.

4. STRATEGIA DEL PROGRAMMA E METODO DI INTERVENTO

a. Il Programma è stato progettato nell'ambito del Programma di Sviluppo Sociale che il Ministero per gli Affari Sociali egiziano attua dal 1964, conseguendo risultati positivi in 26 Governatorati. Allo scopo di ottimizzare l'impatto finanziario del Programma, le Parti hanno concordato di concentrare le attività nei 7 distretti sui 12 del Governatorato di Ghiza menzionati al paragrafo 3.1.1.
b. Il Programma offrirà 2.300 milioni di lire italiane al Fondo di Rotazione dell'ASC, al fine di dare attuazione alla componente sociale di cui al precedente paragrafo 3.3.3.
Con tale importo saranno erogati alle famiglie che vivono al di sotto del livello di povertà piccoli mutui a tassi di interesse bassi, grazie ai quali potranno intraprendere attività agricole, di allevamento del bestiame, artigianali o commerciali, allo scopo di migliorare le loro condizioni economiche.
Il tasso di interesse da applicare sarà tenuto in linea con quelli effettivamente applicati dall'ASC in tutto il paese e sarà periodicamente sottoposto a revisione da parte del Comitato Direttivo.
c. Oltre al Fondo di Rotazione, il Programma erogherà 1.300 milioni di lire italiane per un nuovo "Fondo di Garanzia", allo scopo di attuare la componente del mercato di cui al precedente paragrafo 3.3.4.
Tale Fondo sarà attivato come garanzia ai mutui che i micro-imprenditori riceveranno dal sistema bancario nazionale, a tassi competitivi, al fine di dare attuazione alle nuove attività di mercato. Tale meccanismo consentirà ai potenziali micro-imprenditori di mettere a punto nuove attività commerciali in assenza di beni capitali normalmente richiesti per tali investimenti.
d. Oltre alle facilitazioni finanziarie sopra menzionate (Fondi di Rotazione e Fondo di Garanzia), il Programma fornirà assistenza tecnica, formazione e servizi di marketing e controllo della qualità.

5. IMPEGNO DEL GOVERNO ITALIANO

Il contributo finanziario italiano totale al Programma ammonterà, per un periodo di tre anni, a 6.100.000.000 lire italiane, suddivise come segue:

a. Bilanci annuali

1. Anno 1 (1997): 1.612.235.000 lire italiane
2. Anno 2 (1998): 2.325.970.000 lire italiane
3. Anno 3 (1999): 2.161.795.000 lire italiane

6.100.000.0 lire italiane

b. Componenti del Programma. I fondi del Programma sono stati ripartiti fra le quattro componenti del precedente paragrafo 3.3, come segue:

Componenti	Lire italiane
1. Unità del Progetto Italiana (par. 3.3.1)	783.600.000
2. Unità di Gestione Egiziana (par. 3.3.2)	734.160.000
3. Componente sociale (par. 3.3.3)	2.842.740.000
4. Componente di mercato (par.3.3.4)	1.739.500.000
	--------------------
5. Totale contributo italiano	6.100.000.000

6. SCADENZE DEL PROGRAMMA

Le attività del Programma si svolgeranno nell'arco di 36 mesi a partire dalla data della firma del Protocollo di Attuazione e della notifica ufficiale del MAAS della nomina del Direttore egiziano.

Il primo obiettivo del Programma consisterà nell'elaborazione di direttive per il sistema di controllo del progetto, stabilendo in tal modo gli obiettivi principali di un "Sistema di Controllo delle Informazioni a livello Distrettuale - SCID" e definendo un metodo obiettivo per selezionare i gruppi pilota che potrebbero avvalersi dei Fondi di Rotazione e di Garanzia, e fissando altresì le relative procedure gestionali.

Su tale base l'UCP preparerà un piano di lavoro sintetico e globale per l'intero Programma ed un piano di lavoro dettagliato per il primo semestre, comprendente il relativo bilancio.

Nello stesso primo periodo di attività, saranno elaborate le procedure amministrative relative al Fondo di Rotazione, al Fondo di Garanzia ed alle attività di assistenza tecnica da sottoporre all'approvazione del CD.

7. ELENCO DELLE ATTIVITA' E DEI COSTI DEL PROGRAMMA

7.1 Unità del Progetto Italiana

Per poter svolgere le attività dell'UPI, di cui al paragrafo 3.3.1, è necessario un contributo italiano pari a 783.600.000 lire italiane per le voci seguenti:

a. Coordinatore del programma: un socio-economista italiano per 27 uomini/mese (m.m.);
b. Contabile del programma: un amministratore italiano per 27 m.m.;
c. Assistente amministrativo: un funzionario amministrativo egiziano per 30 m.m.;
d. Supporto di segreteria: un segretario egiziano bilingue per 30 m.m.;
e. Locali, arredamento e materiale da ufficio per 4 persone;
f. Spese di viaggio aereo.

7.2 Unità di Gestione Egiziana

Per svolgere le attività dell'UGE, di cui al paragrafo 3.3.2, e necessario un contributo italiano pari a 734.160.000 lire italiane per le voci seguenti:

a. Acquisto di materiale per un bilancio totale di 77.000.000 di lire italiane.
a.1 n. 2 PC comprensivi di software
a.2 n. 1 macchina fotocopiatrice
a.3 n. 2 veicoli di servizio, uno per il Direttore egiziano ed il suo personale ed uno per il Coordinatore italiano ed il suo personale
b. Spese di gestione dell'ufficio per un bilancio totale di 85.260.000 di lire italiane;
c. Consulenza nazionale per condurre studi settoriali ed analisi di gestione per un bilancio totale di 18.900.000 di lire italiane;
d. Spese di viaggio: bilancio totale di 45.000.000 lire italiane;
e. Incentivi economici: per trenta membri del personale che lavorano nelle unità, 5 dei quali nell'UGE e 25 nell'UCP;

f Consulenti italiani a breve termine: bilancio totale di 197.500.000 lire italiane;
f.1 presenza in Egitto per un totale di 14 m.m.
f.2 viaggi andata e ritorno per un totale di 25.
g. Seminari sui seguiti: non meno di 15 seminari per un bilancio totale di 108.000.000 lire italiane.

Per quanto riguarda il punto f. "Consulenti italiani a breve termine", la presenza in Egitto di alcuni consulenti nei settori della formazione, del marketing e dell'organizzazione potrebbe essere utilmente sostituita con brevi corsi per il Funzionari PFD in Italia, sulla base dei risultati conseguiti dal progetto e delle esigenze che si verificano. La questione sarà sottoposta alla decisione del CD, su richiesta di una delle parti.

7.3 Componente sociale

Per le attività relative alla Componente Sociale, di cui al par. 3.3.3, è necessario un contributo italiano di 2.842.740.000 lire italiane per le voci seguenti:

a. Aumento del Fondo di Rotazione dell'ASC: per un importo totale pari a 2.360.290.000 lire italiane:
b. Rafforzamento della capacità di gestione della struttura esistente del DSS: per un bilancio totale pari a 151.700.000 lire italiane, consistente in:
   b.1 uno studio sullo sportello gestionale svolto da consulenti nazionali per un totale di 12 m.m.;
   b.2 acquisto di 8 P.C. con relativo software;
   b.3 acquisto di attrezzature tecniche e materiali da ufficio;
   b.4 un programma di formazione per il personale del DSS che opera al livello di paese, distretto e Governatorato, per un totale di 48 m.m..
c Formazione professionale: per un bilancio complessivo pari a 330.750.000 lire italiane. Formazione dei formatori per un totale di 245 m.m. di consulenti egiziani.

7.4 Componente di mercato

Per le attività della Componente di mercato, di cui al paragrafo 3.3.4, è necessario un contributo di 1.739.500.000 lire italiane per le voci seguenti:

a. Finanziamento del Fondo di Garanzia: per un bilancio globale pari a 1.300.000.000 lire italiane:

f Consulenti italiani a breve termine: bilancio totale di 197.500.000 lire italiane;
f.1 presenza in Egitto per un totale di 14 m.m.
f.2 viaggi andata e ritorno per un totale di 25.
g. Seminari sui seguiti: non meno di 15 seminari per un bilancio totale di 108.000.000 lire italiane.

Per quanto riguarda il punto f. "Consulenti italiani a breve termine", la presenza in Egitto di alcuni consulenti nei settori della formazione, del marketing e dell'organizzazione potrebbe essere utilmente sostituita con brevi corsi per il Funzionari PFD in Italia, sulla base dei risultati conseguiti dal progetto e delle esigenze che si verificano. La questione sarà sottoposta alla decisione del CD, su richiesta di una delle parti.

7.3 Componente sociale

Per le attività relative alla Componente Sociale, di cui al par. 3.3.3, è necessario un contributo italiano di 2.842.740.000 lire italiane per le voci seguenti:
a. Aumento del Fondo di Rotazione dell'ASC: per un importo totale pari a 2.360.290.000 lire italiane:
b. Rafforzamento della capacità di gestione della struttura esistente del DSS: per un bilancio totale pari a 151.700.000 lire italiane, consistente in:
   b.1 uno studio sullo sportello gestionale svolto da consulenti nazionali per un totale di 12 m.m.;
   b.2 acquisto di 8 P.C. con relativo software;
   b.3 acquisto di attrezzature tecniche e materiali da ufficio;
   b.4 un programma di formazione per il personale del DSS che opera al livello di paese, distretto e Governatorato, per un totale di 48 m.m..
c. Formazione professionale: per un bilancio complessivo pari a 330.750.000 lire italiane. Formazione dei formatori per un totale di 245 m.m. di consulenti egiziani.

7.4 Componente di mercato

Per le attività della Componente di mercato, di cui al paragrafo 3.3.4, è necessario un contributo di 1.739.500.000 lire italiane per le voci seguenti:
a. Finanziamento del Fondo di Garanzia: per un bilancio globale pari a 1.300.000.000 lire italiane:

b. Rafforzamento della capacità di gestione per l'UCP: per un bilancio totale pari a 86.700.000 lire italiane, consistente in:
   - b.1 uno studio sullo sportello gestionale svolto da consulenti nazionali per un totale di 30 m.m.;
   - b.2 acquisto di 5 P.C. con relativo software;
   - b.3 un programma di formazione per il personale dell'UPC per un totale di 12 m.m., che sarà svolto da consulenti nazionali scelti dall'UGE.

c. Rafforzamento della capacità di gestione per l'ASC per un bilancio totale pari a 152.550.000 lire italiane, consistente in:
   - c.1 Reclutamento dei direttori addetti alla preparazione del Progetto, per un totale di 15 m.m.;
   - c.2 incentivi per gli studi di fattibilità sulla preparazione del personale, per un totale di 600 m.m.

d. Assistenza tecnica ai mutuatari durante il periodo dei crediti, per un bilancio totale pari a 200.250.000 lire italiane, come segue:
   - d.1 Reclutamento di un gruppo qualificato di formatori di 15 m.m. di consulenti nazionali; il gruppo dovrebbe svolgere solo un periodo di formazione specifico a breve termine ai mutuatari (modulo); ogni modulo dovrebbe essere attivato su richiesta del mutuatario;
   - d.2 incentivi finanziari per il personale del DSS di formatori da erogare a completamento di ogni modulo, per un totale di 800 m.m..

8. IMPEGNI DEL GOVERNO EGIZIANO

Il GRE, tramite il MAAS, fornirà un contributo finanziario al programma per un importo equivalente a 1.277.500.000 lire italiane. Tale contributo sarà impiegato come segue:

a. per coprire il costo dell'edificio adibito ad ospitare i locali del progetto (per un costo previsto pari a 1 miliardo di lire italiane);

b. per corrispondere gli stipendi di 30 unità di personale nazionale operante all'interno dell'UGE (5) e dell'UPC (25);

c. per coprire parzialmente in natura il costo di 15 seminari sui seguiti organizzati dall'UGE.

9. PROCEDURE DI CONTROLLO E VALUTAZIONE

I consulenti nazionali, nell'ambito dell'UGE, creeranno un sistema capillare di informazione e di controllo per tutto il Programma di Sviluppo della Comunità, in base alle procedure ed agli indicatori da definire nella prima fase delle attività, come specificato nel precedente Capitolo 6.

Il MAE-DGCS finanzierà con fondi aggiuntivi una valutazione a medio termine e finale del progetto.

10. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Il GRE:

a. agevolerà l'accesso a e la disponibilità di tutti i dati pertinenti (dati numerici e statistici fondamentali per valutare, studiare ed analizzare le attività settoriali), in quanto le informazioni sono un elemento essenziale per l'attuazione del programma;
b. faciliterà l'accesso a tutte le aree da visitare per dare attuazione al Programma;
c. garantirà che le nomine degli esperti nazionali durino per il periodo necessario a svolgere il compito specifico definito nel Protocollo o contenuto nel Verbale Concordato del CD;
d. farà sì che vengano adottate le misure necessarie a mantenere il personale che ha intrapreso la formazione dopo il completamento del programma, al fine di garantirne la sostenibilità;
e. assicurerà/ l'esenzione da imposte e dazi doganali per tutte le attrezzature, i servizi dei contratti, le forniture e gli effetti personali degli esperti che saranno importati in relazione all'attuazione del programma.
f. i veicoli acquistati dal GRI saranno consegnati al MAAS, che li importerà definitivamente, in esenzione da imposte, in Egitto, registrandoli a suo nome ed assicurandoli contro gli incidenti degli autisti. Le relative spese saranno sostenute dal GRI. La gestione delle vetture sarà di competenza esclusiva dell'UCP, in base alle necessità del Programma.

659.

Roma, 11 settembre 1997

Compromesso d'arbitrato tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Costarica

(Entrata in vigore: 11 settembre 1997)

COMPROMESSO DI ARBITRATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL COSTA RICA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica,

Considerati i legami di amicizia esistenti tra i loro popoli ed i loro Governi;

Considerato che tra di loro esiste una controversia avente per oggetto gli obblighi del Governo del Costa Rica derivanti del prestito di 12.990.000 dollari USA erogato dal Mediocredito Centrale a seguito della Convenzione Finanziaria sottoscritta a Roma il 1° agosto 1985 dal Governo della Repubblica del Costa Rica e dall'Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine--Mediocredito Centrale--per la costruzione di un bacino galleggiante a Puerto Caldera, controversia che non è stata risolta per via negoziale;

Considerato che la predetta Convenzione Finanziaria è stata stipulata nel quadro degli Accordi di Cooperazione intergovernativi esistenti fra i due Paesi ed, in particolare, in esecuzione del Protocollo Esecutivo di Cooperazione allo Sviluppo tra Italia e Costa Rica, firmato a Roma il 20 giugno 1984;

Considerato il Trattato Generale di Arbitrato tra i due Paesi, firmato a Roma l'8 gennaio 1910 e i successivi scambi di Note del 12-27 maggio 1997 avvenuti a Roma;

Considerato che il Governo italiano, avendo preso atto della volontà del Governo della Repubblica del Costa Rica, espressa con Nota verbale del 9 maggio 1995, di sottoporre ad arbitrato la summenzionata controversia, ha inviato a quel Governo formale richiesta in tal senso con Nota verbale del 27 luglio 1995 e che il Governo della Repubblica del Costa Rica, con Nota Verbale del 10 febbraio 1997, si è dichiarato d'accordo su detta richiesta;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

La summenzionata controversia sarà risolta mediante arbitrato in conformità al Regolamento Facoltativo di Arbitrato per l'arbitrato delle controversie tra due Stati della Corte Permanente di Arbitrato del 20 ottobre 1992 (di seguito denominato il " Regolamento"), come modificato dal presente Compromesso.

Articolo 2

1.- Il Tribunale arbitrale (di seguito denominato " il Tribunale ") sarà composto dal Professore Luigi Ferrari Bravo, nominato dal Governo della Repubblica Italiana; dal Prof. Rubén Hernández Valle, nominato dal Governo della Repubblica del Costa Rica e dal Professore Pierre Lalive, con funzione di Presidente, designato di comune accordo dai due arbitri.

2.- Qualora il Presidente o altro membro del Tribunale venisse a mancare, la loro sostituzione avrà luogo secondo la procedura di cui all' articolo 13 del Regolamento.

Articolo 3

1.- Il Tribunale delibererà sulle seguenti questioni:

a) Se la Convenzione Finanziaria del 1° agosto 1985, stipulata a Roma fra il governo della Repubblica del Costa Rica e il Mediocredito Centrale in esecuzione degli artt. 1 e 2 del Protocollo Esecutivo di Cooperazione allo Sviluppo fra l'Italia e il Costa Rica firmato a Roma il 20 giugno 1984 e nel quadro degli Accordi di Cooperazione intergovernativi esistenti tra i due Paesi, sia o meno valida e vincolante per entrambe le Parti.

b) nell'affermativa, se entrambe le Parti hanno adempiuto a tutte le obbligazioni assunte ai sensi della predetta Convenzione Finanziaria e del Protocollo Esecutivo di Cooperazione firmato a Roma il 20 giugno 1984 fra l'Italia e il Costa Rica e degli Accordi di Cooperazione intergovernativi esistenti tra i due Paesi.

c) se, ed in base a quale fonte giuridica la Repubblica del Costa Rica abbia assunto un obbligo di restituzione nei confronti del Mediocredito Centrale e/o della Repubblica italiana, del credito di US$ 12.990.000 erogato dal Mediocredito Centrale in quattro tranches nel periodo

compreso tra il 10.10. 1985 e il 30.10.1986 per la costruzione di un bacino galleggiante destinato a Puerto Caldera.

d) nell'affermativa a quanto ammonti, per quota capitale e per interessi, il credito della Repubblica italiana e/ o del Mediocredito nei confronti della Repubblica del Costa Rica e in base a quali modalità di pagamento tale credito dovrà essere rimborsato.

2.- Il Tribunale delibererà in conformità alle norme del diritto internazionale pertinenti ai sensi dell'art. 33 del Regolamento con particolare riguardo alla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 e agli strumenti pertinenti di cooperazione intergovernativa intervenuti tra i due Paesi.

Articolo 4

La sede del Tribunale è stabilita a Roma.

Articolo 5

La lingua della procedura arbitrale sarà l'inglese o il francese, fatta salva la facoltà delle parti di utilizzare lo spagnolo e l'italiano sia nella fase scritta che nella fase orale.

Articolo 6

1.- Fatte salve le norme del presente Compromesso e del Regolamento, il Tribunale stabilirà la propria procedura e deciderà in merito ad ogni questione relativa allo svolgimento dell'arbitrato.

2.- Tutti gli atti predisposti dalle Parti e i documenti sottoposti all'esame del Tribunale dovranno essere depositati - ovvero spediti a mezzo posta- entro i termini prescritti nel presente Compromesso presso il Bureau International della Corte Permanente di Arbitrato. Detto Bureau provvederà all'immediato scambio degli atti o dei documenti tra le Parti.

Articolo 7

1.- Entro 15 giorni dalla firma del presente Compromesso, ciascuna Parte designerà, ai fini dello svolgimento dell'arbitrato, un suo agente, comunicandone il nome e l'indirizzo all' altra Parte ed al Tribunale.

2.- Il Bureau International della Corte Permanente di Arbitrato eseciterà funzioni di Cancelleria e di gestione contabile.

3.- Il Presidente del Tribunale, al momento della costituzione di quest'ultimo, previa consultazione con gli altri due membri, designerà ove lo ritenga necessario, un Segretario.

Articolo 8

1.- La procedura dinanzi al Tribunale comprenderà una fase scritta ed una orale, a meno che per quest'ultima il Tribunale non convenga diversamente.

2.- La fase scritta consisterà in:

a) una memoria che dovrà essere presentata da ciascuna delle Parti non oltre 90 giorni dopo la costituzione del Tribunale; il termine decorrerà dal momento della ricezione della comunicazione di detta costituzione;

b) un memoria di replica che sarà presentata da ciascuna delle Parti non oltre 60 giorni dallo scambio delle memorie; il termine decorrerà per ciascuna delle Parti dal momento della ricezione della memoria avversaria.

c) ogni altro atto che il Tribunale giudichi necessario.

3.- Il Tribunale avrà la facoltá di prorogare per un massimo di 15 giorni i termini di cui sopra, su richiesta motivata di una delle Parti o a sua discrezione.

4.- La fase orale, che sarà successiva alla fase scritta, si svolgerà in forma privata alla data e nel luogo stabiliti dal Tribunale previa consultazione con i due agenti; le Parti possono essere rappresentate nella procedura orale dai loro agenti e farsi assistere da un avvocato o consulente designato.

5.- Ove una delle Parti non presenti senza un giustificato motivo la propria memoria entro il termine stabilito, il procedimento non subirà interruzioni. Ugualmente esso non subirà interruzioni ove una delle Parti, ritualmente convocata, non compaia in udienza senza un giustificato motivo.

6.- Ove necessario, il Tribunale provvederà alle traduzioni ed all'interpretariato e prenderà provvedimenti relativi ai locali e all'affitto di attrezzature.

Articolo 9

1.- Il Tribunale potrà decidere a maggioranza. Le decisioni saranno emesse in forma scritta e motivata. La sentenza del Tribunale dovrà essere emessa entro 30 giorni dalla conclusione della fase orale. Nel caso in cui quest' ultima non dovesse avere luogo, il Tribunale emetterà la sentenza entro 60 giorni dal termine ultimo per il deposito della memoria di replica.

2.- Ove la decisione non venga presa all'unanimità, ciascuno degli arbitri avrà il diritto di allegare separatamente la propria opinione dissenziente o individuale.

3.- La sentenza emessa dal Tribunale sarà definitiva e le due Parti si obbligano ad adottare le misure necessarie all'esecuzione della stessa.

4.- Copia della sentenza, firmata dagli arbitri, sarà trasmessa a ciascuna delle Parti dal Bureau International della Corte Permanente di Arbitrato.

Articolo 10

1.- Entro 60 giorni dal ricevimento della sentenza, ciascuna Parte può, mediante notifica all'altra, chiedere al Tribunale di fornire una interpretazione della sentenza.

2.- L'interpretazione richiesta sarà fornita per iscritto entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta e farà parte integrante della sentenza.

Articolo 11

1.- Le spese di arbitrato saranno stabilite dal Tribunale nella propria sentenza, previa consultazione con il Segretario Generale della Corte Permanente di Arbitrato e saranno sostenute dalle due Parti in parti uguali.

2.- Gli onorari dei membri del Tribunale, nonché del Segretario del Tribunale, corrisponderanno a quanto è stato determinato di comune accordo tra le Parti.

3.- All'inizio della procedura di arbitrato, ciascuna delle Parti depositerà presso il Bureau International della Corte Permanente di Arbitrato, la somma di 60.000 dollari. Detta somma potrà essere anticipatamente utilizzata per le spese del procedimento arbitrale. Tale importo sarà se del caso integrato a saldo della somma che verrà deliberata dal Tribunale ai sensi del par. 1 del presente articolo.

4.- Durante la procedura di arbitrato, il Tribunale potrá chiedere alle Parti di corrispondere importi ulteriori rispetto alla somma depositata ai sensi del numero che precede.

5.- Dopo che la sentenza sarà stata emessa, il Tribunale presenterà alle Parti un rendiconto delle somme ricevute, restituendo le somme non utilizzate.

Articolo 12
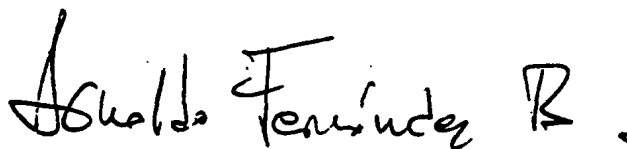
Il presente compromesso entrerà in vigore alla data della sua firma.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Compromesso.

Fatto in due originali a Roma, l' 11 settembre 1997, nella lingua italiana ed spagnola, entrambe facenti ugualmente fede.

GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DEL COSTA RICA

660.

Roma, 30 maggio-21 ottobre 1997

Scambio di Lettere tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America concernente le modifiche all'Accordo sul trasporto aereo del 22 giugno 1970 e successivi emendamenti

(Entrata in vigore: 21 ottobre 1997)

EMBASSY OF THE
UNITED STATES OF AMERICA

Rome, May 30, 1997

No. 374

Excellency:

I have the honor to refer to the Air Transport Agreement between the United States and Italy, signed June 22, 1970, as amended, (the Agreement) and to the related Memorandum of Understanding, signed September 27, 1990, (the MOU), and to discussions held by representatives of our two governments on civil aviation matters in May 1993.

Pursuant to the understandings reached in those discussions concerning the implementation of the Agreement, I have the honor to confirm that it is the understanding of my Government that Delta Air Lines and United Airlines shall be permitted to operate behind-gateway services, including services to/from Atlanta and Chicago. I would appreciate

His Excellency
Dr. Lamberto Dini
Minister of Foreign Affairs of Italy
Rome

your confirmation that this is also the understanding of the Government of the Italian Republic in this regard.

I have the further honor to propose, on behalf of the Government of the United States of America, that the Agreement be amended to add Turin as a third gateway for combination services in Note (1) of section B of the route schedule of the Agreement and that the third paragraph of section 3 (A) of part A - Combination Services of the MOU be amended to read in its entirety: "Once either criterion has been met, the fifth United States airline shall have the right to operate the air service with a total of six weekly frequencies with aircraft up to and including 300 seats or a total of five weekly frequencies by aircraft with more than 300 seats."

I have the honor to propose that if the aforementioned proposals are acceptable to the Government of the Italian Republic, this note and your Excellency's favorable reply shall constitute an agreement between our two governments, which shall enter into force on the date of your Excellency's note in reply.

Accept Excellency, the ~~renewed~~ assurances of my highest consideration.

Ambassador

EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA ROME

Il Ministro degli Affari Esteri

073/154/C

Roma, 21 OTT. 1997

Signor Incaricato d'Affari,

ho l'onore di fare riferimento alla lettera dell'Ambasciatore Bartholomew n. 374 del 30 maggio 1997 del seguente tenore:.

""Excellency:

I have the honor to refer to the Air Transport Agreement between the United States and Italy, signed June 22, 1970, as amended, (the Agreement) and to the related Memorandum of Understanding, signed September 27, 1990, (the MOU), and to discussions held by representatives of our two governments on civil aviation matters in May 1993.

Pursuant to the understandings reached in those discussions concerning the implementation of the Agreement, I have the honor to confirm that it is the understanding of my Government that Delta Air Lines and United Airlines shall be permitted to operate behind-gateway services, including services to/from Atlanta and Chicago. I would appreciate your confirmation that this is also the understanding of the Government of the Italian Republic in this regard.

Ministro James Cunningham
Incaricato d'Affari
Ambasciata degli Stati Uniti d'America
ROMA

I have the further honor to propose, on behalf of the Government of the United States of America, that the Agreement be amended to add Turin as a third gateway for combination services in Note (1) of section B of the route schedule of the Agreement and that the third paragraph of section 3 (A) of part A - Combination Services of the MOU be amended to read in its entirety: "Once either criterion has been met, the fifth United States airline shall have the right to operate the air service with a total of six weekly frequencies with aircraft up to and including 300 seats or a total of five weekly frequencies by aircraft with more than 300 seats."
I have the honor to propose that if the aforementioned proposals are acceptable to the Government of the Italian Republic, this note and your Excellency's favorable reply shall constitute an agreement between our two governments, which shall enter into force on the date of your Excellency's note in reply."

In proposito, ho l'onore di comunicarLe che il Governo italiano accetta le proposte contenute nella lettera n. 374 del 30 maggio 1997 e che, pertanto, la menzionata lettera e la presente risposta costituiranno un accordo tra i nostri due Governi che entrerà in vigore alla data di questa comunicazione.

Gradisca, Signor Incaricato d'Affari, i sensi della mia alta considerazione.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

AMBASCIATA DEGLI STATI UNITI D'AMERICA

Roma, 30 maggio 1997

N. 374

Eccellenza,

ho l'onore di fare riferimento all'Accordo sui Trasporti Aerei fra Stati Uniti e Italia, firmato il 22 giugno 1970, e successivi emendamenti (l'Accordo) ed al relativo Memorandum d'Intesa, firmato il 27 settembre 1990 (il MOU), nonché ai colloqui che i rappresentanti dei nostri due governi hanno tenuto su temi di aviazione civile nel maggio del 1993.

In base alle intese raggiunte in quei colloqui in merito all'attuazione dell'Accordo, ho l'onore di confermare che l'intendimento del mio Governo è che la Delta Air Lines e la United Airlines potranno attivare voli su scali alle spalle dei punti di entrata e di uscita, ivi compresi servizi per e da Atlanta e Chicago. Le sarei grato se potesse darmi conferma che questo è anche l'intendimento del Governo della Repubblica Italiana al riguardo.

S.E. On. Lamberto DINI
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana
R O M A

Ho altresì l'onore di proporre, per conto del Governo degli Stati Uniti d'America, che l'Accordo venga emendato per aggiungere Torino quale terzo scalo di accesso per i servizi combinati nella Nota (1) della sezione B dell'elenco delle rotte dell'Accordo e che il terzo paragrafo della sezione 3 (A) della parte A - Servizi combinati del MOU - sia emendato come segue: "Dopo che saranno stati soddisfatti l'uno o l'altro criterio, la quinta compagnia aerea degli Stati Uniti avrà il diritto di attivare il servizio aereo per un totale di sei frequenze settimanali con un velivolo di capienza non superiore ai 300 posti, ovvero per un totale di cinque frequenze settimanali con un velivolo di capienza superiore ai 300 posti."

Ho l'onore di suggerire che, se le proposte sopra menzionate risultano accettabili per il Governo della Repubblica Italiana, la presente nota e la risposta favorevole di Sua Eccellenza costituiscano un accordo fra i nostri due governi, che entrerà in vigore alla data della nota di risposta di Sua Eccellenza.

La prego di accettare di nuovo i sensi della mia più alta considerazione.

L'Ambasciatore
(Firmato: R. Bartholomew)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Roma, 21 ottobre 1997

Signor Incaricato d'Affari,

ho l'onore di fare riferimento alla lettera dell'Ambasciatore Bartholomew n. 374 del 30 maggio 1997 del seguente tenore:

"Eccellenza,
ho l'onore di fare riferimento all'Accordo sui Trasporti Aerei fra Stati Uniti e Italia, firmato il 22 giugno 1970, e successivi emendamenti (l'Accordo) ed al relativo Memorandum d'Intesa, firmato il 27 settembre 1990 (il MOU), nonché ai colloqui che i rappresentanti dei nostri due governi hanno tenuto su temi di aviazione civile nel maggio del 1993.

In base alle intese raggiunte in quei colloqui in merito all'attuazione dell'Accordo, ho l'onore di confermare che l'intendimento del mio Governo è che la Delta Air Lines e la United Airlines potranno attivare voli su scali alle spalle dei punti di entrata e di uscita, ivi compresi servizi per e da Atlanta e Chicago. Le sarei grato se potesse darmi conferma che questo è anche l'intendimento del Governo della Repubblica Italiana al riguardo.

Ministro James Cunningham
Incaricato d'Affari
Ambasciata degli Stati Uniti d'America
R O M A

Ho altresì l'onore di proporre, per conto del Governo degli Stati Uniti d'America, che l'Accordo venga emendato per aggiungere Torino quale terzo scalo di accesso per i servizi combinati nella Nota (1) della sezione B dell'elenco delle rotte dell'Accordo e che il terzo paragrafo della sezione 3 (A) della parte A - Servizi combinati del MOU - sia emendato come segue: "Dopo che saranno stati soddisfatti l'uno o l'altro criterio, la quinta compagnia aerea degli Stati Uniti avrà il diritto di attivare il servizio aereo per un totale di sei frequenze settimanali con un velivolo di capienza non superiore ai 300 posti, ovvero per un totale di cinque frequenze settimanali con un velivolo di capienza superiore ai 300 posti."

Ho l'onore di suggerire che, se le proposte sopra menzionate risultano accettabili per il Governo della Repubblica Italiana, la presente nota e la risposta favorevole di Sua Eccellenza costituiscano un accordo fra i nostri due governi, che entrerà in vigore alla data della nota di risposta di Sua Eccellenza."

In proposito, ho l'onore di comunicarLe che il Governo Italiano accetta le proposte contenute nella lettera n. 374 del 30 maggio 1997 e che, pertanto, la menzionata lettera e la presente risposta costituiranno un accordo tra i nostri due Governi che entrerà in vigore alla data di questa comunicazione.

Gradisca, Signor Incaricato d'Affari, i sensi della mia alta considerazione.

(F.to: Lamberto DINI)

661.

Manila, 21 ottobre 1997

Memorandum d'Intesa fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine nel settore dei trasporti e delle comunicazioni

(Entrata in vigore: 24 febbraio 1998)

MEMORANDUM DI INTESA

FRA

LA REPUBBLICA ITALIANA

E

LA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE

NEL SETTORE DEI TRASPORTI

E

DELLE COMUNICAZIONI

Il governo della Repubblica italiana ed il governo della Repubblica delle Filippine (qui di seguito denominati "le Parti");

ribadendo il loro desiderio di rafforzare ulteriormente strette relazioni di cooperazione;

cercando di creare condizioni favorevoli ad una armoniosa cooperazione nei settori dei trasporti e delle comunicazioni, su principi di uguaglianza ed interesse reciproco;

hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1

OBIETTIVI GENERALI

1. Le Parti considereranno una relazione di lungo periodo in tutte le questioni di reciproco interesse tramite scambio di informazioni, competenze ed esperienze nel settore dei trasporti e delle telecomunicazioni.

2. Le Parti incoraggeranno lo sviluppo di relazioni intereconomiche ed intercommerciali ed , in special modo l'assistenza tecnica e la cooperazione in detti settori.

3. Le Parti incoraggeranno lo sviluppo di relazioni dirette tra le unita' organizzative dei loro rispettivi Ministeri, cioe' gli enti regolatori nel settore dei trasporti e delle telecomunicazioni ed i loro rispettivi operatori e confederazioni di produttori, ove necessario.

4. Le Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni sui seguenti temi:

A Trasporto:

a. tecnologia per le ferrovie urbane ed extra urbane;

b. sistemi di navigazione aerea;

c. tecnologia nel settore dell'edilizia.

B. Telecomunicazioni:

a. sviluppo delle attivita' di telecomunicazioni internazionali tra i due Paesi;

b. scambio di informazioni sulle nuove tecnologie di telecomunicazione;

c. scambio di informazioni sull'introduzione di nuovi servizi di telecomunicazioni;

d. apertura di nuovi servizi tra i due Paesi;

e. scambio di informazioni sulla standardizzazione; e

f. altre attivita' di reciproco interesse.

ARTICOLO II

PARTENARIATO E COORDINAMENTO

Entrambe le parti dichiarano pertanto la loro volonta' di sviluppare e rafforzare ulteriormente il loro partenariato e di creare una Commissione di Coordinamento al fine di riesaminare e discutere di volta in volta la cooperazione ai sensi del presente Memorandum di Intesa e, se necessario, formulare e riesaminare piani ed attivita'.

ARTICOLO III

FACILITAZIONI ALLA COOPERAZIONE

1. Ciascuna parte attuera' misure ed intraprendera' attivita', singolarmente o di concerto con l'altra parte, al fine di facilitare la cooperazione nel settore della ricerca e dello sviluppo, dello scambio di informazioni e della gestione dei progetti.

2. Ai sensi della disposizione precedente ed al fine di sviluppare e rafforzare ulteriormente le loro relazioni le Parti si consulteranno tra loro ed avvieranno consultazioni nei settori di cui sopra e si scambieranno esperti a livello appropriato.

ARTICOLO IV

POLITICA E REGOLAMENTI

1. Le Parti utilizzeranno il modo piu' sicuro ed efficiente di scambio di informazioni ed esperienze su questioni di politica e di regolamentazione nel settore dei trasporti e delle telecomunicazioni.

2. Ciascuna parte facilitera' le visite e le missioni di studio per il suo personale qualificato nel territorio dell'altra parte al fine di tenersi aggiornata circa lo stato attuale delle riforme e delle esperienze acquisite nell'attuazione di dette riforme nei settori di cui al precedente comma.

ARTICOLO V

SETTORI DI INTERESSE NEL CAMPO DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sulla base delle loro rispettive competenze e della disponibilita' di dati o informazioni in materia, le Parti si adopereranno al fine di fornirsi informazioni tecniche e sostegno formativo nei seguenti settori:

- standardizzazione;

- tecnologie emergenti;

- gestione dello spettro di frequenze radio;

- comunicazioni via satellite;

- infrastrutture di informazione nazionale.

ARTICOLO VI

AREE DI INTERESSE NEL SETTORE DEI TRASPORTI

Sulla base delle loro rispettive competenze e della disponibilita' di dati o informazioni in materia, le Parti si adopereranno al fine di fornirsi informazioni tecniche e sostegno formativo nei seguenti settori:

- sistemi di transito a livello urbano: pianificazione ed attuazione di progetto

- sistemi di ferrovia extra urbana e per lunghe percorrenze: pianificazione ed attuazione di progetto;

- sistemi di navigazione aerea basata su satellite;

- costruzione di ferrovie, ivi comprese le gallerie;

- costruzione di aereoporti.

ARTICOLO VII

VALIDITA' DEL MEMORANDUM DI INTESA

1.Il presente Memorandum di Intesa entrera' in vigore alla data della piu' recente delle due notifiche scritte con cui le due parti, attraverso i canali diplomatici, comunicheranno il completamento delle procedure giuridiche interne per la sua entrata in vigore. Il presente Memorandum sara' valido per un periodo di due anni.

2. Se nessuna delle parti informa l'altra parte per iscritto della sua intenzione di porre fine al memorandum almeno un mese prima della data della scadenza, allora il presente Memorandum rimarra' in vigore per un ulteriore periodo di un anno. Esso potra' essere prorogato indefinitamente secondo questa procedura.
Fatto a Manila il 21 ottobre 1997, in due originali in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Graziella Simbolotti

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE

[illegible]

662.

Manila, 21 ottobre 1997

Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine sulla cooperazione tra le piccole e medie imprese

(Entrata in vigore: 24 febbraio 1998)

MEMORANDUM DI INTESA

FRA

LA REPUBBLICA ITALIANA

E

LA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE

SULLA COOPERAZIONE TRA LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Il governo della Repubblica italiana ed il governo della Repubblica delle Filippine (qui di seguito denominati "le Parti");

considerando il contenuto del memorandum di Intesa bilaterale fra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine sulla Cooperazione Economica del 17 ottobre 1987;

riconoscendo l'importanza fondamentale delle piccole e medie imprese per le loro rispettive economie e sistemi industriali come sancito nell'Accordo per la Promozione e Protezione degli Investimenti, firmato il 25 ottobre 1990 e nell'Accordo per evitare la doppia imposizione e prevenire l'evasione fiscale, firmato il 15 giugno 1990;

tenendo conto dell'importanza delle piccole e medie imprese per i rispettivi sistemi economici;

desiderose di favorire la cooperazione economica fra le piccole e medie imprese dei due Paesi, in base al principio dell'uguaglianza e del reciproco vantaggio;

ritenendo che il presente Memorandum creera' condizioni favorevoli per lo sviluppo futuro delle relazioni bilaterali e della cooperazione economica;

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti promuoveranno la cooperazione economica fra le piccole e medie imprese e societa' dei due Paesi nel quadro delle rispettive legislazioni e regolamenti.

ARTICOLO 2

Nel quadro delle consultazioni bilaterali, le Parti esamineranno le modalita' atte a creare nei due Paesi un quadro giuridico piu' appropriato per lo sviluppo delle piccole e medie imprese.

ARTICOLO 3

Le Parti coopereranno al fine di individuare e creare il quadro infrastrutturale piu' appropriato per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e per la creazione, in entrambi i Paesi, di nuovi gruppi industriali integrati.

ARTICOLO 4

Le Parti promuoveranno importanti collegamenti diretti fra i rispettivi istituti bancari locali ed i notevoli sforzi dei rispettivi sistemi finanziari per il finanziamento di iniziative commerciali e congiunte delle piccole e medie imprese dei due Paesi, utilizzando gli strumenti e le risorse esistenti.

ARTICOLO 5

Al fine di sviluppare la cooperazione economica tra le piccole e medie imprese dei due Paesi, le Parti sosterranno e faciliteranno al piu' alto livello lo scambio di informazioni fra le rispettive associazioni industriali e le delegazioni commerciali e faciliteranno la loro partecipazione a fiere e mostre da organizzare in ciascuno dei due Paesi sulla base delle condizioni determinate dalle autorita' competenti.

ARTICOLO 6

Le Parti hanno individuato i seguenti settori quali possibili campi di cooperazione:

- investimenti diretti e creazione di joint venture;

- trasferimento di tecnologia;

- creazione di nuove piccole e medie imprese, modernizzazione ed espansione delle esistenti capacita' delle imprese;

- formazione del personale;

- know-how manageriale;

- macchinari;

- agricoltura ed industria alimentare;

- tessile, moda e design;

- pelletteria;

- oreficeria:

- costruzione e produzione di materiali per edilizia;

- mobilio e decorazione di interni;

- industria chimica.

ARTICOLO 7

Le Parti si forniranno regolarmente informazioni relative ai problemi che derivano dalle loro relazioni politiche e tecniche nel settore delle piccole e medie imprese.

ARTICOLO 8

Il presente Memorandum e' stipulato in conformita' ai trattati ed accordi bilaterali e multilaterali sottoscritti dal governo della Repubblica italiana e dal governo della Repubblica delle Filippine.

ARTICOLO 9

Il presente Memorandum potra' essere emendato, in conformita' con i suoi scopi, sulla base di un accordo reciproco tra le parti.

ARTICOLO 10
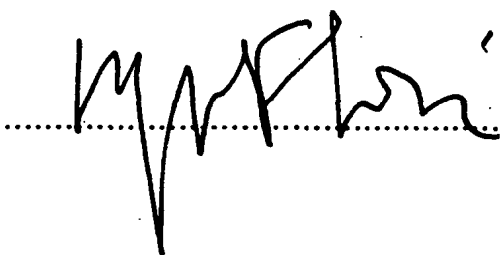
Il presente Memorandum di Intesa entrera' in vigore alla data della piu' recente delle due notifiche scritte con cui le due parti, attraverso i canali diplomatici, comunicheranno il completamento delle procedure giuridiche interne per la sua entrata in vigore.

Il presente Memorandum restera' in vigore per un periodo di 5 anni dalla data della sua entrata in vigore e sara' automaticamente prorogato di anno in anno a meno che una delle due parti non lo denunci per iscritto con un preavviso di almeno 6 mesi rispetto alla data di scadenza.
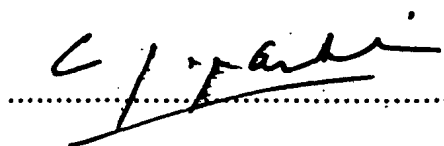
In fede di che i sottoscritti, debitamente delegati dai ripettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum.

Fatto a Manila il 21 ottobre 1997, in due originali in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

....

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE

....

663.

Tunisi, 27 ottobre 1997

Dichiarazione d'Intenti tra il Ministero delle Comunicazioni della Repubblica Italiana e il Ministero delle Comunicazioni della Repubblica Tunisina per la cooperazione nel campo delle poste, delle telecomunicazioni e della telediffusione

(Entrata in vigore: 27 ottobre 1997)

DICHIARAZIONE D'INTENTI
TRA
IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DELLA REPUBBLICA TUNISINA
PER
LA COOPERAZIONE
NEL CAMPO DELLE POSTE, DELLE TELECOMUNICAZIONI
E DELLA TELEDIFFUSIONE

Nell'intento di consolidare le basi di una cooperazione durevole tra i due Paesi nel campo delle poste, delle telecomunicazioni e della telediffusione, il Ministero delle Comunicazioni della Repubblica Italiana e il Ministero delle Comunicazioni della Repubblica Tunisina,

qui di seguito denominati le "Parti"
hanno convenuto quanto segue:

I - QUADRO DELLA COOPERAZIONE

Le due Parti si accordano per promuovere la cooperazione nel campo della posta, delle telecomunicazioni e della telediffusione, tanto sul piano bilaterale che multilaterale, particolarmente nel quadro dei programmi euromediterranei;

II - AREE DI COOPERAZIONE

A - Cooperazione nel campo della regolamentazione

Le due Parti si accordano per scambiarsi informazioni e valutazioni sulle questioni relative alla regolamentazione nel campo della posta, delle telecomunicazioni e della telediffusione.

In questo quadro, le due Parti provvederanno:

- ad uno scambio di esperienze sulle questioni giuridiche, economiche e tecniche legate agli sviluppi della regolamentazione;
- ad una concertazione in materia di gestione delle risorse rare.

B - Cooperazione tecnica

Le due Parti si accordano per promuovere la cooperazione tecnica nei settori della posta, delle telecomunicazioni e della telediffusione, in particolare mediante l'avvio e l'attuazione di progetti concordati.
In particolare, le due Parti convengono di approfondire le possibilità di cooperazione nel quadro del progetto di realizzazione di un "Parco Tecnologico delle Comunicazioni" in Tunisia.

C - Formazione

Le attività di cooperazione per la formazione riguarderanno:

- lo scambio di know-how e di esperienza per quanto riguarda l'attuazione tecnica di un centro regionale di formazione e di riconversione in materia di poste e di telecomunicazioni;
- la messa a disposizione della Parte tunisina, da parte di quella italiana di una quota annuale di 5 soggiorni di formazione, di un mese ciascuno, destinati alla realizzazione di stages di esperti tunisini nel settore delle poste, delle telecomunicazioni e della telediffusione.

III - SEGUITI E MECCANISMI DI ATTUAZIONE

Le due Parti si riuniranno regolarmente per dare seguito alle attività previste nel quadro della presente dichiarazione d'intenti.

Le attività di cooperazione saranno realizzate nei limiti delle disponibilità economiche e delle risorse umane esistenti, in funzione delle dotazioni di bilancio delle due Parti.

IV - ENTRATA IN VIGORE

La presente dichiarazione d'intenti entrerà in vigore alla data della sua firma e resterà in vigore per un periodo di cinque anni, con possibilità di proroga su accordo tra le due Parti.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente dichiarazione d'intenti.
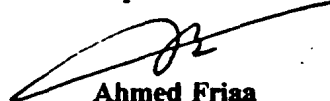
Fatto a Tunisi, il 27 OCT 1997 in due originali, ciascuno nelle lingue Italiana e Francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per la Parte Italiana
Il Ministro
delle Comunicazioni della
Repubblica Italiana

Antonio Maccanico

Antonio Maccanico

Per la Parte Tunisina
Il Ministro
delle Comunicazioni della
Repubblica Tunisina

Ahmed Friaa

MEMOIRE D'ENTENTE
ENTRE
LE MINISTERE DES COMMUNICATIONS
DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE
ET
LE MINISTERE DES COMMUNICATIONS
DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
POUR
LA COOPERATON
DANS LE DOMAINE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS
ET DE LA TELEDIFFUSION

En vue de consolider les bases d'une coopération durable entre les deux Pays dans le domaine des postes, des télécommunications et de la télédiffusion, le Ministère des Communications de la République Italienne et le Ministère des Communications de la République Tunisienne,

ci-apres les "Parties",
sont convenus de ce qui suit:

I – CADRES DE LA COOPERATION

Les deux Parties s'accordent pour promouvoir la coopération dans les domaines de la poste, des télécommunications et de la télédiffusion, simultanément sur les plans bilatéral et multilatéral, particulièrement dans le cadre des programmes Euroméditerranéens.

II – CHAMPS DE COOPERATION

A – Coopération dans le domaine réglementaire

Les deux Parties s'entendent pour échanger des informations et des points de vue sur des questions relatives à la réglementation dans les domaines de la poste, des télécommunications et de la telédiffusion.

Dans ce cadre, les deux parties procéderont:

- a un echange d'expériences sur les questions juridiques, économiques et techniques liées au développement de la réglementation;
- a une concertation en matière de gestion des ressources rares.

B – Coopération technique

Les deux parties s'entendent pour promouvoir la coopération technique dans les domaines de la poste, des télécommunications et de la télédiffusion, notamment par l'engagement et la mise en œuvre de projets concertés.

En particulier, les deux Parties conviennent d'approfondir les possibilités de cooperation dans le cadre du projet de réalisation d'un "Parc Technologique des Communications" en Tunisie.

C – Formation

Les actions de coopération pour la formation porteront sur:

- l'échange de savoir-faire et d'expertise en matière de mise en œuvre technique d'un centre regional de formation et de recyclage en matière de postes et de télécommunications.
- la mise à la disposition de la Partie Tunisienne par la Partie Italienne d'un quota annuel de 5 sejours de formation d'un mois chacun, destinées à la conduite de stages de cadres tunisiens du secteur des postes, télécommunications et télédiffusion.

III – SUIVI ET MECANISME DE REALISATION

Les deux Parties se réuniront régulièrement en vue d'un suivi des activités engagées dans le cadre du présent mémoire d'entente.

Les activités de cooperation prevues seront realisées dans les limites des disponibilités economiques et des ressources humaines existantes, en fonction des dotations budgétaires des deux Parties.

IV – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent mémoire d'entente entrera en vigueur à la date de sa signature et restera en vigueur pour une periode de cinq ans, avec possibilité de prorogation par accord entre les deux Parties.

En foi de quoi, les Représentants soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent mémoire d'entente.

Etabli à Tunis, le 27 OCT. 1997 en deux originaux, rédigés chacun en langue Italienne et Française, les deux textes faisant pareillement foi.

Pour la Partie Italienne
Le Ministre
des Communications de la
République Italienne
Antonio Maccanico

Pour la Partie Tunisienne
Le Ministre
des Communications de la
République Tunisienne
Ahmed Friaa

664.

La Paz, 1°-13 ottobre 1997

Scambio di Note relativo al progetto di ristrutturazione dell'Ospedale «Daniel Bracamonte» e potenziamento dell'unità sanitaria di Potosi

(Entrata in vigore: 31 ottobre 1997)

Ambasciata d'Italia
in Bolivia

PROT. N. 2464
N.V. N. 121

La Paz, 1 de Octubre de 1997

La Embajada de Italia saluda muy atentamente al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y tiene el honor de referirse al proyecto de Reestructuración del Hospital "Daniel Bracamonte" y potenciamiento de la Unidad Sanitaria de Potosí. Dicho Proyecto, insertado en el verbal de la Comisión mixta Italo-boliviana en 1990 y que constituye una donación por parte del Gobierno italiano, será realizado mediante una administración directa por parte de la Embajada de Italia en Bolivia.

Con la finalidad de definir los aspectos técnicos-administrativos del proyecto, la Embajada de Italia, conforme a lo acordado en la reunion llevada a cabo en el mes de Julio pasado en la Secretaria Nacional de Salud, tiene el honor de proponer un intercambio de notas reversales, anexando una carta dirigida al Excmo. Señor Canciller de la República de Bolivia, Embajador Javier Murillo de la Rocha.

La Embajada de Italia, al agradecer la deferente atención a la presente, hace propicia la oportunidad para reiterar al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, las seguridades de su consideración más alta y distinguida.

AMBASCIATA D'ITALIA LA PAZ

La Paz, 1 de Octubre de 1997

Al Honorable
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
<u>Presente</u>.-

L' Ambasciatore d' Italia

La Paz, 1 de Octubre de 1997

Señor Ministro,

Tengo el honor de dirigirme a Usted con referencia al acuerdo de Cooperación Técnica entre Italia y Bolivia firmado en La Paz el 4 de noviembre de 1986 el cual ha entrado en vigencia el 5 de julio de 1995. Por medio de la deliberación n°.97 del 25 de septiembre de 1996, el Comité Direccional de la Cooperación Italiana ha dispuesto el financiamiento de la Ia. Fase del Proyecto de Reestructuración del Hospital "Daniel Bracamonte" de Potosí, el cuál ha sido aprobado en la tercera reunion de Comisión mixta italo-boliviana de noviembre de 1990.

Dicho financiamiento en donación asciende a 5.078 millones de liras italianas que corresponden a 3.017.000 $us. y es relativo a la realización de obras civiles, de acuerdo al proyecto aprobado por las partes en fecha 28 de marzo de 1995.

Ha sido además financiado el importe relativo a la asistencia técnica la cual será asegurada por un Experto italiano en calidad de Coordinador del proyecto por una duración de 28 meses.

El programa prevee una IIa. fase para el equipamiento del hospital y el soporte de los sistemas de gestión y formación, el cuál sera objeto de una sucesiva deliberación de financiamiento por parte italiana.

1. DEFINICION DE LA PARTE ITALIANA.

1.1. El proyecto, para el cual ya se encuentra disponible el monto deliberado, será directamente administrado por la Embajada de Italia en Bolivia.

Excelentisimo Señor
Embajador Javier MURILLO DE LA ROCHA
Ministro de Relaciones Exteriores y Culto
<u>Presente</u>.-

2. DEFINICION DE LA CONTRAPARTE BOLIVIANA.

2.1. La Contraparte boliviana estará representada por la Honorable Alcaldía de Potosí la cuál a su vez nombrará un técnico homólogo del experto italiano con los cuales se concordarán los aspectos técnicos del proyecto y las modalidades de ejecución de las obras.

2.2. La Alcaldía se ha declarado disponible para apoyar el proyecto con las aportaciones definidas en el punto n°.5 de la presente nota.

3. DEFINICIONES Y OBJETIVOS DEL PROYECTO Y MODALIDAD DE EJECUCION.

3.1. En la primera fase del programa se propone la construcción y la reestructuración del Hospital "D.Bracamonte" de Potosí, según el proyecto anteriormente presentado y aprobado por las Autoridades italianas y por la Contraparte boliviana.

3.2. El proyecto será ejecutado dividiéndolo en etapas funcionales las cuales seran dadas en adjudicación a empresas locales a través de licitaciones publicas o de tratativas privadas, según normas bolivianas.

3.3. El Proyecto podrá sufrir modificaciones durante el curso de su realización con el fin de mejorar la funcionalidad del conjunto y de adecuar los gastos segun las disponibilidades económicas los cuáles no podrán superar las sumas establecidas. Las modificaciones del proyecto se decidirán de común acuerdo por las Contrapartes y estarán sujetas a aprobación por las Autoridades competentes ya sean las italianas como las bolivianas.

3.4. En la suma establecida está incluida la construcción de una nueva cabina de transformación eléctrica, y la instalación telefónica interna que no está prevista en el proyecto del punto 3.1.

3.5. Sobre las sumas establecidas pesarán, entre otros, los gastos para la instalación (en Potosí) de las oficinas de la Dirección de Trabajos, así como también la liberación de impuestos aduaneros y fiscales para la adquisición de todos los equipos, incluyendo un automóvil, que serán necesarios para el funcionamiento de dicha oficina. Los mencionados bienes serán de propiedad de la Embajada de Italia y devueltos a la contraparte local a la conclusión del proyecto.

3.6. La duración de los trabajos está prevista en unos 24 meses.

4) OBLIGACIONES DE LA PARTE ITALIANA.

El Gobierno italiano además del proyecto ejecutivo y de los documentos técnicos puestos a disposición de la Contraparte se compromete en :

4.1. La realización de las obras previstas en la primera fase descrita en el punto 3 del presente documento con el fin de adoptar las necesarias disposiciones administrativas de su competencia.

4.2. Comunicar a la Contraparte para su aprobación los gastos relativos a la realización de las obras.

4.3. Suministrar los aparatos técnicos necesarios para el funcionamiento de la oficina del coordinador del proyecto.

4.4. Asegurar la supervisión técnica del proyecto a través de su experto de confianza que se quedará en el País durante toda la ejecución de la obras de construcción el mismo que gozará del trato previsto en el art. 7 del Acuerdo de Cooperación Técnica.

5) OBLIGACIONES DE LA PARTE BOLIVIANA.

El Gobierno Boliviano, a través la Honorable Alcaldía de Potosí como contraparte local, se compromete en .

5.1. Adoptar las disposiciones institucionales y administrativas necesarias para la realización del proyecto.

5.2. Autorizar los procedimientos para la exoneracion de impuestos sobre las importaciones para los materiales, equipos, o suministros requeridos por el proyecto para su desarrollo.

5.3. Adoptar las disposiciones institucionales, administrativas y presupuestarias necesarias para la continuidad de las actividades del proyecto sucesiva al término del apoyo italiano.

5.4. Autorizar a la Embajada de la República italiana, a efectuar los trabajos relativos al proyecto en los terrenos de propiedad de la H. Alcaldía Municipal de Potosí.

5.5. Poner a disposición del proyecto los locales para oficinas técnicas y administrativas, tomando a su cargo los gastos de funcionamiento.

5.6. Poner a disposición el personal administrativo y técnico, el cuál continuará siendo remunerado por el Gobierno Boliviano el cual a su vez asumirá todas las obligaciones sociales. La cantidad y especificación de los instrumentos de trabajo y del personal necesarios sera objeto de un acuerdo posterior.

5.7. Realizar los arreglos externos que no están comprendidos en el presupuesto aprobado en el punto 3.1. incluida la reparacion de las calles de acceso al complejo.

5.8. Efectuar las demoliciones que la Alcaldía ofreció realizar bajo su responsabilidad y asumiendo los gastos con el fin de disminuir los costos del presupuesto total.

5.9. Efectuar todas las conexiones necesarias para el proyecto en caso de que sean insuficientes o inexistentes el agua potable, alcantarillado, gas, teléfono y energía eléctrica.

5.10. Los impuestos relativos a las adquisiciones en el lugar por parte de las empresas adjudicatarias en licitación no podrán estar exonerados, pero serán asumidos por el Gobierno Boliviano a través de un financiamiento destinado a la Secretaría Nacional de Salud. Este compromiso sera especificado en una cláusula contractual con la empresa adjudicada.

6. CONTROLES

6.1. El Gobierno boliviano y el Gobierno italiano pueden realizar en cualquier momento, conjunta o separadamente, un exámen o evaluación del estado de avance del proyecto y si fuera necesario, examinar y discutir de vez en cuando los problemas encontrados durante su ejecución.

En caso de que el Gobierno de la República de Bolivia se declare conforme, esta Nota y la Nota de respuesta, en la que conste la conformidad de su Gobierno, constituirán un Acuerdo Intergubernamental que entrará en vigor en la fecha de la Nota de respuesta.

Con este motivo, hago propicia la oportunidad para reiterar al Excmo. Señor Canciller de la República de Bolivia, las seguridades de mi mas alta y distinguida consideración.

E. Angiolo Carli

Enric'Angiolo FERRONI CARLI
EMBAJADOR DE ITALIA

:PUBLICA DE BOLIVIA

ISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

La Paz, 31 de octubre de 1997
VPE-DGPE-DEA-1007-97

Tengo a bien dirigirme a usted, a objeto de acusar recibo de su nota No.N.V.121, de fecha 1 de octubre de 1997, mediante la cual el Ilustrado Gobierno de Italia propone la Nota Reversal referida al Proyecto de "Reestructuración del Hospital Daniel Bracamonte y potenciamiento de la Unidad Sanitaria de Potosí".

Al respecto, la mencionada Nota expresa lo siguiente:

"Señor Ministro:

Tengo el honor de dirirme a Usted con referencia al acuerdo de Cooperación Técnica entre Italia y Bolivia firmado en La Paz el 4 de noviembre de 1986 el cual ha entrado en vigencia el 5 de julio de 1995. Por medio de la deliberación nº 97 del 25 de septiembre de 1996, el Comité Direccional de la Cooperación Italiana ha dispuesto el financiamiento de la Primera Fase del Proyecto de Reestructuración del Hospital "Daniel Bracamonte" de Potosí, el cuâl ha sido aprobado en la Tercera Reunión de Comisión Mixta ítalo - boliviana de noviembre de 1990.

Dicho financiamiento en donación asciende a 5.078 millones de liras italianas que corresponden a 3.017.000 $us., y es relativo a la realización de obras civiles, de acuerdo al proyecto aprobado por las partes en fecha 28 de marzo de 1995.

Ha sido además financiado el importe relativo a la asistencia técnica la cuâl será asegurada por un experto italiano en calidad de Coordinador del Proyecto por una duración de 28 meses.

El Programa prevé una Segunda Fase para el equipamiento del Hospital y el soporte de los sistemas de gestión y formación, el cuâl será objeto de una sucesiva deliberación de financiamiento por parte italiana.

Excelentísimo Señor
Dn. Enric'Angiolo Ferroni Carli
EMBAJADOR DE ITALIA
Presente.-

1. DEFINICION DE LA PARTE ITALIANA.

1.1. El proyecto, para el cual ya se encuentra disponible el monto deliberado, será directamente administrado por la Embajada de Italia en Bolivia.

2. DEFINICION DE LA CONTRAPARTE BOLIVIANA.

2.1. La Contraparte boliviana estará representada por la Honorable Alcaldía de Potosí la cuál a su vez nombrará un técnico homólogo del experto italiano con los cuales se concordarán los aspectos técnicos del proyecto y las modalidades de ejecución de las obras.

2.2. La Alcaldía se ha declarado disponible para apoyar el proyecto con las aportaciones definidas en el punto nº 5 de la presente nota.

3. DEFINICIONES Y OBJETIVOS DEL PROYECTO Y MODALIDAD DE EJECUCION.

3.1. En la Primera Fase del programa se propone la construcción y reestructuración del Hospital "Daniel Bracamonte" de Potosí, según el proyecto anteriormente presentado y aprobado por las Autoridades italianas y por la Contraparte boliviana.

3.2. El proyecto será ejecutado dividiéndolo en etapas funcionales las cuales serán dadas en adjudicación a empresas locales a través de licitaciones públicas o de tratativas privadas, según normas bolivianas.

3.3. El Proyecto podrá sufrir modificaciones durante el curso de su realización con el fin de mejorar la funcionalidad del conjunto y de adecuar los gastos según las disponibilidades económicas, los cuáles no podrán superar las sumas establecidas. Las modificaciones del proyecto se decidirán de común acuerdo por las Contrapartes y estarán sujetas a aprobación por las Autoridades competentes ya sean las italianas como las bolivianas.

3.4 En la suma establecida está incluída la construcción de una nueva cabina de transformación eléctrica, y la instalación telefónica interna que no está prevista en el proyecto del punto 3.1.

3.5. Sobre las sumas establecidas pesarán, entre otros, los gastos para la instalación (en Potosí) de las oficinas de la Dirección de Trabajos, así como también la liberación de impuestos aduaneros y fiscales para la adquisición de todos los equipos, incluyendo un automovil, que serán necesarios para el funcionamiento de dicha oficina. Los mencionados bienes serán de propiedad de la Embajada de Italia y devueltos a la Contraparte local a la conclusión del proyecto.

3.6. La duración de los trabajos está prevista en unos 24 meses.

4) OBLIGACIONES DE LA PARTE ITALIANA.

El Gobierno italiano además del proyecto ejecutivo y de los documentos técnicos puestos a disposición de la Contaparte se compromete en:

4.1. La realización de las obras previstas en la Primera Fase descrita en el punto 3 del presente documento con el fin de adoptar las necesarias disposiciones administrativas de su competencia.

4.2. Comunicar a la Contraparte para su aprobación los gastos relativos a la realización de las obras.

4.3. Suministrar los aparatos técnicos necesarios para el funcionamiento de la oficina del Coordinador del proyecto.

4.4. Asegurar la supervisión técnica del proyecto a través de su experto de confianza que se quedará en el país durante toda la ejecución de las obras de construcción, el mismo que gozará del trato previsto en el art. 7 del Acuerdo de Cooperación Técnica.

5) OBLIGACIONES DE LA PARTE BOLIVIANA.

El Gobierno Boliviano, a través de la Honorable Alcaldía de Potosí como Contraparte local, se compromete en:

5.1. Adoptar las disposiciones institucionales y administrativas necesarias para la realización del proyecto.

5.2. Autorizar los procedimientos para la exoneración de impuestos sobre las importaciones para los materiales, equipos, o suministros requeridos por el proyecto para su desarrollo.

5.3. Adoptar las disposiciones institucionales, administrativas y presupuestarias necesarias para la continuidad de las actividades del proyecto sucesiva al término del apoyo italiano.

5.4. Autorizar a la Embajada de la República italiana, a efectuar los trabajos relativos al proyecto en los terrenos de propiedad de la H. Alcaldía Municipal de Potosí.

5.5. Poner a disposición del proyecto los locales para oficinas técnicas y administrativas, tomando a su cargo los gastos de funcionamiento.

5.6. Poner a disposición el personal administrativo y técnico, el cuâl continuará siendo remunerado por el Gobierno boliviano el cuâl a su vez asumirá todas las obligaciones sociales.

La cantidad y especficación de los instrumentos de trabajo y del personal necesarios será objeto de un acuerdo posterior.

5.7. Realizar los arreglos externos que no están comprendidos en el presupuesto aprobado en el punto 3.1. incluida la reparación de las calles de acceso al complejo.

5.8. Efectuar las demoliciones que la Alcaldía ofreció realizar bajo su responsabilidad y asumiendo los gastos con el fin de disminuir los costos del presupuesto total.

5.9. Efectuar todas las conexiones necesarias para el proyecto en caso de que sean insuficientes o inexistentes el agua potable, alcantarillado, gas, teléfono y energía eléctrica.

5.10. Los impuestos relativos a las adquisiciones en el lugar por parte de las empresas adjudicatarias en licitación no podrán estar exonerados, pero serán asumidos por el Gobierno boliviano a través de un financiamiento destinado a la Secretaría Nacional de Salud.
Este compromiso será especificado en la cláusula contractual con la empresa adjudicada.

6. CONTROLES.

6.1. El Gobierno boliviano y el Gobierno italiano pueden realizar en cualquier momento, conjunta o separadamente, un exámen o evaluación del estado de avance del proyecto y si fuera necesario, examinar y discutir de vez en cuando los problemas encontrados durante su ejecución.
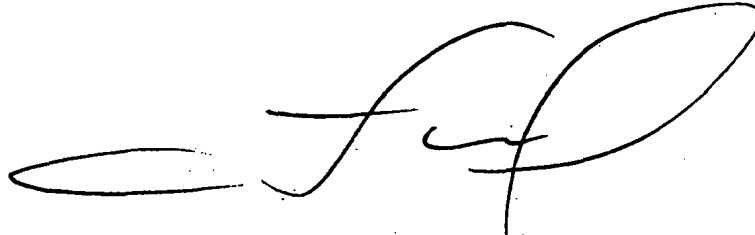
En caso de que el Gobierno de la República de Bolivia se declare conforme, esta Nota y la Nota de respuesta, en la que conste la conformidad de su Gobierno, constituirán un Acuerdo Intergubernamental que entrará en vigor en la fecha de la Nota de respuesta.

Con este motivo, hago propicia la oportunidad para reiterar al Excelentísimo señor Canciller de la República de Bolivia, las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

Enric' Angiolo Ferroni Carli
EMBAJADOR DE ITALIA"

En este sentido, tengo el honor de confirmar que la propuesta planteada en la Nota antes citada es aceptable para el Gobierno de la República de Bolivia, y por tanto, la Nota de Vuestra Excelencia y ésta de respuesta, constituyen un Acuerdo entre nuestros Gobiernos el cual entrará en vigencia en la fecha de la presente Nota.

Con este motivo, aprovecho la oportunidad para renovar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

Emb. Jorge Soruco Villanueva
VICEMINISTRO DE
POLITICA EXTERIOR

TRADUZIONE

La Paz, 1 Ottobre 1997

Signor Ministro,

ho l'onore di riferirmi all'accordo di Cooperazione Tecnica tra Italia e Bolivia firmato a La Paz il 4 Novembre 1986 ed entrato in vigore il 5 luglio 1995. Con Delibera n. 97 del 25 Settembre 1996, il Comitato Direzionale della Cooperazione italiana ha disposto il finanziamento della Ia fase del Progetto di ristrutturazione dell'Ospedale "D.Bracamonte" di Potosí, approvato nella terza riunione di Commissione mista italo-boliviana del novembre 1990.

Tale finanziamento a dono ammonta a 5.078 milioni di lire italiane corrispondenti a dollari USA 3.017.000 ed é relativo alla realizzazione delle opere civili, secondo il progetto approvato dalle parti in data 28 marzo 1995.

E' stato inoltre finanziato l'importo relativo all'assistenza tecnica che sará assicurata da un Esperto italiano in qualitá di Coordinatore del progetto per la durata di 28 mesi.

Il programma prevede una IIa fase per l'equipaggiamento dell'ospedale ed il sostegno dei sistemi di gestione e formazione, che sará oggetto di successiva delibera di finanziamento da parte italiana.

1.DEFINIZIONE DELLA PARTE ITALIANA

1.1. Il progetto, per il quale é giá disponibile il fondo deliberato, verrá direttamente amministrato dalla Ambasciata d'Italia in Bolivia.

Sua Eccelenza
Ambasciatore Javier MURILLO DE LA ROCHA
Ministro degli Affari Esteri e del Culto
La Paz .-

2.DEFINIZIONE DELLA CONTROPARTE BOLIVIANA

2.1 La Controparte boliviana sará rappresentata dalla Onorevole Alcaldia di Potosí che nominerá un tecnico omologo dell'esperto italiano con il quale congiuntamente verranno concordati gli aspetti tecnici del progetto e le modalitá di esecuzione delle opere.

2.2 L'Alcaldia si é dichiarata disponibile a sostenere il progetto con gli apporti definiti al punto n.5 della presente nota.

3) DEFINIZIONE ED OBIETTIVI DEL PROGETTO E MODALITA' DI ESECUZIONE

3.1. La prima fase del programma si propone la costruzione e ristrutturazione dell'Ospedale "D.Bracamonte" di Potosí, secondo il progetto giá presentato ed approvato dalle Autoritá italiane e dalla Controparte boliviana.

3.2. Il progetto verrá eseguito dividendolo in lotti funzionali che verranno appaltati ad imprese locali attraverso licitazione pubblica ovvero trattativa privata, secondo la normativa boliviana.

3.3. Il progetto potrá subire modifiche in corso d'opera allo scopo di migliorare la funzionalitá dell'insieme e di adeguare la spesa alla disponibilitá economica che non potrá in nessun caso superare la somma stanziata. Le eventuali modifiche del progetto verranno decise di comune accordo dalle Controparti e saranno sottoposte per l'approvazione alle Autoritá competenti italiane e boliviane.

3.4. Nella somma stanziata é inclusa la costruzione di una nuova cabina di trasformazione elettrica, e l'impianto telefonico interno non previsto nel progetto di cui al punto 3.1.

3.5. Sulle somme stanziate graveranno inoltre le spese per l'istallazione in Potosí degli uffici della Direzione dei lavori, nonché per l'acquisto in esenzione doganale e fiscale di tutte quelle attrezzature incluso un autovetture che dovranno rendersi necessarie per il funzionamento del predetto Ufficio. I suddetti beni saranno di proprietà dell'Ambasciata d'Italia e saranno devoluti alla controparte locale al termine del progetto.

3.6. La durata dei lavori é prevista in 24 mesi.

4) IMPEGNI DA PARTE ITALIANA

Il Governo italiano oltre al progetto esecutivo ed ai documenti tecnici gia messi a disposizione della Controparte si impegna:

4.1. Alla realizzazione delle opere previste dalla prima fase e descritte al punto 3 della presente lettera ed allo scopo adotterá tutte le necessarie disposizioni amministrative di sua competenza.

4.2. A comunicare alla Controparte per la sua approvazione le spese relative alla realizzazione delle opere.

4.3. Alla Fornitura delle attrezzature tecniche necessarie al funzionamento dell'ufficio del coordinatore del progetto.

4.4. Ad assicurare la supervisione tecnica del progetto attraverso il suo esperto di fiducia che rimarrá nel Paese per tutta la durata delle opere di costruzione il quale godrá del trattamento previsto dall'art. 7 dell'Accordo di Cooperazione tecnica.

5) IMPEGNI DA PARTE BOLIVIANA

Il Governo Boliviano, mediante la Onorevole Alcaldia di Potosí come controparte locale, si impegna a:

5.1. Adottare le disposizioni istituzionali e amministrative necessarie alla realizzazione del progetto.

5.2. Autorizzare le procedure per l'esonero di imposte sull'importazione di materiali ed attrezzature richieste dal progetto per il suo svolgimento.

5.3. Adottare le disposizioni istituzionali, amministrative e finanziarie necessarie per la continuitá del progetto successive alla conclusione dell'aiuto italiano.

5.4 Autorizzare l'Ambasciata della Repubblica Italiana, ad effettuare i lavori che richiede il progetto nei terreni di proprietá della Alcaldia di Potosí.

5.5. Mettere a diposizione del progetto i locali per l'ufficio tecnico ed amministrativo facendo fronte ai relativi costi di funzionamento.

5.6. Mettere a diposizione il personale amministrativo e di segreteria che continuerá ad essere remunerato dal Governo Boliviano il quale ne assumerá tutti gli obblighi sociali.

La quantificazione e la specifica delle attrezzature e del personale necessario sara oggetto di un successivo accordo.

5.7. Realizzare le sistemazioni esterne non comprese nel preventivo approvato di cui al punto 3.1.incluso il miglioramento delle strade di accesso al complesso

5.8. Effettuare le demolizioni che l'Alcaldia si é offerta di realizzare a sua cura e spese al fine di diminuire i costi complessivi.

5.9 Ad effettuare tutti gli allacci per il progetto alle utenze laddove insufficienti o inesistenti di acqua potabile, rete fognante, gas, telefono ed energia elettrica.

5.10. Le imposte relative agli acquisti in loco da parte delle imprese aggiudicatarie dei contratti d'appalto non potranno essere esentate, ma verranno assunte dal Governo Boliviano attraverso uno stanziamento specifico destinato alla Secretaria Nacional de Salud.
Tale impegno sará specificato in un apposita clausola contrattuale con l'impresa aggiudicataria.

6. CONTROLLI

6.1. Il Governo boliviano ed il Governo italiano possono procedere in qualsiasi momento, congiuntamente o separatamente, ad un esame o valutazione dello stato d'avanzamento del progetto e nel caso di necessitá esaminare di volta in volta i problemi incontrati durante l'esecuzione.

Nel caso che il Governo della Repubblica di Bolivia si dichiari in accordo, questa Nota e la Nota di risposta recante l'accordo del Suo Governo, costituiranno un Accordo Intergovernativo che entrerá in vigore alla data della Nota di risposta.

Colgo l'occasione per porgere al Signor Cancelliere della Repubblica di Bolivia i miei più distinti saluti,

L'AMBASCIATORE
Enric'Angiolo FERRONI CARLI

665.

Pechino, 3 novembre 1997

Scmbio di Note tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare di Cina in merito al reciproco stabilimento dei Consolati Generali a Canton e a Firenze

(Entrata in vigore: 3 novembre 1997)

3320

AMBASCIATA D'ITALIA

NOTA VERBALE

L'Ambasciata della Repubblica Italiana in Cina presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Popolare di Cina ed in nome e per conto del Governo della Repubblica Italiana, nel comune intento di promuovere ulteriormente i rapporti di amicizia tra i due Paesi, ha l'onore di confermare la seguente intesa, in merito al reciproco stabilimento di Consolati Generali:

1. Il Governo della Repubblica Popolare di Cina consente all'apertura di un Consolato Generale della Repubblica Italiana a Canton, la cui circoscrizione consolare comprenderà le province del Guangdong, del Fujian, di Hainan e la Regione Autonoma di etnia Zhuang del Guangxi.

2. Il Governo della Repubblica Italiana consente all'apertura di un Consolato Generale della Repubblica Popolare di Cina a Firenze, la cui circoscrizione consolare comprenderà le Regioni Toscana, Liguria, Umbria e Marche.

3. I Governi dei due Paesi accorderanno, nel rispetto della Convenzione Consolare tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare di Cina e delle relative leggi e regolamenti dei due Paesi, ogni necessaria assistenza e facilitazione reciproca nell'apertura dei due Consolati Generali e nell'esercizio delle funzioni consolari.

4. I Governi dei due Paesi risolveranno, nel rispetto della Convenzione Consolare tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare di Cina, e nel rispetto dei principi di diritto internazionale, inclusa la Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari, della consuetudine internazionale e del principio di reciprocità, e attraverso trattative amichevoli, tutti i problemi che potranno insorgere tra i due Paesi nell'ambito dei rapporti consolari.

Al Ministero degli Affari Esteri
della Repubblica Popolare di Cina
PECHINO

Se la suddetta proposta verrà confermata da una Nota del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Popolare di Cina, in rappresentanza del Governo della Repubblica Popolare di Cina, questa Nota e la relativa risposta costituiranno un accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare di Cina, che entrerà in vigore dalla data della Nota del Ministero degli Esteri.

L'Ambasciata d'Italia in Cina si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Popolare di Cina i sensi della sua più alta considerazione.

Pechino, 3 novembre 1997

AMBASCIATA D'ITALIA
PECHINO

中 华 人 民 共 和 国 外 交 部

(97)部领二字第59号

意大利共和国驻华大使馆：

中华人民共和国外交部向意大利共和国驻华大使馆致意，并谨收到大使馆一九九七年十一月三日第3320号照会，内容如下：

“意大利共和国驻华大使馆向中华人民共和国外交部致意，并谨代表意大利共和国政府确认，意大利共和国政府和中华人民共和国政府本着进一步发展两国之间友好关系的共同愿望，就相互设立总领事馆事达成协议如下：

一、中华人民共和国政府同意意大利共和国在广州设立总领事馆，其领区为广东省、福建省、海南省和广西壮族自治区。

二、意大利共和国政府同意中华人民共和国在佛罗伦萨设立总领事馆，其领区为托斯卡纳大区、利古里亚大区、翁布里亚大区和马尔盖大区。

三、两国政府将根据《中华人民共和国和意大利共和国领事条约》及两国各自的有关法律规定，为对方总领事馆的

设立和执行领事职务，提供一切必要的协助和便利。

四、两国政府应根据《中华人民共和国和意大利共和国领事条约》和包括《维也纳领事关系公约》在内的国际法各项原则、国际惯例和对等原则，通过友好协商解决两国领事关系中可能出现的问题。

上述内容如蒙中华人民共和国外交部代表中华人民共和国政府复照确认，本照会与外交部的复照即构成意大利共和国政府和中华人民共和国政府间的一项协议，并自外交部复照之日起生效。”

中华人民共和国外交部谨代表中华人民共和国政府确认，同意上述内容。

顺致最崇高的敬意。

一九九七年十一月三日于北京

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI CINA

(97) B.L.2 Z. n. 59

All'Ambasciata d'Italia in Cina:

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Popolare di Cina presenta i suoi complimenti all'Ambasciata d'Italia in Cina ed ha l'onore di comunicare di aver ricevuto la Nota Verbale di questa Ambasciata n. 3320 del 3 novembre 1997, il cui contenuto è il seguente:

"L'Ambasciata della Repubblica Italiana in Cina presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Popolare di Cina ed in nome e per conto del Governo della Repubblica Italiana, nel comune intento del Governo della Repubblica Italiana e del Governo della Repubblica Popolare di Cina di promuovere ulteriormente i rapporti di amicizia tra i due Paesi, ha l'onore di confermare la seguente intesa, in merito al reciproco stabilimento di Consolati Generali:

1. Il Governo della Repubblica Popolare di Cina consente all'apertura di un Consolato Generale della Repubblica Italiana a Canton, la cui circoscrizione consolare comprenderà le province del Guangdong, del Fujian, di Hainan e la Regione Autonoma di etnia Zhuang del Guangxi.

2. Il Governo della Repubblica Italiana consente all'apertura di un Consolato Generale della Repubblica Popolare di Cina a Firenze, la cui circoscrizione consolare comprenderà le Regioni Toscana, Liguria, Umbria e Marche.

3. I Governi dei due Paesi accorderanno, nel rispetto della Convenzione Consolare tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare di Cina e delle relative leggi e regolamenti dei due Paesi, ogni necessaria assistenza e facilitazione reciproca nell'apertura dei due Consolati Generali e nell'esercizio delle funzioni consolari.

4. I Governi dei due Paesi risolveranno, nel rispetto della Convenzione Consolare tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare di Cina, e nel rispetto dei principi di diritto internazionale, inclusa la Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari, della consuetudine internazionale e del principio di reciprocità, e attraverso trattative amichevoli, tutti i problemi che potranno insorgere tra i due Paesi nell'ambito dei rapporti consolari.

Se la suddetta proposta verrà confermata da una Nota del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Popolare di Cina, in rappresentanza del Governo della Repubblica Popolare di Cina, questa Nota e la relativa risposta costituiranno un accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare di Cina, che entrerà in vigore dalla data della Nota del Ministero degli Esteri."

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Popolare di Cina, in nome e per conto del Governo della Repubblica Popolare di Cina, conferma il proprio consenso alla Nota Verbale sopra riportata, e si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata d'Italia in Cina i sensi della sua più alta considerazione.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
REPUBBLICA POPOLARE DI CINA (TIMBRO)

BEIJING, 3 novembre 1997

666.

Ginevra, 29 ottobre - 5 novembre 1997

Scambio di Lettere modificativo dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Organizzazione Internazionale del Lavoro per la realizzazione del progetto «Centro di formazione per l'artigianato del sale» in Giordania

(Entrata in vigore: 5 novembre 1997)

INTERNATIONAL LABOUR OFFICE
BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL
OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO

4, route des Morillons
CH-1211 GENEVE 22
Télégrammes INTERLAB GENEVE
Télex 415647 ilo ch
Fac-similé (22) 798 86 85 *6068*
Téléphone direct (22) 799
central (22) 799 61 11

Réf. BIT/ILO *JOR/96/M01/ITA*

Votre réf.

H.E. Mr. G. Baldocci
Ambassador
Permanent Mission of Italy
10, chemin de l'Impératrice
1292 Chambésy - Genève

29 OCT. 1997

Dear Mr. Ambassador,

JOR/96/M01/ITA - Handicraft Development "Noor Al-Hussein Foundation"

I would like to refer to the Arrangement which we respectively signed on behalf of the Italian Government and the ILO for the implementation of this project on 16 September 1997.

We would like to inform you of a change in the ILO bank account mentioned in paragraph 5 of the agreement. The new ILO bank account is:

Société de Banque Suisse - GE/SWIFT
SBCOCHGG 12 A
CO-801.157.0

mentioning project JOR/96/M01/ITA

Therefore, I would be grateful if the Italian authorities could transfer the funds for this project to our new bank account.

With best regards.

Yours sincerely,

Daniel Duysens
Bureau for the Promotion of Active
Partnership and Technical Cooperation

Il Rappresentante Permanente d'Italia
presso le Organizzazioni Internazionali
Ginevra

Geneva, - 5 NOV. 1997

4542

Dear Mr. Duysens,

We acknowledge hereby receipt of your letter of 29 October 1997 which reads as follows :

"Dear Mr. Ambassador,

JOR/96/M01/ITA - Handicraft Development "Noor Al-Hussein Foundation".

I would like to refer to the Arrangement which we respectively signed on behalf of the Italian Government and the ILO for the implementation of this project on 16 September 1997.

We would like to inform you of a change in the ILO bank account mentioned in paragraph 5 of the agreement. The new ILO bank account is :

Société de Banque Suisse - GE/SWIFT
SBCOCHGG 12 A
CO-801.157.0
mentioning project JOR/96/M01/ITA

Therefore, I would be grateful if the Italian authorities could transfer the funds for this project to our new bank account.

With best regards.

Yours sincerely,

Daniel Duysens
Bureau for the Promotion of Active
Partnership and Technical Cooperation"

While duly taking note of the above, we would like to inform you that the Italian authorities have given their agreement to the proposal contained in your letter, referring to the new ILO's bank account number, and that this exchange of letters is to be considered as amending the Agreement signed on 16 September 1997.

I remain,

Yours sincerely

Giuseppe Baldocci
Ambassador
Permanent Representative

Mr. Daniel Duysens
Bureau for the Promotion of Active
Partnership and Technical Cooperation
International Labour Office
4, Rte des Morillons

1211 GENEVA 22

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO

S.E. Amb. Giuseppe Baldocci
Rappresentanza Permanente d'Italia
10, Chemin de l'Impératrice
1292 Chambésy - Ginevra

29 ottobre 1997

Caro Signor Ambasciatore,

JOR/96/M01/ITA - Sviluppo dell'Artigianato "Fondazione Noor Al-Hussein"

Desidero fare riferimento all'Accordo firmato rispettivamente per conto del Governo italiano e dell'OIL per l'attuazione di tale progetto il 16 settembre 1997.

Desideriamo informarVi che il conto corrente dell'OIL citato nel paragrafo 5 dell'accordo è cambiato. Il nuovo conto bancario dell'OIL è il seguente:

Société de Banque Suisse - GE/SWIFT
SBCOCHGG 12 A
CO-801.157.0

citando il progetto JOR/96/M01/ITA

Pertanto, sarei grato alle autorità italiane se potessero versare i fondi per tale progetto sul nuovo conto corrente bancario.

Con i migliori saluti,

Daniel Duysens
Ufficio per la Promozione
del Parteneriato Attivo
e della Cooperazione Tecnica

Il Rappresentante Permanente d'Italia
presso le Organizzazioni Internazionali

Ginevra, 5 novembre 1997

Caro Signor Duysens,

con la presente accusiamo ricevuta della Sua lettera del 29 ottobre 1997, il cui testo è il seguente:

"Caro Signor Ambasciatore,

JOR/96/M01/ITA - Sviluppo dell'Artigianato "Fondazione Noor Al-Hussein"

Desidero fare riferimento all'Accordo firmato rispettivamente per conto del Governo italiano e dell'OIL per l'attuazione di tale progetto il 16 settembre 1997.

Desideriamo informarVi che il conto corrente dell'OIL citato nel paragrafo 5 dell'accordo è cambiato. Il nuovo conto bancario dell'OIL è il seguente:

Société de Banque Suisse - GE/SWIFT
SBCOCHGG 12 A
CO-801.157.0

citando il progetto JOR/96/M01/ITA

Pertanto, sarei grato alle autorità italiane se potessero versare i fondi per tale progetto sul nuovo conto corrente bancario.

Con i migliori saluti,

Daniel Duysens
Ufficio per la Promozione
del Parteneriato Attivo
e della Cooperazione Tecnica"

Prendiamo debitamente atto di quanto sopra e desideriamo informarLa che le autorità italiane hanno acconsentito alla proposta contenuta nella Sua lettera, relativa al nuovo numero di conto corrente bancario dell'OIL, e che il presente scambio di lettere sarà considerato di emendamento all'Accordo firmato il 16 settembre 1997.

Sinceramente,

Giuseppe Baldocci
Ambasciatore,
Rappresentante Permanente

Signor Daniel Duysens
Ufficio per la Promozione
del Partenariato Attivo
e della Cooperazione Tecnica
Organizzazione Internazionale del Lavoro
4, Rte des Morillons

1211 GINEVRA 22

667.

Washington, 18 novembre 1997

Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica Italiana e la Inter-American development Bank per il cofinanziamento di progetti e programmi

(Entrata in vigore: 18 novembre 1997)

COOPERATION AGREEMENT

between

GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

and

INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK

For the Cofinancing of Projects and Programs

Dated as of November 18, 1997

COOPERATION AGREEMENT dated as of November 18, 1997 between the GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY, acting through the Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, Ministero degli Affari Esteri, (hereinafter called "Italy"), on the one hand, and INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK (hereinafter called "IDB" or the "Bank"), on the other.

WHEREAS Italy envisages the provision of increased financing for suitable development projects and programs in the developing member countries of IDB;

WHEREAS Italy has decided to enter into a cofinancing arrangement with the IDB to provide credits on concessional terms or grants to developing countries thereby contributing to the social and economic development of these countries;

WHEREAS Italy and IDB wish to cooperate in promoting increased cofinancing opportunities on the terms and conditions hereinafter set forth or otherwise agreed between Italy and IDB;

NOW THEREFORE the Parties hereto have agreed as follows:

ARTICLE I

Methods and Application of Cofinancing

1. The financing to be provided by Italy for cofinancing with IDB will be made available pursuant to this Agreement in the form of concessional loans or grants.

2. The financing to be provided by Italy pursuant to this Agreement is intended to contribute to the financing of development projects and programs of mutual interest to Italy, IDB and the Government of the beneficiary countries.

3. Cofinancing by Italy may be provided on a joint or parallel basis.

(a) In the case of parallel financing, the credit agreements relating to the financing to be provided by Italy will be concluded directly between Italy and the beneficiaries, and such financing will be made available directly to the beneficiaries by Italy. While in this case the Bank will not be responsible for procurement, the Bank and Italy will cooperate to ensure that (i) the goods and services to be procured:

- are of satisfactory quality and compatible with the project;

- will be delivered or completed in a timely fashion; and

- are competitively priced so as not to adversely affect the economic and financial viability of the project; and

(ii) in the case of consultant services, the experience and capability of the consultants, the scope of work to be undertaken and the terms of reference of the services to be provided are appropriate to the assignment.

(b) In the case of joint financing, IDB's relevant policies, including procurement policies, will apply to the operations, projects and programs so financed.

ARTICLE II

Project and Program Selection

1. Each development project and program to be financed by Italy pursuant to this Agreement will be selected by Italy, in consultation with IDB and the intended beneficiary, from the collection of cofinancing opportunities prepared and updated at least once a year by IDB and transmitted to Italy for such purpose.

2. Consultative meetings will be held by IDB and Italy at least once a year for the purpose of reviewing the list of projects and programs referred to in paragraph 1 of this Article II. Following each such review, Italy shall inform IDB of the projects and programs that it is interested in cofinancing, the forms of cofinancing, and the amounts of funds which Italy intends to make available for the cofinancing of such projects and programs. It will be the responsibility of Italy to indicate to potential beneficiaries its interest in making available cofinancing funds for specific projects or programs. The decision as to the inclusion of Italy's cofinancing proposal in the financing plan for a project or program will be made by the intended beneficiary in consultation with IDB and Italy. During the consultative meetings the Parties will explore ways of strengthening their cooperation and mutual assistance.

3. Italy may bring to the attention of IDB other projects and programs which it considers may be of interest to IDB and provide suggestions concerning the possible extent of participation of Italy in such projects and programs. Italy may from time to time also inform IDB of the particular developing member countries of IDB and the specific sectors in which Italy has a special interest.

4. If Italy's cofinancing is to be provided in connection with an existing loan of IDB, IDB will seek to reach agreement with its borrower on the necessary amendments to its loan agreement to reflect the new cofinancing arrangement.

ARTICLE III

Administration of Cofinancing and Disbursement of Funds

Subject to the provisions of Article I, paragraph 3 hereof and unless otherwise agreed, the beneficiary will be responsible for the execution of each project or program, including the evaluation, award and administration of contracts thereunder, under the supervision of the Bank when there is joint cofinancing.

Italy's disbursements of funds will be made in Italian lire or any other major currency agreed between Italy, the Bank and the beneficiary. The Bank may exchange the funds disbursed by Italy into other currencies as may facilitate their administration.

ARTICLE IV

Cooperation and Consultation

1. IDB will identify, prepare and appraise the projects and programs to be cofinanced with Italy in accordance with IDB's policies and procedures. IDB will share with Italy the reports relating to such identification, preparation and appraisal. All decisions by Italy to take or refrain from taking action concerning a program or project will be based exclusively on its own judgment.

2. In the normal course of the inspection and supervision of its programs or projects, IDB will from time to time inspect and supervise, on behalf of Italy, the component of the project or program cofinanced by Italy. At its exclusive discretion, IDB may make recommendations based on the inspection and supervision on such component.

3. Italy and IDB will keep each other informed of the progress of the projects and programs cofinanced (either on a parallel or a joint cofinancing basis) by them and will, at the request of either Party, exchange views through their representatives with regard to the projects and programs and any other matters relating to their respective financing thereof. To that end, Italy will have an opportunity to participate in appraisal and supervision missions relating to such projects and programs, as IDB and the beneficiary country may agree. Italy will be informed of the findings of such missions.

4. In the case of joint or parallel cofinancing of projects and programs, Italy and IDB will inform each other promptly of any significant modification of its credit agreements and of any contractual remedy that is applied in respect thereof. To the extent practicable, each Party will afford the other a reasonable opportunity to exchange views before effecting any such modification or exercising any such contractual remedy.

5. The credit agreements of Italy and IDB concluded in connection with the projects and programs to be cofinanced pursuant to this Agreement will include cross-effectiveness provisions. Italy and IDB will inform each other when conditions precedent to effectiveness of the respective agreements have been met.

6. In connection with each specific program or project cofinanced hereunder, Italy and IDB will exchange letters that will reaffirm the provisions of this Agreement and, if necessary, provide for any specific arrangements not contemplated herein, including an agreement on fees. In case of joint cofinancing, the Bank is entitled to receive a fee in order to defray the costs of administration; such fees will be agreed upon by the Parties on a case by case basis.

7. Italy may evaluate ex-post, at its own expense, the projects and programs financed under the umbrella of this Agreement so as to assess their impact on the economic development of the beneficiary country. IDB will cooperate with Italy to facilitate such evaluation. The Government of the beneficiary country and the Bank may participate in the evaluation mission and share reports resulting from it.

ARTICLE V

Miscellaneous

1. This Agreement will enter into force on the date of its signature by both Parties.

2. This Agreement will remain in force indefinitely unless terminated by either Party upon six months' prior written notice to that effect to the other Party; provided, however, that, unless otherwise mutually agreed, the activities to be carried out by the Parties under this Agreement in relation to on-going projects for which Italy is providing cofinancing will not be affected by such termination.

3. This Agreement may be amended only by written agreement of the Parties hereto.

4. All written communications required or permitted by this Agreement will be directed to the following addresses:

For Italy:

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
Ufficio XVI
Piazzale della Farnesina 1
00194 Roma
ITALY

Telephone : 39 6 3235885
Fax: 39 6 3235922

For the Bank:

INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK
Cofinancing Division
Financial Support Services Subdepartment
Regional Operations Department 1
1300 New York Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20577, USA
Attention: Chief, Cofinancing Division

Telephone : 1 202 623 2617
Fax: 1 202 623 3489

5. The Parties shall attempt to resolve amicably any disputes arising in relation to the interpretation and implementation of this Agreement. In the event that this proves to be impossible, the Parties shall select a mutually agreeable dispute resolution mechanism.

IN WITNESS THEREOF, the undersigned duly authorized representatives, have signed this Agreement on the date indicated above. DONE at the city of Washigton, D.C., in two originals in English, one for each of the Parties hereto.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

Lamberto Dini
Ministro degli Affari Esteri

FOR THE INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK

Ricardo L. Santiago
acting President

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO DI COOPERAZIONE
FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
LA INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK

per il co-finanziamento di progetti e programmi

in data 18 novembre 1997

ACCORDO DI COOPERAZIONE in data 18 novembre 1997 fra il GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, che agisce tramite la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri (qui di seguito denominata "Italia") da un lato, e la INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK (qui di seguito denominata "IDB" o la "Banca") dall'altro.

PREMESSO CHE l'Italia prevede di elargire maggiori finanziamenti a favore di adeguati progetti e programmi di sviluppo nei paesi in via di sviluppo membri della IDB;

PREMESSO CHE l'Italia ha deciso di stipulare con la IDB un accordo di co-finanziamento per elargire crediti a condizioni agevolate, ovvero doni a favore dei paesi in via di sviluppo, contribuendo in tal modo allo sviluppo sociale ed economico di tali paesi;

PREMESSO CHE l'Italia e la IDB desiderano collaborare nel promuovere maggiori opportunità di co-finanziamento ai termini ed alle condizioni qui di seguito descritte, ovvero come altrimenti concordato fra l'Italia e la IDB;

PERTANTO le Parti hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO I
Metodi ed applicazione del co-finanziamento

1. Il finanziamento che l'Italia concederà per il co-finanziamento con la IDB sarà messo a disposizione in base al presente Accordo sotto forma di crediti a condizioni agevolate o doni.

2. Con il finanziamento che l'Italia concederà in base al presente Accordo si intende contribuire a finanziare progetti e programmi di sviluppo di interesse comune per l'Italia, la IDB ed il Governo dei paesi beneficiari.
3. Il co-finanziamento dell'Italia può essere concesso su base congiunta o parallela.
   (a) Nel caso di finanziamenti paralleli, gli accordi creditizi relativi ai finanziamenti che saranno erogati dall'Italia saranno stipulati direttamente fra l'Italia ed i beneficiari, e l'Italia li metterà direttamente a disposizione dei beneficiari. Mentre in tal caso alla Banca non competerà l'approvvigionamento, la Banca e l'Italia collaboreranno per far sì che
   (i) i beni ed i servizi da fornire:
   - siano di qualità soddisfacente e siano compatibili con il progetto;
   - siano consegnati o completati tempestivamente;
   - il loro prezzo sia competitivo, in modo tale da non compromettere la validità economica e finanziaria del progetto, e
   (ii) in caso di servizi di consulenza, l'esperienza e la capacità dei consulenti, la portata del lavoro da svolgere ed i servizi da fornire siano all'altezza del compito.
   (b) In caso di finanziamento congiunto, le relative politiche della IDB, ivi comprese le politiche in materia di approvvigionamenti, si applicheranno alle operazioni, ai progetti ed ai programmi in tal modo finanziati.

ARTICOLO II
Scelta dei progetti e dei programmi

1. Ogni progetto e programma di sviluppo finanziati dall'Italia in base al presente Accordo sarà scelto dall'Italia, di concerto con la IDB e con il beneficiario, fra la gamma delle opportunità di co-finanziamento preparate ed aggiornate almeno una volta all'anno dalla IDB ed all'uopo trasmesse all'Italia.
2. La IDB e l'Italia terranno riunioni consultive almeno una volta l'anno, allo scopo di esaminare l'elenco dei progetti e dei programmi di cui al paragrafo 1 del presente Articolo II. A seguito di tale analisi, l'Italia informerà la IDB circa i progetti ed i programmi al cui co-finanziamento è interessata, le forme di co-finanziamento e l'ammontare dei fondi che l'Italia intende mettere a disposizioni per co-finanziare tali progetti e programmi. All'Italia spetterà indicare ai potenziali beneficiari che è interessata a mettere a disposizione i fondi di co-finanziamento per progetti o programmi specifici. La decisione relativa all'inserimento della proposta di co-finanziamento dell'Italia nel piano finanziario per un determinato progetto o programma sarà adottata dal beneficiario, di concerto con la IDB e l'Italia. Nel corso delle riunioni consultive, le Parti cercheranno di trovare i mezzi con cui rafforzare la cooperazione e l'assistenza reciproca.
3. L'Italia potrà sottoporre all'attenzione della IDB altri progetti e programmi che ritiene possano essere interessanti per la IDB ed avanzare proposte relative all'eventuale livello di partecipazione dell'Italia a tali progetti e programmi. L'Italia potrà altresì comunicare di tanto in tanto alla IDB quali sono i paesi membri in via di sviluppo della IDB ed i settori specifici che rivestono un interesse particolare per l'Italia.

4. Nel caso in cui il co-finanziamento dell'Italia debba essere concesso in relazione ad un prestito della IDB già in atto, la IDB cercherà di trovare un accordo con il mutuante sui necessari emendamenti da apportare all'accordo creditizio, che in tal modo terrà conto delle nuove disposizioni relative al co-finanziamento.

ARTICOLO III
Amministrazione del co-finanziamento ed erogazione dei fondi

Ferme restando le disposizioni dell'Articolo I, paragrafo 3, e tranne nei casi in cui diversamente concordato, il beneficiario sarà responsabile dell'attuazione di ciascun progetto o programma, ivi comprese la valutazione, l'assegnazione e l'amministrazione dei relativi contratti, sotto la supervisione della Banca nel caso di co-finanziamento congiunto.

L'erogazione di fondi da parte dell'Italia avverrà in lire italiane o in qualunque altra valuta importante concordata dall'Italia, dalla Banca e dal beneficiario. La Banca potrà cambiare i fondi erogati dall'Italia in altre valute, se ciò potrà rendere più facile la loro amministrazione.

ARTICOLO IV
Cooperazione e consulenza

1. La IDB individuerà, preparerà e valuterà i progetti ed i programmi da co-finanziare con l'Italia in conformità con le politiche e le procedure della IDB. La IDB metterà a disposizione dell'Italia i rapporti relativi alla individuazione, alla preparazione ed alla valutazione. L'Italia deciderà di adottare o non adottare iniziative relative ad un programma o progetto esclusivamente in base al suo giudizio.
2. Nel corso delle normali ispezioni e supervisioni dei suoi programmi o progetti, la IDB di tanto in tanto ispezionerà e supervisionerà, per conto dell'Italia, la componente del progetto o programma co-finanziato dall'Italia. A sua esclusiva discrezione, la IDB potrà formulare raccomandazioni in base alle ispezioni o supervisioni effettuate su tale componente.
3. L'Italia e la IDB si scambieranno informazioni sullo stato di avanzamento dei progetti e dei programmi da essi co-finanziati (su base parallela o di co-finanziamento congiunto) e, su richiesta di una delle Parti, si scambieranno opinioni tramite i loro rappresentanti sui progetti e programmi e qualunque altra questione relativa al finanziamento di loro competenza. A tal fine, l'Italia avrà l'occasione di partecipare alle missioni di valutazione e supervisione per tali progetti e programmi, in base ad eventuali accordi della IDB e del paese beneficiario. L'Italia sarà informata dell'esito di tali missioni.
4. Nel caso di co-finanziamento congiunto o parallelo di progetti e programmi, l'Italia e la IDB si scambieranno tempestive informazioni su qualsiasi modifica di rilievo agli accordi creditizi e sugli aggiustamenti contrattuali ad essi applicati. Nella misura del possibile, ciascuna Parte concederà all'altra una ragionevole occasione per scambiarsi un parere prima di dar corso a tali modifiche o aggiustamenti contrattuali.

5. Gli accordi creditizi dell'Italia e della IDB stipulati in relazione ai progetti ed ai programmi da co-finanziare in base al presente Accordo conterranno disposizioni relative alla loro entrata in vigore. L'Italia e la IDB si comunicheranno quando le condizioni precedenti all'entrata in vigore dei rispettivi accordi saranno state soddisfatte.
6. In relazione ad ogni specifico programma o progetto co-finanziato ai sensi del presente accordo, l'Italia e la IDB si scambieranno lettere per ribadire la validità delle disposizioni dello stesso e, qualora necessario, prevederanno eventuali disposizioni specifiche non contemplate, comprese quelle relative ai compensi. Nel caso di co-finanziamenti congiunti, la Banca ha diritto ad una commissione per coprire le spese amministrative; tali commissioni saranno concordate dalle parti caso per caso.
7. L'Italia potrà valutare *ex-post*, a sue spese, i progetti ed i programmi finanziati nell'ambito del presente Accordo, allo scopo di valutare il loro impatto sullo sviluppo economico del paese beneficiario. La IDB collaborerà con l'Italia per agevolare tale valutazione. Il Governo del paese beneficiario e la Banca potranno partecipare alla missione di valutazione ed elaborare congiuntamente le relative relazioni.

ARTICOLO V
Varie

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma delle Parti.
2. Il presente Accordo rimarrà in vigore a tempo indefinito, a meno che non venga sospeso da una delle Parti con un preavviso scritto di sei mesi all'altra Parte, a condizione che le attività che le Parti dovranno svolgere ai sensi del presente Accordo in relazione ai progetti in corso e per i quali l'Italia è co-finanziatrice non ne siano colpiti, tranne nei casi in cui diversamente concordato.
3. Il presente Accordo potrà essere emendato solo con il consenso scritto delle Parti.
4. Tutte le comunicazioni scritte richieste o consentite dal presente Accordo saranno inviate ai seguenti indirizzi:

Per l'Italia:

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo - Ufficio XVI
Piazzale della Farnesina 1
00194 Roma
ITALIA

Telefono: 39 6 3235885
Fax: 39 6 3235922

Per la Banca:

INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK
Divisione Co-finanziamenti
Sezione Servizi di Sostegno Finanziario
Dipartimento 1 Operazioni Regionali

1300 New York Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20577, USA
All'attenzione del Capo Divisione Co-finanziamenti

Telefono: 1 202 623 2617
Fax: 1 202 623 3489

5. Le Parti cercheranno di risolvere in via amichevole eventuali controversie relative all'interpretazione ed all'attuazione del presente Accordo. Nel caso in cui ciò dovesse dimostrasi impossibile, le Parti sceglieranno un meccanismo di composizione delle controversie gradito ad entrambe.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti rappresentanti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo alla data precedentemente indicata.

FATTO a Washington D.C. in due originali in lingua inglese, uno per ogni Parte.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(F.to: Lamberto Dini)
Ministro degli Affari Esteri

PER LA INTER-AMERICAN
DEVELOPMENT BANK

(F.to: Ricardo L. Santiago)
Presidente ad interim

668.

Bologna, 3 dicembre 1997

Scambio di Lettere per il rinnovo dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Argentina nel campo della ricerca e dell'utilizzazione a fini pacifici dello spazio

(Entrata in vigore: 3 dicembre 1997)

Bologna li 3 DIC. 1997

Signor Ministro

Ho l'onore di rivolgermi alla Vostra Eccellenza allo scopo di proporre in nome del Governo italiano la conclusione di un Accordo mediante scambio di note tra i nostri Governi, relativo al rinnovo per un periodo di cinque (5) anni, a partire dal 5 Ottobre 1997, dell'Accordo di Cooperazione nel Campo della Ricerca e dell'Utilizzazione dello Spazio Extra - Atmosferico a Scopi Pacifici fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Argentina, firmato a Roma il 6 Ottobre 1992.

Qualora quanto sopra sia accettabile per il Governo Argentino, la presente Nota e la Nota di risposta di Vostra Eccellenza, delle quali consti la conformità, costituiranno un Accordo fra i nostri due Governi per il rinnovo dell'Accordo di Cooperazione nel Campo della Ricerca e dell'Utilizzazione dello Spazio Extra - Atmosferico a Scopi Pacifici, che entrerà in vigore alla data odierna.

Porgo alla Vostra Eccellenza il saluto con la mia piu distinta considerazione"

a S.E. Guido Di Tella
Ministro delle Relazioni Estere, del
Commercio Internazionale e del Culto
della Repubblica di Argentina

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

Bolonia, 3 de diciembre de 1997

Sra. Subsecretario:

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia con relación a su Nota de hoy, por la que propone la celebración de un Acuerdo por Canje de Notas entre nuestros Gobiernos, cuya traducción al español, textualmente dice:

"Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia, con el objeto de proponer en nombre del Gobierno italiano la celebración de un Acuerdo por Canje de Notas entre nuestros Gobiernos, relativo a la prórroga, por un período de cinco (5) años, a partir del 5 de octubre de 1997, de la vigencia del Acuerdo de Cooperación en el Campo de la Investigación y el Uso del Espacio Ultraterrestre entre el Gobierno de la República Italiana y el Gobierno de la República Argentina, suscripto en Roma el 6 de octubre de 1992.

Si lo antes expuesto fuese aceptable para el Gobierno argentino, la presente Nota y la de respuesta de Vuestra Excelencia donde conste dicha conformidad, constituirán un Acuerdo entre nuestros Gobiernos para la renovación del Acuerdo de Cooperación en el Campo de la Investigación y el Uso del Espacio Ultraterrestre, que entrará en vigor en el día de hoy.

Saludo a Vuestra Excelencia con mi más distinguida consideración."

Sobre ese particular, tengo el agrado de manifestar a Vuestra Excelencia, en nombre y representación del Gobierno argentino, mi conformidad con lo anteriormente propuesto, constituyendo vuestra Nota y la presente un Acuerdo entre nuestros Gobiernos el que entrará en vigor en el día de hoy.

Saludo a Vuestra Excelencia con mi más distinguida consideración.

A S.E. la señora
Subsecretario de Estado
Senador Patrizia TOIA

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Ministro delle Relazioni Estere, Commercio internazionale e Culto.

Bologna, 3 dicembre 1997

Sig.ra Sottosegretario:

Ho l'onore di rivolgermi a Vostra Eccellenza in relazione alla Sua Nota in data odierna, con la quale propone la stipula di un Accordo mediante Scambio di Note tra i nostri Governi, la cui traduzione in spagnolo testualente recita:

"Ho l'onore di rivolgermi a Vostra Eccellenza allo scopo di proporre in nome del Governo italiano la conclusione di un Accordo mediante scambio di note tra i nostri Governi, relativo al rinnovo per un periodo di cinque (5) anni, a partire dal 5 ottobre 1997, dell'Accordo di cooperazione nel campo della ricerca e dell'utilizzazione dello spazio extra-atmosferico a scopi pacifici fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Argentina, firmato a Roma il 6 ottobre 1992.

Qualora quanto sopra sia accettabile per il Governo argentino, la presente Nota e la Nota di risposta di Vostra Eccellenza, delle quali consti la conformità, costituiranno un Accordo fra i nostri due Governi per il rinnovo dell'Accordo di cooperazione nel campo della ricerca e dell'utilizzazione dello spazio extra-atmosferico a scopi pacifici, che entrerà in vigore alla data odierna.

Porgo a Vostra Eccellenza il saluto con la mia piu' distinta considerazione".

In relazione a quanto precede, ho il piacere di manifestare a Vostra Eccellenza a nome e rappresentanza del Governo argentino il mio assenso a quanto sopra proposto, costituendo la Vostra Nota e la presente un Accordo tra i nostri Governi che entrerà in vigore alla data odierna.

Saluto Vostra Eccellenza con la mia ben distinta considerazione.

f.to; Guido Di Tella

A S.E. Sig.ra Sottosegretario di Stato
Sen. Patrizia TOIA

669.

Città del Vaticano - Roma, 3-19 dicembre 1997

Scambio di Note tra il Governo della Repubblica Italiana e la Santa Sede, relativo al parcheggio sul Gianicolo (con tre Allegati)

(Entrata in vigore: 3 dicembre 1997)

N. 8676/97/RS

NOTA VERBALE

La Segreteria di Stato - Sezione per i Rapporti con gli Stati - ossequia distintamente l'Ecc.ma Ambasciata d'Italia e, con riferimento ai recenti contatti intercorsi per la definizione consensuale delle modalità di attuazione degli interventi per la realizzazione del Parcheggio sul Gianicolo, si pregia di comunicare quanto segue:

"1. Il Comune di Roma ha progettato per l'area circostante la Città del Vaticano e le limitrofe zone di questa - che in quanto sue pertinenze funzionali e a motivo della sua situazione di Stato enclave godono del privilegio della extraterritorialità - un piano che assicuri ivi uno snellimento del traffico, spesso rilevante per il grande afflusso di pellegrini al territorio vaticano.

2. La Santa Sede, in quanto vivamente interessata a detto progetto, è disposta ad integrarlo mediante la realizzazione di un manufatto ad uso parcheggio nella zona gianicolense di sua proprietà che gode del privilegio della extraterritorialità, secondo il progetto qui allegato (allegato n. 1). E ciò con l'intento di agevolare l'accesso alla Città del Vaticano ed alle strutture che insistono sulla medesima zona, le quali appartengono ad Istituzioni che fanno capo alla medesima Santa Sede, ed anche per offrire un eventuale servizio in favore di strutture pubbliche italiane site in area contigua alla menzionata zona che gode del privilegio della extraterritorialità.

3. Emergono con chiarezza la motivazione e la "ratio iuris" di quanto dispone il comma 13 dell'art. 1 della Legge 23 dicembre 1996, n. 651, recante "Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000", come si deduce in correlazione al combinato disposto dell'art. 1 della Legge citata, commi 2, 3a), 6 bis, dell'art. 1 Legge 20 maggio 1985 n. 222 e dell'art. 2 Legge 20 maggio 1985 n. 206. Invero, il contenuto del menzionato comma 13 evidenzia una specificità e peculiarità del finanziamento ivi previsto, senza i vincoli e le procedure già stabiliti dal precedente comma 6 bis, atteso che in merito si deve procedere soltanto in modo concordato attraverso lo Scambio di Note tra la Santa Sede e lo Stato italiano.

4. La Santa Sede - in riferimento alla motivazione e alla "ratio iuris", sopra rilevate, del comma 13 dell'art. 1 della Legge n. 651, nonché al significato della norma in esso contenuta risultante dall'intero contesto del citato art. 1 - aderisce a detta norma e - richiamandosi per l'attuazione di questa alle vigenti disposizioni di cui al Trattato del Laterano, avallate dalla consuetudine ermeneutica, per altro convalidata dalla prassi soprattutto per quanto attiene alle scelte urbanistiche ed alle realizzazioni operate in loco dal Comune di Roma - significa le proprie intenzioni e proposte:

Eccellentissima
Ambasciata d'Italia
presso la Santa Sede
Palazzo Borromeo
Viale delle Belle Arti, 2

00196 ROMA

a) la Santa Sede, per la costruzione del parcheggio nell'area di sua proprietà sita nella zona gianicolense che gode del privilegio della extraterritorialità, intende avvalersi dei diritti di cui alla norma pattizia contenuta nel II comma dell'art. 16 del Trattato lateranense stipulato dall'Italia e dalla Santa Sede l'11 febbraio 1929 (Legge 27 maggio 1929 n. 810), là dove si afferma che "E' in facoltà della Santa Sede di dare ai suddetti immobili, indicati nel presente articolo (16) e nei tre articoli precedenti (13, 14 e 15), l'assetto che creda, senza bisogno di autorizzazioni o consensi da parte di autorità governative, provinciali e comunali italiane, le quali possono all'uopo fare sicuro assegnamento sulle nobili tradizioni artistiche che vanta la Chiesa Cattolica" (cfr. Corte Costituzionale Ordinanza 24-30 gennaio 1985 n. 26 - G.U. 32 bis del 6 febbraio 1985).

Ad avvenuta realizzazione dell'opera, la Santa Sede, con sua autonoma decisione, procederà alla sospensione del privilegio della extraterritorialità per quanto attiene all'uso del manufatto in ragione della sua destinazione a parcheggio, applicandovisi la normativa e la giurisdizione italiana.

Il parcheggio sarà messo a disposizione del pubblico, fatta eccezione per quelle eventuali porzioni che la Santa Sede intenda riservare per il suo uso esclusivo, o in occasione di eventi di carattere eccezionale.

b) Il costo del progetto è previsto in Lt. 85 miliardi, secondo la ripartizione qui allegata (all.2).

Il contratto per la realizzazione dell'opera (all.3) è stato stipulato tenendo conto della normativa di cui alla Legge n. 651/96 e alla Deliberazione N. 7/97 del 4 giugno 1997 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per Roma Capitale, che quantifica il contributo da parte dello Stato italiano in Lt. 40 miliardi.

c) Le interconnessioni del parcheggio con il sistema di viabilità esterno, determinanti alla agibilità del parcheggio stesso, sono a carico dello Stato italiano, secondo l'impegno di cui al punto 6 del D.P.C.M. 4 agosto 1997.

Tali opere saranno realizzate dal Provveditorato OO.PP. del Lazio, già peraltro delegato dal Comune di Roma del loro coordinamento tecnico e progettuale, in quanto funzionalmente connesse con la realizzazione del sottopasso di Castel S. Angelo ed in particolare dell'adeguamento della galleria Principe Amedeo.

La realizzazione delle interconnessioni dovrà conformarsi, in linea di principio, a quanto deliberato sull'argomento nella Conferenza di Servizi svoltasi il 16 giugno 1997 presso il Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Lazio ed avere caratteristiche tali da consentire l'armonizzazione del detto sistema di viabilità esterno con le soluzioni progettuali del parcheggio, approvate dalla competente autorità vaticana, nonché il collegamento temporale con l'esecuzione del parcheggio stesso. In ogni caso, la predetta realizzazione dovrà essere attuata, insieme al manufatto principale, entro la fine del mese di ottobre 1999.

Allo scopo di agevolare la soluzione dei problemi tecnico-amministrativi e di assicurare il perseguimento della corrispondenza, anche temporale, dei progetti, la Santa Sede e lo Stato italiano potranno costituire un Gruppo Misto di coordinamento per la realizzazione delle opere in vista della loro piena funzionalità per il Giubileo.

d) Il contributo italiano per la realizzazione del parcheggio verrà corrisposto direttamente alla Santa Sede -Propaganda Fide- in tre versamenti e precisamente il 10% alla comunicazione di avvenuto inizio dei lavori, il 60% alla comunicazione del raggiungimento del 50% dei lavori, il 30% alla comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori, su presentazione della Santa Sede -Propaganda Fide- di adeguate informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori.

e) L'affidamento dei lavori da parte della Santa Sede all'impresa Impregilo è regolato dall'ordinamento giuridico della Santa Sede. Nel contratto di appalto tra la Committente Santa Sede e la medesima Ditta è stato convenuto un rinvio alla normativa italiana in materia, salvo quanto diversamente ed espressamente previsto e disposto dalle clausole del contratto medesimo.

f) Nella fase di costruzione si dovranno tenere presenti l'ipotesi di interferenze con la galleria sottostante, e la necessità di agevolare le concessioni unitamente alla fornitura degli allacci con i pubblici servizi.

g) In tema di accesso e facilitazioni di agibilità viaria, il Comune di Roma provvederà a garantire un'appropriata disciplina della sosta nell'area di influenza del parcheggio e a mantenere in perpetuo, gratuitamente, l'uso del suolo pubblico, per le uscite sia pedonali che veicolari.

h) Nella determinazione delle tariffe da applicare all'utenza, la Santa Sede si impegna a rispettare l'eventuale normativa italiana in materia."

Ove il Governo italiano concordi su quanto precede, la presente Nota Verbale e la risposta che sarà fatta pervenire a questa Segreteria di Stato, costituiranno un'intesa tecnica tra la Santa Sede e la Repubblica d'Italia, che entrerà in vigore alla data della Nota Verbale di risposta da parte italiana.

La Segreteria di Stato - Sezione per i Rapporti con gli Stati - mentre resta in attesa di un cortese riscontro, profitta volentieri della circostanza per rinnovare all'Ecc.ma Ambasciata d'Italia i sensi della sua più alta e distinta considerazione.

Dal Vaticano, 3 dicembre 1997

LISTA DEGLI ALLEGATI ALLO SCAMBIO DI NOTE COSTITUENTE UN ACCORDO TRA LA REPUBBLICA D'ITALIA E LA SANTA SEDE RELATIVO AL PARCHEGGIO SUL GIANICOLO, FIRMATO A CITTA DEL VATICANO E ROMA IL 03.12.1997 E IL 19.12.1997.

ALLEGATO N.1:
elenco dei documenti allegati al contratto del 17.07.1997 fra la Congregazione per la evangelizzazione dei popoli e la Impregilo S.p.a:

A1 - Relazione generale (novembre 96)
A2 - Tav. A001 (" ")
A3 - Tav. A002 (" ")
A4 - Tav. A003 (" ")
A5 - Tav. A004 (" ")
A6 - Tav. A005 (" ")
A7 - Tav. A006 (" ")
A8 - Tav. A007 (" ")
A9 - Tav. A008 (" ")
A10 - Tav. A009 (" ")
A11 - Tav. A010 (" ")
A12 - Tav. A012 (" ")
A13 - Tav. A013 (" ")
A14 - Tav. A014 (" ")
A15 - Tav. A015 (" ")
A16 - Tav. A020 (" ")
A17 - Nota tecnica delle osservazioni dei Servizi Tecnici SCV (9/6/97)
A18 - Tav. M001 (6/6/97)
A19 - Tav. M002 (7/6/97)
A20 - Tav. E01 (6/6/97)
A21 - Tav. E02 (6/6/97)
A22 - Tav. V001 (9/6/97)
A23 - Tav. V002 (9/6/97)
A24 - Tav. V003 (6/6/97)
A25 - Tav. Dimensionamento potenze elettriche (6/6/97)
B - Lettera IMPREGILO prot. n.36 del 28/2/97
C - Capitolato Speciale di Appalto (novembre 96)
D - Programma lavori
E - Specifiche tecniche Opere Civili (novembre 96)
F-G-H- Specifiche tecniche impianti meccanici, elettrici e di trasporto.
I - Certificato VVFF. n.41497 del 28/5/97
J - Tav. R01 del 12/5/97
K - Lettera del Sindaco di Roma alla Congregazione n.8430 del 4/7/97
L - Lettera della Pontificia Commissione SCV n.271580 del 26/6/97

ALLEGATO N.2:
RIPARTIZIONE DEI COSTI PREVISTA DALLA CONGREGAZIONE PER L'EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO SUL GIANICOLO

ALLEGATO N 3:
CONTRATTO DI APPALTO FRA LA SANTA SEDE - CONGREGAZIONE PER L'EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI - E LA IMPREGILO S.P.A. DEL 17/7/97..

NOTA VERBALE

L'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede presenta i suoi complimenti alla Segreteria di Stato - Sezione per i rapporti con gli Stati - ed ha l'onore di fare riferimento alla sua Nota Verbale n. 8676/97/RS del 3 dicembre 1997 del seguente tenore:

" La Segreteria di Stato - Sezione per i rapporti con gli Stati - ossequia distintamente l'Ecc.ma Ambasciata d'Italia e, con riferimento ai recenti contatti intercorsi per la definizione consensuale delle modalità di attuazione degli interventi per la realizzazione del parcheggio sul Gianicolo, si pregia di comunicare quanto segue:

"1. Il Comune di Roma ha progettato per l'area circostante la Città del Vaticano e le limitrofe zone di questa - che in quanto sue pertinenze funzionali e a motivo della sua situazione di Stato enclave godono del privilegio della extraterritorialità - un piano che assicuri ivi uno snellimento del traffico, spesso rilevante per il grande afflusso di pellegrini al territorio vaticano.

==============================

All' Eccellentissima

SEGRETERIA DI STATO

CITTA' DEL VATICANO

2. La Santa Sede, in quanto vivamente interessata a detto progetto, è disposta ad integrarlo mediante la realizzazione di un manufatto ad uso parcheggio nella zona gianicolense di sua proprietà che gode del privilegio della extraterritorialità, secondo il progetto qui allegato (allegato n. 1). E ciò con l'intento di agevolare l'accesso alla Città del Vaticano ed alle strutture che insistono sulla medesima zona, le quali appartengono ad Istituzioni che fanno capo alla medesima Santa Sede, ed anche per offrire un eventuale servizio in favore di strutture pubbliche italiane site in area contigua alla menzionata zona che gode del privilegio della extraterritorialità.

3. Emergono con chiarezza la motivazione e la "ratio iuris" di quanto dispone il comma 13 dell'art. 1 della Legge 23 dicembre 1996, n.651, recante "Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000", come si deduce in correlazione al combinato disposto dell'art. 1 della Legge citata, commi 2, 3a), 6 bis, dell'art. 1 Legge 20 maggio 1985 n. 222 e dell'art. 2 Legge 20 maggio 1985 n. 206. Invero, il contenuto del menzionato comma 13 evidenzia una specificità e peculiarità del finanziamento ivi previsto, senza i vincoli e le procedure già stabiliti dal precedente comma 6 bis, atteso che in merito si deve procedere soltanto in modo concordato attraverso lo Scambio di Note tra la Santa Sede e lo Stato italiano.

4. La Santa Sede - in riferimento alla motivazione ed alla "ratio iuris", sopra rilevate, del comma 13 dell'art. 1 della Legge n. 651, nonché al significato della norma in esso contenuta risultante dall'intero contesto del citato art. 1 - aderisce a detta norma e - richiamandosi per l'attuazione di questa alle vigenti disposizioni di cui al Trattato del Laterano, avallate dalla consuetudine ermeneutica, per altro convalidata dalla prassi soprattutto per quanto attiene alle scelte urbanistiche ed alle realizzazioni operate in loco dal Comune di Roma - significa le proprie intenzioni e proposte:

a) la Santa Sede, per la costruzione del parcheggio nell'area di sua proprietà sita nella zona gianicolense che gode del privilegio della extraterritorialità, intende avvalersi dei diritti di cui alla norma pattizia contenuta nel II comma dell'art. 16 del Trattato lateranense stipulato dall'Italia e dalla Santa Sede l'11 febbraio 1929 (Legge 27 maggio 1929 n. 810), là dove si afferma che "E' in facoltà della Santa Sede di dare ai suddetti immobili, indicati nel presente articolo (16) e nei tre articoli precedenti (13,14 e 15), l'assetto che creda, senza bisogno di autorizzazioni o consensi da parte di autorità governative, provinciali e comunali italiane, le

quali possono all'uopo fare sicuro assegnamento sulle nobili tradizioni artistiche che vanta la Chiesa Cattolica" (cfr. Corte Costituzionale Ordinanza 24-30 gennaio 1985 n. 26 - G.U. 32 bis del 6 febbraio 1985).

Ad avvenuta realizzazione dell'opera, la Santa Sede, con sua autonoma decisione, procederà alla sospensione del privilegio della extraterritorialità per quanto attiene all'uso del manufatto in ragione della sua destinazione a parcheggio, applicandovisi la normativa e la giurisdizione italiana.

Il parcheggio sarà messo a disposizione del pubblico, fatta eccezione per quelle eventuali porzioni che la Santa Sede intenda riservare per il suo uso esclusivo, o in occasione di eventi di carattere eccezionale.

b) Il costo del progetto è previsto in Lt. 85 miliardi, secondo la ripartizione qui allegata (all.2).

Il contratto per la realizzazione dell'opera (all. 3) è stato stipulato tenendo conto della normativa di cui alla Legge n. 651/96 ed alla Deliberazione n. 7/97 del 4 giugno 1997 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Commissione per Roma Capitale, che quantifica il contributo da parte dello Stato italiano in Lt. 40 miliardi.

c) Le interconnessioni del parcheggio con il sistema di viabilità esterno, determinanti alla agibilità del parcheggio stesso, sono a carico dello Stato italiano, secondo l'impegno di cui al punto 6 del D.P.C.M. 4 agosto 1997.

Tali opere saranno realizzate dal Provveditorato OO.PP. del Lazio, già peraltro delegato dal Comune di Roma del loro coordinamento tecnico e progettuale, in quanto funzionalmente connesse con la realizzazione del sottopasso di Castel S. Angelo ed in particolare dell'adeguamento della galleria Principe Amedeo.

La realizzazione delle interconnessioni dovrà conformarsi, in linea di principio, a quanto deliberato sull'argomento nella Conferenza di Servizi svoltasi il 16 giugno 1997 presso il Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Lazio ed avere caratteristiche tali da consentire l'armonizzazione del detto sistema di viabilità esterno con le soluzioni progettuali del parcheggio, approvate dalla competente autorità vaticana, nonché il collegamento temporale con l' esecuzione del parcheggio stesso. In ogni caso, la predetta realizzazione dovrà essere attuata, insieme al manufatto principale, entro la fine del mese di ottobre 1999.

Allo scopo di agevolare la soluzione dei problemi tecnico-amministrativi e di assicurare il perseguimento della corrispondenza, anche temporale, dei progetti, la Santa Sede e lo Stato italiano potranno costituire un Gruppo Misto di coordinamento per la realizzazione delle opere in vista della loro piena funzionalità per il Giubileo.

d) Il contributo italiano per la realizzazione del parcheggio verrà corrisposto direttamente alla Santa Sede - Propaganda Fide- in tre versamenti e precisamente il 10% alla comunicazione di avvenuto inizio dei lavori, il 60% alla comunicazione del raggiungimento del 50% dei lavori, il 30% alla comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori,su presentazione della Santa Sede - Propaganda Fide- di adeguate informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori.

e) L'affidamento dei lavori da parte della Santa Sede all'impresa Impregilo è regolato dall'ordinamento giuridico della Santa Sede. Nel contratto di appalto tra la Committente Santa Sede e la medesima Ditta è stato convenuto un rinvio alla normativa italiana in materia, salvo quanto diversamente ed espressamente previsto e disposto dalle clausole del contratto medesimo.

f) Nella fase di costruzione si dovranno tenere presenti l'ipotesi di interferenze con la galleria sottostante, e la necessità di agevolare le concessioni unitamente alla fornitura degli allacci con i pubblici servizi.

g) In tema di accesso e facilitazioni di agibilità viaria, il Comune di Roma provvederà a garantire un'appropriata disciplina della sosta nell'area di influenza del parcheggio e a mantenere in perpetuo, gratuitamente, l'uso del suolo pubblico, per le uscite sia pedonali che veicolari.

h) Nella determinazione delle tariffe da applicare all'utenza, la Santa Sede si impegna a rispettare l'eventuale normativa italiana in materia."

Ove il Governo italiano concordi su quanto precede, la presente Nota Verbale e la risposta che sarà fatta pervenire a questa Segreteria di Stato, costituiranno un'intesa tecnica tra la Santa Sede e la Repubblica d' Italia, che entrerà in vigore alla data della Nota Verbale di risposta da parte italiana.

La Segreteria di Stato - Sezione per i Rapporti con gli Stati - mentre resta in attesa di un cortese riscontro, profitta volentieri della circostanza per rinnovare all'Ecc.ma Ambasciata d'Italia i sensi della sua più alta e distinta considerazione".

L' Ambasciata d'Italia ha l'onore di informare la Segreteria di Stato - Sezione per i Rapporti con gli Stati - che il Governo italiano è d'accordo con quanto più sopra descritto e si avvale dell'occasione per rinnovare all'Eccellentissima Segreteria di Stato i sensi della sua più alta considerazione.

AMBASCIATA D'ITALIA - PRESSO LA SANTA SEDE

Roma, 19 dicembre 1997

670.

Brasilia, 22 dicembre 1997

Atto aggiuntivo al Protocollo finanziario firmato tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federativa del Brasile l'11 novembre 1992

(Entrata in vigore: 22 dicembre 1997)

Atto Aggiuntivo al Protocollo Finanziario firmato tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federativa del Brasile in data 11 novembre 1992.

Considerando che:

a) il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federativa del Brasile, nello spirito di amicizia e di cooperazione esistenti fra i due Paesi e nell'ambito dei programmi attualmente in corso, volti allo sviluppo della collaborazione bilaterale hanno firmato, il 20 marzo 1987, un Protocollo Finanziario, secondo il quale il Governo della Repubblica Italiana autorizzò Istituti italiani a concedere al Governo della Repubblica Federativa del Brasile credito finanziario fino al valore equivalente a US$ 37.000.000 (trentasettemilioni di dollari USA);

b) i due Governi hanno firmato, in data 11 novembre 1992, un secondo Protocollo Finanziario, per l'ampliamento del credito, oggetto del primo Protocollo, per il valore di US$ 60.000.000 (sessantamilioni di dollari USA), fissando il termine per l'utilizzo dei fondi entro il 31 dicembre 1997;

c) il Governo della Repubblica Federativa del Brasile ha richiesto ed il Governo della Repubblica Italiana ha concordato che fosse prorogato il termine menzionato nel paragrafo precedente.

Le Parti decidono:

Articolo 1°

Modificare il Quarto Paragrafo dell'Articolo 1° del Protocollo Finanziario firmato tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federativa del Brasile, in data 11 novembre 1992, che passa ad avere la seguente redazione:

> "Il suddetto credito finanziario dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre 1999 e destinato al pagamento di non più dell'85% del valore delle esportazioni in Brasile di beni e servizi italiani che saranno individuati di comune accordo da ambedue le Parti."

Articolo 2°

Si confermano gli altri articoli del Protocollo Finanziario originario.
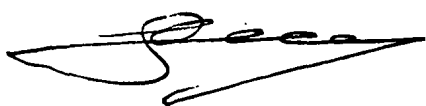
Articolo 3°

Il presente Atto Aggiuntivo entrerà in vigore alla data della sua firma.
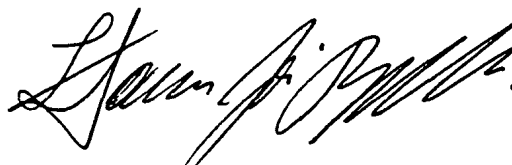
E ritenendosi, in tal modo, d'accordo, le Parti firmano il presente Strumento in due originali, nelle lingue italiana e portoghese, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

Brasilia, 22 dicembre 1997.

Per la Repubblica Italiana

Per la Repubblica Federativa del Brasile

Termo Aditivo ao Protocolo Financeiro firmado entre o Governo da República Italiana e o Governo da República Federativa do Brasil, em 11 de novembro de 1992.

Considerando que:

a) o Governo da República Italiana e o Governo da República Federativa do Brasil, no espírito de amizade e de cooperação existente entre os dois Países e no âmbito dos programas atualmente em curso, com vistas ao desenvolvimento da colaboração bilateral, firmaram, em 20 de março de 1987, um Protocolo Financeiro, segundo o qual o Governo da República Italiana autorizou Instituições italianas a concederem ao Governo da República Federativa do Brasil crédito financeiro até o valor equivalente a US$ 37,000,000.00 (trinta e sete milhões de dólares norte-americanos);

b) os dois Governos firmaram, em 11 de novembro de, 1992, um segundo Protocolo Financeiro, para extensão do crédito, objeto do primeiro Protocolo, no valor de US$ 60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares norte-americanos), onde se fixou um prazo para utilização dos recursos até 31 de dezembro de 1997;

c) o Governo da República Federativa do Brasil solicitou, e o Governo da República Italiana concordou, que fosse prorrogado o prazo mencionado na alínea anterior.

As Partes resolvem:

Artigo 1º

Alterar o Quarto Parágrafo do Artigo 1º do Protocolo Financeiro firmado entre o Governo da República Italiana e o Governo da República Federativa do Brasil, em 11 de novembro de 1992, que passa a ter a seguinte redação:

> "O referido credito financeiro deverá ser utilizado até 31 de dezembro de 1999 e destinado ao pagamento de, no máximo, 85% do valor das exportações para o Brasil de bens e serviços italianos que serão determinados de comum acordo por ambas as Partes."

Artigo 2º

Ratificam-se os demais artigos do Protocolo Financeiro originário.

Artigo 3º

O presente Termo Aditivo entrará em vigor na data de sua assinatura.

E por estarem, assim, de acordo, firmam as Partes o presente Instrumento em dois originais, nas línguas italiana e portuguesa, sendo ambos os textos autênticos e de igual teor.

Brasília, 22 de dezembro de 1997.

Pela República Italiana

Pela República Federativa do Brasil

671.

Tirana, 12 gennaio 1998

Scambio di Lettere tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica d'Albania sulla cooperazione in materia di occupazione, lavoro e formazione professionale

(Entrata in vigore: 12 gennaio 1998)

Il Ministro del Lavoro,
degli Affari Sociali e della Donna

Tirana, 12.1.1998

Signor Ministro, Caro Collega,

L'importanza che i problemi della occupazione hanno assunto nei nostri due Paesi mi hanno convinto della opportunita di realizzare un rafforzamento dei collegamenti tra le nostre rispettive Amministrazioni al fine di rendere possibile una maggiore cooperazione sugli argomenti dell'occuppazione, del lavoro e della formazione professionale.

Una siffata cooperazione suscettibile di arricchire significativamente la buona collaborazione che in tutti i settori caratteriza le relazioni tra I nostri due Paesi, potrebbe articolarsi in una serie di iniziative di mutuo interesse, nonche contribuire al progresso della dimensione sociale nel processo euro-mediterraneo.

Al riguardo da parte nostra si propone che detta cooperazione prenda la forma di missioni e /o Conferenze, Seminari di esperti di alto livello sia dell'Ammi nistrazione pubblica sia del mondo imprenditoriale e del lavoro, laddove necessario, di incontri a livello di Ministri, volti ad approfondire argomenti precisi fissati di comune accordo e suscettibili di costituire un reciproco arricchimento nonché un contributo ai rispettivi processi decisionali.

In particolare detta collaborazione potrebbe avere come oggetto lo scambio di informazioni nel campo delle politiche attive e passive del lavoro, scambi di informazioni sull' elaborazione della legislazione del lavoro, con particolare riferimento agli aspetti della sicurezza e igiene sul luogo di lavoro e della prevenzione degli infortuni, della protezione sociale nonche ogni opportuno approfondimento per favorire lo sviluppo dei rapporti tripartiti e la concertazione tra le Parti Sociali. Sara altresi, di reciproco interesse se approfondire la conoscenza dei sistemi di previdenza e assistenza sociale e di formazione professionale.

In questa fase potremmo concordare su due o piu incontri annuali da tenersi alternativamente in Albania ed in Italia.

Qualora Ella concordi sulle precedenti proposte, la presente Lettera e la Lettera di risposta di eguale tenore di Vostra Eccellenza costituiranno un Accordo tra i nostri due Ministeri che entrera in vigore alla data della sua lettera di risposta, che avra durata di cinque anni e che potra essere denunciato con preavviso di 6 mesi.

Elmaz Sherifi

On.le Tiziano Treu
Ministro del Lavoro
e della Previdenza Sociale
ROMA

Tirana, 12 Gennaio 1998

Signor Ministro, Caro Collega,

ho l'onore di accusare ricevuta della lettera del giorno 12 Gennaio 1998 con la quale la S.V. ha voluto comunicarmi quanto segue:

"Signor Ministro, Caro Collega,

L'importanza che i problemi della occupazione hanno assunto nei nostri due Paesi mi hanno convinto della opportunità di realizzare un rafforzamento dei collegamenti tra le nostre rispettive Amministrazioni al fine di rendere possibile una maggiore cooperazione sugli argomenti dell'occupazione, del lavoro e della formazione professionale.

Una siffatta cooperazione suscettibile di arricchire significativamente la buona collaborazione che in tutti i settori caratterizza le relazioni tra i nostri due Paesi, potrebbe articolarsi in una serie di iniziative di mutuo interesse, nonché contribuire al progresso della dimensione sociale nel processo euro-mediterraneo.

Al riguardo da parte nostra si propone che detta cooperazione prenda la forma di missioni e/o Conferenze, Seminari di esperti di alto livello sia dell'Amministrazione pubblica sia del mondo imprenditoriale e del lavoro, ovvero, laddove necessario, di incontri a livello di Ministri, volti ad approfondire argomenti precisi fissati di comune accordo e suscettibili di costituire un reciproco arricchimento nonché un contributo ai rispettivi processi decisionali.

In particolare detta collaborazione potrebbe avere come oggetto lo scambio di informazioni nel campo delle politiche attive e passive del lavoro, scambi di informazioni sull'elaborazione della legislazione del lavoro, con particolare riferimento agli aspetti della sicurezza e igiene sul luogo di lavoro e della prevenzione degli infortuni, della protezione sociale nonché ogni opportuno approfondimento per favorire lo sviluppo dei rapporti tripartiti e la concertazione tra le Parti Sociali. Sarà altresì, di reciproco interesse approfondire la conoscenza dei sistemi di previdenza e assistenza sociale e di formazione professionale.

In questa fase potremmo concordare su due o piu incontri annuali da tenersi alternativamente in Albania ed in Italia.

Qualora Ella concordi sulle precedenti proposte, la presente Lettera e la Lettera di risposta di eguale tenore di Vostra Eccellenza costituiranno un Accordo tra i nostri due Ministeri che entrerà in vigore alla data della sua lettera di risposta, che avrà durata di 5 anni e che potrà essere denunciato con preavviso di 6 mesi.".

Ho l'onore di indicare l'Accordo del Governo italiano circa le proposte del Governo albanese nella lettera riportata in alto.

Tiziano Treu

S.E. Elmaz Sherifi
Ministro del Lavoro
e degli Affari Sociali
TIRANA

672.

Ginevra, 5 febbraio 1998

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Organizzazione meteorologica mondiale per la realizzazione del progetto «Cilss Agrhymet» a sostegno all'attività di allerta precoce dei servizi nazionali del Niger, Burkina Faso e Mali

(Entrata in vigore: 5 febbraio 1998)

PROTOCOLE D'ACCORD
pour la gestion du Programme Agrhymet

entre le MINISTERE ITALIEN DES AFFAIRES ETRANGERES, Direction Générale pour la Coopération au Développement, ci-après désigné par "la DGCS", et l'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE, institution spécialisée des Nations Unies, ayant son siège à Genève (Suisse), représentée par son Secrétaire général, ci-après désignée par "l'OMM",

CONSIDERANT que:

a. au cours de la période 1982-1996 de la mise en oeuvre du Programme AGRHYMET, le Gouvernement Italien a financé la réalisation de plusieurs projets dans le domaine de l'agrométéorologie, aux niveaux national et régional,

b. les deux parties ont la volonté de renforcer leurs liens de collaboration et coopération,

c. les autorités nationales et régionales du CILSS, responsables du Programme AGRHYMET, ont recommandé le transfert à d'autres Composantes Nationales des outils SISP (Système Intégré de Suivi et Prévision) et ZAR (Suivi des Zones à Risque) au vu des résultats encourageants obtenus par ces méthodologies à titre expérimental, afin d'en faire des outils opérationnels adaptés et intégrés dans les systèmes de suivi agrométéorologique et d'alerte précoce nationaux,

TENANT COMPTE des résultats jugés positifs et encourageants des précédentes hases du projet,

les deux parties ont convenu et arrêté ce qui suit:

ARTICLE 1

Le but du présent Protocole d'accord est la mise en oeuvre d'un projet dénommé "Contribution à l'activité d'alerte précoce des services nationaux du Niger, du Burkina Faso et du Mali", visant à:

a. réaliser le transfert et l'adaptation aux différentes réalités nationales du Burkina Faso et du Mali des méthodologies SISP (Système Intégré de Suivi et Prévision) et ZAR (Suivi des Zones à Risque), développées par la Direction Nationale de la Météorologie du Niger, l'Institut Ce.S.I.A. de Florence et le Centre Régional AGRHYMET.

b. contribuer aux activités des Services Météorologiques et des autres services participants au Groupe de Travail Pluridisciplinaire du Niger, du Burkina Faso et du Mali, afin d'assurer le flux régulier d'informations vers le Centre Régional AGRHYMET et les Composantes Nationales AGRHYMET.

ARTICLE 2

2.1 La responsabilité générale de la mise en oeuvre du projet incombera à l'OMM en coopération avec le Centre Régional AGRHYMET et les Composantes Nationales des pays concernes.

2.2 Le Centre Régional AGRHYMET s'assurera que les activités du projet sont conformes au cadre du Programme AGRHYMET, en coopération avec les pays récipiendaires, l'OMM et la DGCS.

2.3 Les pays récipiendaires assureront leur appui et leur collaboration à sa mise en oeuvre, notamment à l'exécution des activités prévues au niveau national.

ARTICLE 3

3.1 La DGCS s'engage à mettre à la disposition de l'OMM, pour la réalisation du projet "Contribution à l'activité d'alerte précoce des services nationaux du Niger, Burkina Faso et Mali", dont le document est joint en annexe, la somme de 598.500 (cinq cent quatre-vingt dix huit mille cinq cents) dollars des Etats-Unis pour la période 1997-1998. Cette somme est destinée à couvrir les dépenses prévues au budget détaillé qui figure dans le document de projet.

3.2 Sont compris dans ce montant les frais d'appui de l'OMM.

ARTICLE 4

4.1 L'OMM s'engage à:

a. executer le projet "Contribution à l'activité d'alerte précoce des services nationaux du Niger, Burkina Faso et Mali" selon le document de projet qui figure en annexe;
b. assurer la commande du matériel et de l'équipement prévus au budget, ainsi que la sélection et le recrutement du personnel nécessaire à l'exécution du projet conformément aux termes des Articles 6 et 7 ci-après;
c. assurer les programmes de formation et la mise à disposition du matériel didactique;
d. gerer les fonds mis à disposition par la DGCS pour la mise en oeuvre du projet, conformément aux termes de l'Article 5 ci-après;
e. transmettre à la DGCS les rapports annuels sur l'état d'avancement du projet, ainsi que les comptes rendus financiers;
f. soumettre à la DGCS un rapport final ainsi qu'un état financier final certifié par le Directeur des Finances de l'OMM , une fois le projet réalisé selon les termes de l'Article 11 ci-après. L'état financier final devra fournir le détail des dépenses effectuées selon le même modèle retenu pour le budget détaillé qui figure dans le document de projet

ARTICLE 5

5.1 Les fonds destinés à l'exécution du projet seront versés au compte 9132125, Istituto Bancario San Paolo di Torino, Piazza San Carlo 125, 10121 Torino, Italie, et utilisés exclusivement pour la mise en oeuvre du projet.

5.2 L'OMM établira dans sa comptabilité un Fonds d'affectation spéciale destiné à établir les recettes et dépenses du projet. Ce fonds sera géré conformément aux dispositions du Règlement financier de l'OMM et aux procédures internes de l'Organisation. Pour l'ensemble des transactions l'unité de compte sera le dollar des Etats-Unis et les rapports ou états financiers seront établis dans cette monnaie.

5.3 Les fonds destinés à l'exécution du projet seront versés en deux tranches. La première tranche, dont le montant sera équivalant aux besoins de la première année, sera versée à l'OMM après la signature du présent Protocole. La deuxième tranche sera versée sur demande de l'OMM et après présentation des rapports d'activités et des comptes rendus financiers relatifs à la première année d'exécution du projet.

5.4 Tout reliquat financier ainsi que les intérêts à la fin du projet seront rendus à la DGCS.

5.5 Le contrôle budgétaire et la vérification de la gestion des comptes affectés au projet s'effectueront conformément aux dispositions du Règlement financier et des procédures de l'OMM.

ARTICLE 6

Les procédures de sélection, de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel, experts ou consultants affectés au projet seront celles prévues par le Statut du Personnel de l'OMM et autres procédures pertinentes de l'Organisation. Le montant des honoraires des consultants italiens engagés sur la base d'un contrat d'engagement spécial sera fixé d'un commun accord entre la DGCS et l'OMM.

ARTICLE 7

7.1 Pour tout marché dont la valeur estimée sera de 10.000 (dix mille) dollars des Etats-Unis ou plus, l'OMM s'efforcera d'acheter dans toute la mesure du possible l'équipement et le matériel nécessaires dans les pays bénéficiaires, lorsque ces pays en sont producteurs. En cas d'impossibilité, l'OMM lancera des appels d'offre en priorité en Italie. Si cela s'avère techniquement irréalisable l'OMM pourra effectuer ses achats dans d'autres pays.

7.2 Par contre, pour tout marché dont la valeur estimée sera de moins de 10.000 dollars des Etats-Unis, l'OMM pourra effectuer les achats conformément à ses procédures, sans tenir compte des conditions fixées au paragraphe 7.1 ci-dessus.

ARTICLE 8

Pour assurer le suivi de l'état d'avancement des activités et le contrôle de la gestion des comptes financiers, des revues tripartites comprenant des représentants du CILSS, des Composantes Nationales, de la DGCS et de l'OMM seront organisées, au moins une fois par an. La date et le lieu de la revue tripartite seront fixés d'un commun accord entre les parties concernées.

ARTICLE 9

A tout moment, pendant la durée du présent Accord, la DGCS et l'OMM pourront décider d'un commun accord de s'écarter du plan de travail ou du budget du projet et d'apporter les modifications nécessaires au plan d'opérations, à condition de rester dans le cadre des objectifs du projet et dans les limites des fonds disponibles. S'il y a lieu le calendrier des versements visés à l'Article 5.3 ci-dessus pourra être révisé à cette occasion.

ARTICLE 10

Les titres de propriété de l'équipement et du matériel achetés par l'OMM ou fournis par la DGCS aux termes du présent Protocole seront transférés par l'OMM au Programme AGRHYMET ou aux Composantes Nationales des pays concernés par le projet, à un moment (ou des moments), fixé(s) d'un commun accord entre la DGCS et l'OMM.

ARTICLE 11

Losque l'OMM jugera que le projet aura été entièrement réalisé, elle en informera par écrit la DGCS. La date de cette notification constituera la date d'expiration du présent Protocole, compte tenu des dispositions des Articles 4.1.f et 12.

ARTICLE 12

A l'expiration du présent Protocole d'accord conformément à l'Article 11, l'OMM continuera à jouir de la libre disposition des fonds alloués par la DGCS dans la limite des sommes nécessaires à la liquidation des engagements financiers contractés par l'OMM dans le cadre du projet. Lorsque toutes les sommes engagées auront été soldées, le reliquat éventuel sera versé à la DGCS conformément à l'Article 5.4 ci-dessus.

L'OMM s'engage à assurer l'exécution du projet dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, mais au plus tôt lorsque la DGCS aura effectué le versement prévu par l'Article 3. L'OMM ne pourra être tenue responsable de tout retard dans le démarrage ou dans l'exécution du projet du fait d'un retard dans les versements des montants prévus.

ARTICLE 14

L'annexe contenant les documents de projet fait partie intégrante du présent Protocole d'accord.

ARTICLE 15

15.1 Le présent Protocole d'accord entre en vigueur dès sa signature.

15.2 Cependant il peut être dénoncé par communication écrite de l'une des deux parties à l'autre, moyennant un préavis de 6 (six) mois. Un décompte des dépenses encourues serait alors soumis à la DGCS par l'OMM. Le montant versé en plus des dépenses effectives serait remboursé sur un compte à indiquer par la DGCS. Si les dépenses effectives étaient supérieures aux montants déjà versés par la DGCS, la différence serait transférée par la DGCS à l'OMM.
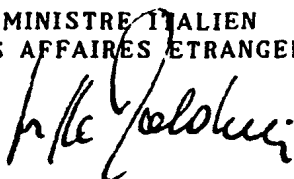
15.3 Tout avenant au présent Protocole d'accord fera l'objet d'un simple échange de lettres entre les parties.

En foi de quoi, les soussignés Représentants, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole d'accord.

Fait à Genève, le 5 février 1998, en deux exemplaires originaux en français.

pour
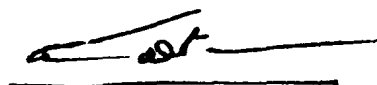
LE MINISTRE ITALIEN
DES AFFAIRES ETRANGERES

(G. Baldocci)
Ambassadeur
Représentant permanent

pour

L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE
MONDIALE

(G.O.P Obasi)
Secrétaire Général

TRADUZIONE NON UFFICIALE

PROTOCOLLO D'ACCORDO
per la gestione del Programma AGRHYMET

fra il MINISTERO ITALIANO DEGLI AFFARI ESTERI, Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, di seguito designata "la DGCS", e L'ORGANIZZAZIONE METEOROLOGICA MONDIALE, istituzione specializzata delle Nazioni Unite, avente la sede a Ginevra (Svizzera), rappresentata dal suo Segretario generale, di seguito designata "l'OMM",

CONSIDERANDO che:

a. nel corso del periodo di attuazione 1982-1996 del Programma AGRHYMET, il Governo Italiano ha finanziato la realizzazione di svariati progetti nel settore dell'agrometeorologia, a livello nazionale e regionale,

b. entrambe le Parti hanno la volontà di rafforzare i loro legami di collaborazione e di cooperazione,

c. le autorità nazionali e regionali del CILSS, responsabili del Programma AGRHYMET hanno raccomandato il trasferimento ad altre Componenti Nazionali degli strumenti SISP (Sistema integrato di vigilanza e di previsione) e ZAR (Vigilanza delle zone a rischio), in considerazione dei risultati incoraggianti ottenuti a titolo sperimentale da tali metodologie, in vista di farne strumenti operativi adattati ed integrati nei sistemi nazionali di vigilanza agrometeorologica e di pre-allerta,

IN CONSIDERAZIONE dei risultati delle precedenti fasi del progetto, giudicati positivi e incoraggianti,

entrambe le Parti hanno convenuto e stabilito quanto segue:

ARTICOLO 1

Scopo del presente Protocollo d'accordo é l'attuazione di un progetto denominato "Contributo all'attività di pre-allerta dei servizi nazionali del Niger, del Burkina Faso e del Mali" mirante a:

a. realizzare il trasferimento et l'adattamento alle diverse realtà nazionali del Burkina Faso e del Mali, delle metodologie SISP (Sistema integrato di vigilanza e di previsione) e ZAR (Vigilanza delle zone a rischio), sviluppate dalla Direzione Nazionale della Meteorologia del Niger, dall'Istituto Ce.S.I.A di Firenze e dal Centro Regionale AGRHYMET.

b. contribuire alle attività dei Servizi meteorologici e degli altri servizi che partecipano al Gruppo di Lavoro Pluridisciplinare del Niger, del Burkina Faso e del Mali, al fine di garantire un regolare afflusso d'informazioni verso il Centro Regionale AGRHYMET e le Componenti nazionali AGRHYMET.

ARTICOLO 2

2.1. La responsabilità generale dell'attuazione del progetto incombe all'OMM in cooperazione con il Centro Regionale AGRHYMET e le Componenti Nazionali dei paesi interessati.

2.2.Il Centro Regionale AGRHYMET si accerta che le attività del progetto siano conformi al quadro del programma AGRHYMET, in cooperazione con i paesi associati , con l'OMM e con la DGCS.

2.3. I paesi associati forniranno appoggio e collaborazione alla sua attuazione, in particolare per l'esecuzione delle attività previste a livello nazionale.

ARTICOLO 3

3.1 La DGCS s'impegna a mettere a disposizione dell'OMM, per la realizzazione del progetto "Contributo all'attività di pre-allerta dei servizi nazionali del Niger, del Burkina Faso e del Mali " di cui si allega il documento, l'ammontare di 598.500 (cinque cento novantottomila cinquecento) dollari USA per il periodo 1997-1998. Tale ammontare é destinato a coprire le spese previste nel bilancio preventivo dettagliato che figura nel documento di progetto.

3.2 Sono inclusi in questo ammontare le spese di sostegno dell'OMM.

ARTICOLO 4

4.1 L'OMM s'impegna a :

a. eseguire il progetto " Contributo all'attività di pre-allerta dei servizi nazionali del Niger, del Burkina Faso e del Mali" secondo il documento di progetto che figura in annesso;

b. provvedere all'ordinazione del materiale e delle attrezzature previste nel bilancio preventivo, nonché alla selezione ed al reclutamento del personale necessario per l'esecuzione del progetto secondo i termini degli Articoli 6 e 7 in appresso;
c. provvedere ai programmi di formazione ed alla disponibilità del materiale didattico;
d. gestire i fondi messi a disposizione dalla DGCS per l'attuazione del progetto, secondo i termini dell'Articolo 5 di seguito;
e. trasmettere alla DGCS i rapporti annuali sullo stato di avanzamento del progetto, nonché i resoconti finanziari;
f. sottoporre alla DGCS un rapporto finale nonché la situazione finanziaria finale certificata dal Direttore delle Finanze dell'OMM dopo che il progetto sarà stato realizzato secondo i termini dlel'Articolo 11 di seguito. La situazione finanziaria finale dovrà fornire la specifica delle spese effettuate secondo lo stesso modello, secondo lo stesso modello adottato per il bilancio preventivo circostanziato che figura nel documento di progetto.

ARTICOLO 5

5.1 I fondi destinati all'esecuzione del progetto saranno versati sul conto 9132125, Istituto Bancario San Paolo di Torino, Piazza San Carlo 125, 10121 Torino, Italia e dovranno essere utilizzati unicamente per l'attuazione del progetto.

5.2 L'OMM istituirà nella sua contabilità un Fondo di stanziamento speciale per determinare le entrate e le uscite del progetto. Questo fondo sarà gestito conformemente alle norme del Regolamento finanziario dell'OMM ed alle procedure interne dell'Organizzazione. Per l'insieme delle transazioni, l'unità di conto sarà il dollaro USA ed i rapporti o i resoconti finanziari saranno compilati in questa moneta.

5.3 I fondi destinati all'esecuzione del progetto saranno versati in due rate. La prima rata, il cui ammontare sarà equivalente al fabbisogno del primo anno, sarà versata all'OMM dopo la firma del presente Protocollo. La seconda rata sarà versata a richiesta dell'OMM, previa presentazione dei rapporti di attività e dei resoconti finanziari relativi al primo anno di esecuzione del progetto.

5.4 Ogni rimanenza finanziaria, nonché gli interessi al termine del progetto saranno restituiti alla DGCS.

5.5 Il controllo del bilancio preventivo e la verifica della gestione dei conti stanziati per il progetto avranno luogo secondo le norme del Regolamento finanziario e delle procedure dell'OMM.

ARTICOLO 6

Le procedure di selezione, di reclutamento, d'impiego e di retribuzione del personale, degli esperti o dei consulenti assegnati al progetto, sono quelle previste dallo Statuto del personale dell'OMM e dalle altre procedure pertinenti dell'Organizzazione. L'ammontare degli onorari dei consulenti italiani assunti sulla base di un contratto d'ingaggio speciale sarà fissato di comune accordo tra la DGCS e l'OMM.

ARTICOLO 7

7.1. Per ogni transazione il cui valore preventivato é di 10.000 (dieci mila) dollari USA o più, l'OMM si sforzerà di acquistare per quanto possibile le attrezzature ed il materiale necessari nei paesi beneficiari, quando questi paesi ne sono produttori. In caso d'impossibilità, l'OMM promulgherà delle gare d'appalto a titolo prioritario in Italia. Qualora ciò risulti tecnicamente impossibile, l'OMM potrà effettuare i suoi acquisti in altri paesi.

7.2 Di converso, per ogni transazione il cui valore preventivo é inferiore a 10.000 dollari USA, l'OMM potrà effettuare acquisti in conformità alle sue procedure, senza tener conto delle condizioni fissate al paragrafo 7.1. di cui sopra.

ARTICOLO 8

Per garantire il seguito dello stato di avanzamento delle attività, nonché il controllo della gestione dei conti finanziari, saranno organizzate, almeno una volta, l'anno revisioni tripartite con rappresentanti del CILSS, delle Componenti Nazionali, della DGCS e dell'OMM. La data ed il luogo della revisione tripartita saranno fissati di comune accordo tra le parti interessate.

ARTICOLO 9

In qualsiasi momento durante la durata del presente Accordo, la DGCS e l'OMM potranno decidere di comune accordo di discostarsi dal piano di lavoro o dal bilancio preventivo del progetto e di apportare modifiche necessarie al piano operativo, a condizione di rimanere nell'ambito degli obiettivi del progetto e nei limiti dei fondi disponibili. Se del caso, lo scadenzario dei versamenti di cui all'Articolo 5.3. di cui sopra potrà essere riveduto in tale occasione.

ARTICOLO 10

I titoli di proprietà delle attrezzature e del materiale acquistati dall'OMM o forniti dalla DGCS ai sensi del presente Protocollo saranno trasferiti dall'OMM al Programma AGRHYMET o alle Componenti Nazionali dei paesi interessati dal progetto, ad una data (o date) stabilita(e) di comune accordo tra la DGCS e l'OMM.

ARTICOLO 11

Quando l'OMM ritenga che il progetto é stato interamente realizzato, essa ne informerà per iscritto la DGCS. La data di questa notifica costituirà la data di scadenza del presente Protocollo, in considerazione delle disposizioni degli Articoli 4.1.f e 12.

ARTICOLO 12

Allo scadere del presente Protocollo d'accordo conformemente all'Articolo 11, l'OMM continuerà a beneficiare della libera disposizione dei fondi stanziati dalla DGCS nel limite delle somme necessarie alla liquidazione degli impegni finanziari stipulati dall'OMM nell'ambito del progetto. Quando tutte le somme stipulate saranno state saldate, l'eventuale rimanenza sarà versata alla DGCS secondo l'Articolo 5.4. di cui sopra.

ARTICOLO 13

L'OMM s'impegna a garantire l'esecuzione del progetto a decorrere dall'entrata in vigore del presente Protocollo, ma non prima di quando la DGCS abbia effettuato il versamento previsto dall'Articolo 3. L'OMM non potrà essere considerata responsabile di qualsiasi ritardo nell'avviamento o nell'esecuzione del progetto a causa di ritardi nel versamento delle somme previste.

ARTICOLO 14

L'annesso che contiene i documenti del progetto é parte integrante del presente Protocollo d'accordo.

ARTICOLO 15

15.1 Il presente Protocollo d'accordo entra in vigore al momento della sua firma.

15.2 Tuttavia esso può essere denunciato mediante comunicazione scritta indirizzata da una delle due Parti all'altra, con un preavviso di 6 (sei) mesi. In tal caso una distinta delle spese sostenute dovrà essere sottoposta alla DGCS dall'OMM. L'importo versato in eccedenza delle spese effettive sarà rimborsato su un conto che la DGCS dovrà indicare. Se le spese effettive dovessero superare gli importi già versati dalla DGCS, la differenza sarà bonificata dalla DGCS all'OMM.

15.3 Ogni clausola addizionale al presente Protocollo d'accordo dovrà essere oggetto di un semplice scambio di lettere fra le parti.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo d'accordo.

Fatto a Ginevra, il 5 febbraio 1998, in due esemplari originali in lingua francese.

per
Il Ministro Italiano
degli Affari Esteri

(G. Baldocci)
Ambasciatore
Rappresentante permanente

per
L'Organizzazione Meteorologica
Mondiale

(G.O.P. Obasi)
Segretario Generale

97A2709

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(1651377) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 484.000
- semestrale ... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. 396.000
- semestrale ... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. 110.000
- semestrale ... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 102.000
- semestrale ... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 260.000
- semestrale ... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 101.000
- semestrale ... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale *destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle* altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 254.000
- semestrale ... L. 138.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ... L. 1.045.000
- semestrale ... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ... L. 935.000
- semestrale ... L. 495.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 2 5 0 0 8 7 0 9 8 *

L. 24.000